XI LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (X e XII)	*Pag.*	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	27
DIFESA (IV)	»	37
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	47
FINANZE (VI)	»	53
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	63
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	75
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	83
AFFARI SOCIALI (XII)	»	99
AGRICOLTURA (XIII)	»	103
COMMISSIONE SPECIALE PER LE POLITICHE COMUNITARIE	»	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI	»	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	117
RELAZIONI PRESENTATE	»	119
ERRATA CORRIGE	»	120

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XII (Affari sociali)

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 15,50. — Presidenza del Presidente della X Commissione Agostino MARIANETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Luciano Azzolini.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 90/496/CEE relativa alla etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

(Esame e conclusione).

Le Commissioni inziano l'esame del provvedimento in titolo.

Il relatore per la X Commissione Giuliano CELLINI (gruppo del PSI) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce, nel nostro ordinamento giuridico, la direttiva 90/496/CEE del 24 settembre 1990, sull'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore finale e alle collettività, nonché su quella dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

Ai fini del recepimento di tale direttiva, la legge comunitaria per il 1991 (legge 12 febbraio 1992, n. 142) ha stabilito, come princìpi e criteri direttivi, quelli della semplicità e comprensibilità dell'informazione; dell'introduzione, nel più breve tempo possibile, di ulteriori requisiti per rendere più completa ed equilibrata l'informazione; della redazione in lingua italiana; infine, del raccordo e dell'armonizzazione della disciplina di recepimento con quella stabilita per l'attuazione delle direttive CEE 79/112 e 89/395.

Infatti, quanto a quest'ultimo punto, premette che la disciplina comunitaria sull'etichettatura dei prodotti in generale, era già stata stabilita dalla direttiva 79/112/CEE successivamente modificata dalla direttiva 89/395/CEE. Tale disciplina era stata recepita con decreti legislativi nn. 109 e 111 del 1992. Pertanto, la direttiva che lo schema di decreto legislativo recepisce definisce i concetti di etichettatura nutrizionale – intesa come dichiarazione riportata sulla etichetta e relativa al valore calorico e ad alcuni nutrienti – e di informazione nutrizionale – intesa come descrizione e messaggio pubblicitario che

affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali, al valore energetico e ai nutrienti che esso fornisce o non contiene.

Il principio cui si ispira la direttiva è quello del carattere facoltativo dell'etichettatura nutrizionale: essa, infatti, diviene obbligatoria quando un'informazione nutrizionale figura sull'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, eccettuate le campagne pubblicitarie collettive.

Lo schema di decreto legislativo in esame, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 51 della legge comunitaria per il 1991 e facendo salve le disposizioni contenute nei citati decreti legislativi n. 109 e n. 111 del 1992, recepisce puntualmente la direttiva 90/496/CEE.

Così, l'articolo 1 definisce, in conformità alla disciplina comunitaria, i prodotti cui può riferirsi, secondo il principio della facoltatività, salvo il caso già accennato, l'etichettatura nutrizionale. L'articolo 2 esclude dall'applicazione del decreto le acque minerali naturali e le altre acque destinate al consumo umano, nonché gli integratori di regime e i complementi alimentari.

L'articolo 3 fissa, fra gli altri, i concetti di etichettatura nutrizionale e di informazione nutrizionale.

L'articolo 4 stabilisce i contenuti dell'etichetta e dell'informazione nutrizionale in termini di valore energetico e di alcuni nutrienti.

L'articolo 5 indica i coefficienti di calcolo del valore energetico e l'articolo 6 le modalità di valutazione e di espressione dei nutrienti.

L'articolo 7 contiene disposizioni per la chiara visibilità e leggibilità delle informazioni nutrizionali, a tal fine stabilendo anche l'obbligo di redazione in lingua italiana; per i prodotti non preconfezionati o venduti previo frazionamento o preincartati, l'articolo 8 detta specifiche disposizioni.

L'articolo 9 coordina i decreti legislativi n. 109 e 111 del 1992, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, con le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame.

L'articolo 10 stabilisce la sanzione per la violazione delle norme contenute nello schema di decreto. A causa di un refuso nella stampa, il comma 1 dell'articolo 10 recita che chiunque « venda prodotti conformi alle norme del presente decreto, è punito » ecc. Certamente la disposizione intende riferirsi alla vendita dei prodotti non conformi alle norme del decreto.

Rileva che l'articolo 10 non contiene nessuna disposizione sui controlli necessari ai fini dell'accertamento di eventuali infrazioni, specie per quanto riguarda il mendacio nelle affermazioni contenute nell'etichettatura. Inoltre il comma 2 stabilisce che l'importo delle sanzioni deve essere versato all'ufficio del registro competente per territorio, senza peraltro indicare l'organo competente alla determinazione dell'importo e alla irrogazione della sanzione.

L'articolo 11, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, stabilisce gli adeguamenti di carattere tecnico della normativa in esame a direttive di futura emanazione siano attuati con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria.

L'articolo 12 consente, fino al 30 giugno 1993, l'utilizzazione dei materiali di confezionamento e delle etichette non conformi alle disposizioni del decreto, nonché la commercializzazione dei prodotti con essi confezionati ed etichettati, fino all'esaurimento delle scorte. Devo rilevare, con riferimento alla mancanza di un termine alla commercializzazione dei prodotti non conformi, che la disposizione contenuta nello schema di decreto è difforme dal testo della direttiva che prevede l'obbligo degli Stati membri di vietare il commercio di prodotti non conformi a partire dal 1993.

Presenta quindi, anche a nome del relatore per la XII Commissione Mario Perani, la seguente proposta di parere:

« Le Commissioni riunite X e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 90/496/CEE sull'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari,

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 10, comma 1, dopo le parole « o venda prodotti » si aggiunga la seguente « non »;

all'articolo 10, comma 1, si prevedano specifici controlli per l'accertamento delle violazioni delle norme contenute nello schema di decreto e si indichino gli organi competenti a tale accertamento;

all'articolo 10, comma 2, si indichi l'organo competente alla determinazione dell'importo della sanzione e alla sua irrogazione; si specifichi inoltre, la natura del soggetto competente a ricevere il versamento dell'importo della sanzione;

all'articolo 12, comma 2, si stabilisca che i prodotti alimentari confezionati ed etichettati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, non possano più esser commercializzati a partire dal 1° ottobre 1993 ».

Il deputato Mario PERANI (gruppo della DC), a nome del relatore per la XII Commissione Vincenzino Culicchia, impossibilitato ad intervenire a causa di un improvviso impegno, condivide la relazione svolta dal relatore per la X Commissione.

Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) fa presente che nella scorsa legislatura è stata approvata una legge che reca norme per la tutela del consumatore e che disciplina, quindi, anche la materia delle etichette. Tale normativa purtroppo non ha ricevuto piena attuazione e sarebbe opportuno conoscere i motivi di tale circostanza.

Rileva che il recepimento delle direttive avviene, generalmente, in un contesto caratterizzato da scarsa attenzione e sensbilità.

Nello schema di decreto in esame non sono stati presi in considerazione, in alcun modo, l'Istituto nazionale della nutrizione e la Consulta nazionale per la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, dei quali sarebbe invece auspicabile valorizzarne, in questa sede, il ruolo e le funzioni. In particolare, si può pensare ad un loro coinvolgimento nella realizzazione di campagne informative in favore degli utenti, nonché nei controlli sull'attuazione delle normative a tutela dei consumatori.

Condivide la proposta dei relatori di esprimere parere favorevole, rilevando però l'opportunità di introdurvi alcune osservazioni. In primo luogo, si dovrebbe prevedere l'obbligo dell'etichettatura nutrizionale per particolari categorie di consumatori quali i bambini, gli anziani, le donne in gravidanza e i malati. In secondo luogo, il valore energetico e il tenore dei nutrienti o dei loro componenti dovrebbe essere riferito, oltre che a cento grammi o cento millilitri, al contenuto della confezione e al contenuto della razione. In terzo luogo, il valore energetico e il tenore dei nutrienti o dei loro componenti dovrebbero essere desunti da analisi dirette condotte sul prodotto. Inoltre, si dovrebbero stabilire criteri per uniformare le modalità di composizione dell'etichetta al fine di garantirme la semplicità e la leggibilità. Infine, condivide le osservazioni svolte dai relatori in materia di controlli: in proposito, osserva che si potrebbe introdurre il principio del controllo a campione.

Presenta quindi a nome del suo gruppo la seguente proposta di parere:

« La X Commissione attività produttive e la XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati,

considerato che

la crescita economica e il miglioramento delle condizioni di vita del nostro Paese, negli ultimi trent'anni, hanno fatto crescere i consumi di quei generi alimen-

tari un tempo considerati rari e pregiati, con la conseguente scomparsa pressoché totale delle cosiddette carenze nutrizionali;

valutato altresì che

paradossalmente la prevalente tendenza a mangiare più del necessario, spesso accompagnata da notevoli squilibri fra i vari componenti della dieta, ha portato i cittadini italiani ad essere più esposti ad altri gravi rischi, come ad esempio la maggiore incidenza di obesità, di ipertensione, di aterosclerosi, di diabete;

considerato che

è necessario ed urgente promuovere sempre più una consapevole alimentazione ed una corretta, completa e veritiera informazione sulle caratteristiche nutrizionali degli alimenti, da parte dei consumatori;

ritenuto, pertanto che

si rende necessario ed urgente favorire il più possibile il ricorso alla etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari da parte delle imprese

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

1) venga previsto l'obbligo della etichettatura nutrizionale per una serie di prodotti alimentari destinati a soggetti particolari (quali fra gli altri bambini, anziani, donne in gravidanza, malati) da individuare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito l'Istituto nazionale della nutrizione;

2) il valore energetico e il tenore dei nutrienti o loro componenti sia riferito, oltre che a 100 grammi o 100 millilitri:

al contenuto della confezione, se questa contiene un'unica porzione inferiore a 100 grammi o 100 millilitri;

alla razione, se questa è quantificata sull'etichetta o porzione o sul singolo elemento che compone la confezione o secondo unità di uso comune di consumo e comunque in modo chiaro e semplice per il consumatore;

3) il valore energetico e il tenore dei nutrienti o loro componenti siano desunti da analisi dirette condotte sul prodotto e non da valori teorici derivanti da fonti bibliografiche e siano riferiti alle qualità del prodotto possedute al momento della vendita;

4) l'etichetta contenga anche l'indicazione delle tecnologie applicate, l'origine delle materie prime e l'elenco dei trattamenti cui è stato sottoposto il prodotto;

5) il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto nazionale della nutrizione, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e la Consulta nazionale per la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, di cui al decreto del Ministro della sanità del 3 agosto 1990, sia delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto al fine di stabilire le dimensioni, la collocazione e le caratteristiche della tabella che raccolga le informazioni nutrizionali e la relativa rappresentazione grafica, informandole a criteri di unicità, confrontabilità e semplicità di linguaggio e di grafica;

6) vengano individuati, con successivo provvedimento legislativo, quei prodotti per i quali si renda obbligatorio (oltre a quanto già previsto dalla legislazione vigente) che l'etichetta inoltre riporti le seguenti informazioni:

la data di preparazione e di confezionamento;

le modalità di conservazione e, in relazione a queste, la data di scadenza;

la durabilità ovvero il tempo di vita media del prodotto;

la quantità, espressa in valori percentuali rispetto al peso o al volume totale del prodotto, degli ingredienti presenti;

7) siano affidati all'Istituto nazionale della nutrizione, i seguenti compiti:

a) predisporre adeguate campagne informative rivolte al consumatore orientate alla migliore comprensione della etichettatura nutrizionale;

b) predisporre, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero della sanità, una campagna di educazione alimentare anche in riferimento alla funzione della etichettatura nutrizionale e alla sua migliore interpretazione, rivolta ad ogni scuola di ordine e grado;

c) fornire, con onere a carico dei richiedenti, la propria collaborazione alle imprese che intendano riportare l'etichetta nutrizionale sui loro prodotti o abbiano intenzione di predisporre una campagna informativa o pubblicitaria;

d) vigilare sull'applicazione delle norme relative all'etichettatura, in particolare a quella di tipo nutrizionale, anche svolgendo controlli campione sui prodotti finali, avvalendosi degli organismi e delle strutture pubbliche preposte a tale scopo, agendo anche su segnalazione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative o della Consulta nazionale per la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, di cui al decreto del Ministro della sanità del 3 agosto 1990;

e) svolgere, anche su richiesta, tests comparativi sui prodotti alimentari e accertare il loro valore nutrizionale, anche in relazione a quanto contenuto nella etichetta nutrizionale;

8) la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'editoria e l'informazione, il Ministero della sanità e il Ministero della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulino con l'Istituto nazionale della nutrizione, la RAI, le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, un accordo di programma volto alla diffusione della educazione alimentare degli studenti e dei consumatori, con particolare riferimento alla conoscenza della etichettatura nutrizionale;

9) il Ministero della sanità vigili sulla applicazione delle norme in materia di etichettatura nutrizionale, anche al fine della comminazione delle sanzioni, avvalendosi dell'opera di controllo delle strutture del servizio sanitario nazionale, degli Uffici provinciali del commercio e dell'artigianato, dell'Istituto nazionale della nutrizionale, del Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri, delle polizie municipali e anche su segnalazione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative o della Consulta nazionale per la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, di cui al decreto del Ministro della sanità del 3 agosto 1990;

10) il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigili sulla correttezza e la veridicità delle comunicazioni pubblicitarie che facciano riferimento alle informazioni nutrizionali;

11) la commercializzazione dei prodotti aventi una etichettatura non conforme a quanto disciplinato dalla presente legge, sia possibile sino al termine del 31 dicembre 1993 ».

« Strada, Serafini, Costantini, Sestero Gianotti, Grassi, Perinei ».

Il deputato Massimo SCALIA (gruppo dei verdi) condivide il contenuto della proposta di parere presentata dal gruppo del PDS; in particolare è apprezzabile l'osservazione relativa alla necessità di individuare il valore energetico reale del prodotto attraverso l'indicazione di diverse unità di misura. Si dovrebbe, inoltre, prevedere ai fini della realizzazione di idonee campagne informative, un meccanismo analogo a quello indicato dalla legge n. 9 del 1991, in materia energetica, per la sensibilizzazione dei consumatori, prevedendo convenzioni tra l'Istituto nazionale della nutrizione e la RAI. Deplora la mancanza nello schema di decreto di disposi-

zioni in materia di controllo; ciò è tanto più grave se si riflette sull'importanza che riveste il trattamento chimico degli elementi nutrizionali ai fini dello sviluppo di eventuali processi patogeni.

Il deputato Enrico MODIGLIANI (gruppo repubblicano), sottolineando l'importanza di garantire informazioni nutrizionali leggibili e comprensibili, fa presente che il tema dei controlli dovrebbe essere collegato alla problematica più ampia della disciplina della certificazione.

Il deputato Giuseppe SARETTA (gruppo della DC), a nome del suo gruppo, è favorevole allo schema di parere presentato dai relatori.

Nel merito dello schema di parere a firma Strada ed altri, osserva che alcune delle condizioni previste potrebbero essere prese in considerazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di sviluppare un'adeguata educazione sanitaria alimentare.

Non condivide però il punto 11) dello schema di parere poiché è in contrasto con l'articolo 11, paragrafo 1) della direttiva, dove si prevede esplicitamente che è vietato il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 1° ottobre 1993.

Il deputato Alessandra MUSSOLINI (gruppo del MSI-destra nazionale) chiede ai relatori se sia espressamente previsto nello schema di regolamento che le informazioni sulle etichette debbano essere scritte in modo leggibile ed indelebile.

Il relatore per la X Commissione Giuliano CELLINI (gruppo del PSI), replicando all'osservazione del deputato Mussolini, fa presente che è già previsto che la data di scadenza del prodotto debba essere apposta in modo indelebile.

Il deputato Corrado PERABONI (gruppo della lega nord), dopo aver premesso che il suo gruppo ha sempre manifestato sensibilià e attenzione per i problemi del consumatore, auspica che l'approfondita riflessione che in questa sede si sta svolgendo sul provvedimento in esame, possa aversi anche sui provvedimenti in materia di acque minerali. Dopo aver rilevato la necessità che lo schema di decreto non esorbiti dall'ambito della delega contenuta nell'articolo 51 della legge comunitaria per il 1991, concorda con lo schema di parere formulato dai relatori.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità Luciano AZZOLINI, a nome del Governo, pur essendo favorevole allo schema di parere dei relatori, riterrebbe opportuno prendere in considerazione anche i punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) e 10) dello schema di parere a firma Strada ed altri, mentre per quanto riguarda il punto 7) osserva che sussistono grossi problemi di reperire risorse finanziarie per realizzare gli interventi elencati e, infine, condivide le osservazioni svolte dal deputato Saretta nel merito del punto 11).

Il relatore per la X Commissione Giuliano CELLINI (gruppo del PSI), concordando con le osservazioni del Sottosegretario di Stato per la Sanità, Luciano Azzolini, sottolinea la necessità che lo schema di decreto preveda, conformandosi alla direttiva, il divieto di commercializzazione dei prodotti confezionati in modo non conforme a partire dall'ottobre 1993.

Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) concorda quindi con l'osservazione del relatore Cellini circa la necessità che lo schema di decreto preveda, conformandosi alla direttiva, il divieto di commercializzazione dei prodotti confezionati in modo non conforme a partire dall'ottobre 1993.

Il relatore per la X Commissione Giuliano CELLINI (gruppo del PSI) presenta quindi, anche a nome del relatore per la XII Commissione, Mario Perani, la seguente proposta di parere quale riformulata in base alle osservazioni emerse dal dibattito:

« Le Commissioni riunite X e XII,

esaminato lo schema di decreto legislattivo per l'attuazione della direttiva 90/496/CEE sull'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari,

premesso che:

è opportuna l'introduzione dell'obbligo della etichettatura nutrizionale per una serie di prodotti alimentari destinati a soggetti particolari, quali fra gli altri bambini, anziani, donne in gravidanza, malati, da individuare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito l'Istituto nazionale della nutrizione,

è opportuno individuare prodotti per i quali sia obbligatorio inserire nell'etichetta anche le seguenti informazioni:

data di preparazione e di confezionamento;

modalità di conservazione e, in relazione a queste, data di scadenza;

conservabilità ovvero tempo di vita media del prodotto;

quantità, espressa in valori percentuali rispetto al peso o al volume totale del prodotto, degli ingredienti presenti;

il valore energetico e il tenore dei nutrienti o loro componenti va riferito, oltre che a 100 grammi e 100 millilitri:

al contenuto della confezione, se questa contiene un'unica porzione inferiore a 100 grammi o 100 millilitri;

alla razione, se questa è quantificata sull'etichetta o porzione o sul singolo elemento che compone la confezione o secondo unità di uso comune di consumo e comunque in modo chiaro e semplice per il consumatore;

il valore energetico e il tenore dei nutrienti o loro componenti vanno desunti da analisi dirette condotte sul prodotto e non da valori teorici derivanti da fonti bibliografiche e siano riferiti alle qualità del prodotto possedute al momento della vendita;

l'etichetta dovrebbe contenere anche l'indicazione delle tecnologie applicate, l'origine delle materie prime e l'elenco dei trattamenti cui è stato sottoposto il prodotto;

sarebbe opportuno che la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per l'editoria e l'informazione, il Ministero della sanità e il Ministero della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, concludano con l'Istituto nazionale della nutrizione, la RAI, le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, un accordo di programma volto alla diffusione della educazione alimentare degli studenti e dei consumatori, con particolare riferimento alla conoscenza della etichettatura nutrizionale;

il Garante per la radiodiffusione e l'editoria dovrebbe vigilare sulla correttezza e la veridicità delle comunicazioni pubblicitarie che fanno riferimento alle informazioni nutrizionali;

il Ministero della sanità sovrintende alla applicazione delle norme in materia di etichettatura nutrizionale, anche al fine della irrogazione delle sanzioni. Allo scopo di realizzare efficaci controlli ci si può avvalere delle strutture del servizio sanitario nazionale, degli Uffici provinciali del commercio e dell'artigianato, dell'Istituto nazionale della nutrizione, del Nucleo anti sofisticazione dei Carabinieri, delle polizie municipali, delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e della Consulta nazionale per la nutrizione e la sicurezza degli alimenti;

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 7, si preveda che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanità, sentito l'Istituto nazionale della nutrizione, le associazioni dei consumatori

maggiormente rappresentative e la Consulta nazionale per la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, emani entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, un decreto che stabilisca le dimensioni, la collocazione e le caratteristiche della tabella che raccoglie le informazioni nutrizionali e la relativa rappresentazione grafica, informandole a criteri di unicità, confrontabilità e semplicità di linguaggio e di grafica;

all'articolo 10, comma 1, dopo le parole « o venda prodotti » si aggiunga la seguente « non »;

all'articolo 10, comma 1, si prevedano specifici controlli per l'accertamento delle violazioni delle norme contenute nello schema di decreto e si indichino gli organi competenti a tale accertamento;

all'articolo 10, comma 2, si indichi l'organo competente alla determinazione dell'importo della sanzione e alla sua irrogazione; si specifichi inoltre, la natura del soggetto competente a ricevere il versamento dell'importo della sanzione;

all'articolo 12, comma 2, si stabilisca che i prodotti alimentari confezionati ed etichettati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, non possano più esser commercializzati a partire dal 1° ottobre 1993 ».

Le Commissioni approvano quindi la proposta di parere come riformulata dai relatori.

La seduta termina alle 16,30.

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 16,30. — Presidenza del Presidente della X Commissione Agostino MARIANETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Luciano Azzolini.

Discussione della risoluzione:

Strada ed altri: n. 7-00124 (Attuazione dell'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992).

(Discussione e approvazione).

Le Commissioni iniziano la discussione della seguente risoluzione:

La X e XII Commissione,

considerato che la legge n. 257 del 1992 stabilisce la riconversione e la dismissione dell'utilizzazione dell'amianto nel nostro paese entro il mese di aprile 1994, all'uopo prevedendo una serie di misure agevolative per le imprese e di sostegno ai lavoratori;

considerato in particolare che l'articolo 13 comma 8 della legge prevede l'applicazione di un coefficiente di 1,5 di rivalutazione, ai fini delle prestazioni pensionistiche, dei periodi a rischio d'amianto, vissuti dal lavoratore, fin dal primo giorno allorquando vengano superati i 10 anni di esposizione;

valutato che il ritardo nel varo delle disposizioni attuative di tale articolo incide nella fase più delicata e strategica per la riconversione dell'amianto da realizzarsi, a termine di legge entro il 30 marzo 1994, poiché le aziende dovranno aver messo industrialmente e commercialmente a punto tecnologie, impianti e prodotti alternativi entro il 1993;

considerato che in previsione dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 comma 8, le aziende del settore hanno già avviato le procedure per la messa in mobilità, a partire da gennaio '93, di oltre 1200 lavoratori del settore;

apprendendo che esisterebbe una valutazione del tutto restrittiva di tale disposizione da parte del Ministero del Tesoro, che vedrebbe l'applicazione di tale coefficiente limitatamente ai periodi successivi al decimo anno; mentre il Ministero del Lavoro al contrario valuta che l'applicazione di tale agevolazione debba essere riconosciuta, una volta superata la soglia dei dieci anni, all'intero periodo di esposizione;

considerando infine che il Ministero del Lavoro ha inviato nei giorni scorsi una nota in tal senso al Presidente del Consiglio dei ministri,

impegnano il Governo

a dare immediata e concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 13 comma 8 della legge n. 257 del 1991, secondo l'interpretazione fornita in tal senso dal Ministero del Lavoro.

(7-00124)

« Strada, Armellin, Marianetti, Aliverti, Cellini, Ferrauto, Ennio Grassi, Scalia, Vannoni, Corsi, Fronza Crepaz, Saretta, Perani, Garavaglia, Patria, Galli, Giannotti, Cellai ».

Il Presidente Agostino MARIANETTI avverte che è stata oggi assegnata alle Commissioni riunite la seguente risoluzione, vertente sullo stesso argomento, che, se non vi sono obiezioni, sarà discussa congiuntamente:

La X e XII Commissione,

considerato che la legge n. 257 del 1992 stabilisce la riconversione e la dismissione dell'utilizzazione dell'amianto nel nostro Paese entro il mese di aprile 1994, all'uopo prevedendo una serie di misure agevolative per le imprese e di sostegno ai lavoratori;

considerato che il comma 7 dell'articolo 13 della legge prevede, per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti da aziende utilizzatrici o di estrazione d'amianto che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione a questo rischio, che il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria per il periodo di provata esposizione a lavorazioni di amianto sia moltiplicato per il coefficiente 1,5;

considerato in particolare che l'articolo 13, comma 8, della legge prevede l'applicazione di un coefficiente di 1,5 di rivalutazione, ai fini delle prestazioni pensionistiche, dei periodi a rischio d'amianto, vissuti dal lavoratore, fin dal primo giorno allorquando vengano superati i 10 anni di esposizione;

valutato che tali disposizioni sono state introdotte data l'alta cancerogenità delle lavorazioni a rischio e per la lunga latenza dell'insorgere di dette patologie determinando così attraverso la legge 27 marzo 1992, n. 257, il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto nonché di prodotti contenenti amianto;

valutato che il ritardo nel varo delle disposizioni attuative di tale articolo incide nella fase più delicata e strategica per la riconversione dell'amianto da realizzarsi, a termine di legge entro il 30 marzo 1994, poiché le aziende dovranno aver messo industrialmente e commercialmente a punto tecnologie, impianti e prodotti alternativi entro il 1993;

considerato che in previsione dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, le aziende del settore hanno già avviato le procedure per la messa in mobilità, a partire da gennaio 1993, di oltre 1200 lavoratori del settore e che per aziende dismesse, e/o sottoposte a procedure concorsuali, fallimentari o fallite si trovano già da tempo in mobilità lavoratori che non trovano collocazione all'interno del mercato del lavoro poiché colpiti da malattie professionali e comunque soggetti a rischio;

apprendendo che esisterebbe una valutazione del tutto restrittiva delle disposizioni da parte del Ministero del tesoro, che in particolare vedrebbe l'applicazione di tale coefficiente limitatamente ai periodi successivi al decimo anno; mentre il Ministero del lavoro al contrario valuta che l'applicazione di tale agevolazione debba essere riconosciuta, una volta superata la soglia di dieci anni, all'intero periodo di esposizione;

considerando infine che al riguardo il Ministero del lavoro ha inviato nei giorni

scorsi una nota in tal senso al Presidente del Consiglio del ministri,

impegnano il Governo

a dare immediata e concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge n. 257 del 1992 indipendentemente dall'epoca della prestazione lavorativa soggetta al rischio amianto.

(7-00128)

« Muzio, Carcarino, Sestero Gianotti, Lento ».

Le Commissioni all'unanimità consentono.

Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS), illustrando la risoluzione di cui è firmatario, ricorda l'*iter* travagliato della legge n. 257 del 1992. Osserva che l'articolo 13 non è mai stato applicato a causa di un contenzioso insorto, in relazione alla sua interpretazione, tra il Ministero del lavoro e il Ministero del tesoro. Il Ministero del lavoro ha fornito del comma 8 dell'articolo 13 una interpretazione estensiva, mentre il Ministero del tesoro tende a dare un'interpretazione restrittiva che non è conforme allo spirito della legge.

Il deputato Angelo MUZIO (gruppo di rifondazione comunista), illustrando la risoluzione di cui è firmatario, osserva che non soltanto il comma 8 dell'articolo 13 non è stato finora applicato, in quanto una vicenda analoga riguarda il comma 7. Quanto alla interpretazione del comma 8 da parte del Ministero del tesoro, osserva che questa appare ingiustificatamente restrittiva e mira ad applicare, a fini pensionistici, il coefficiente di rivalutazione soltanto per i periodi eccedenti i dieci anni. Con la legge 257 del 1992 l'Italia si è avviata verso l'esclusione totale dell'amianto dai processi produttivi. A causa della chiusura del settore sono stati quindi individuati ammortizzatori sociali per i lavoratori del comparto. Si deve però tener presente che quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 13 non rientra nel concetto di ammortizzatori sociali, poiché tali misure sono stabilite in favore dei lavoratori che, indipendentemente dalla lunghezza del periodo di esposizione al rischio dell'amianto e dall'epoca in cui tale posizione si è verificata sono soggetti al pericolo di malattie oncologiche. In altre parole, i commi 7 e 8 dell'articolo 13 costituiscono una presa d'atto del carattere gravemente e pesantemente usurante del lavoro svolto in condizioni di esposizione ai rischi dell'amianto. L'interpretazione formulata dal Ministero del tesoro di tali disposizioni non tiene conto di questa considerazione; pertanto i lavoratori che sono stati sottoposti a quei rischi hanno diritto al beneficio previsto dal comma 7 indipendentemente dalla durata del periodo di esposizione. Occorre tener presente che le malattie oncologiche possono avere periodi di latenza ventennali o trentennali, quindi si dovrebbe disporre l'applicazione del beneficio previsto dalla legge indipendentemente dall'epoca della prestazione lavorativa soggetta al rischio amianto.

Il deputato Gianfranco ALIVERTI (gruppo della DC), pur condividendo le osservazioni formulate dal deputato Muzio, osserva che sarebbe ora preferibile che le Commissioni si pronuncino solo sulla risoluzione n. 7-00124, considerato che sulla applicazione del comma 8 dell'articolo 13 vi è già un'intepretazione, largamente condivisa, del Ministero del lavoro. Tale disposizione quindi può essere in breve tempo applicata. In alternativa all'approvazione della risoluzione n. 7-00124 si dovrebbe ipotizzare la presentazione di una proposta di legge di interpretazione autentica o, ma questa via non sembra preferibile, di modifica dell'articolo 13. L'approvazione di una tale proposta consentirebbe l'efficacia immediata dell'interpretazione in essa contenuta.

Il deputato Aldo REBECCHI (gruppo del PDS) osserva che la legge n. 257 del 1992 è stata finora completamente disattesa e ricorda che già da tempo è stata presentata una mozione per la discussione

dell'argomento in Assemblea. Chiede al rappresentante del Governo se vi sia l'intenzione di procedere alla sua applicazione in quanto non è soltanto l'articolo 13 che finora non ha esplicato la sua efficacia, ma vi sono anche altre disposizioni, come l'articolo 4, che sono rimaste prive di effetto.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità Luciano AZZOLINI fa presente al deputato Rebecchi che la Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto prevista dall'articolo 4 è stata già istituita presso il Ministero della sanità ed inoltre concluderà entro il 9 febbraio i compiti assegnati dall'articolo 5 della legge sull'amianto.

Il deputato Aldo REBECCHI (gruppo del PDS) osserva che anche i commi 6 e 9 dell'articolo 14 non sono stati finora applicati. Invita il Presidente ad ottenere da parte del Ministero dell'industria, chiarimenti in ordine alla futura applicazione della legge sull'amianto.

Il deputato Marco CELLAI (gruppo del MSI-destra nazionale), sottolinea la necessità che le Commissioni approvino la risoluzione 7-00124, considerato che l'obiettivo che con essa si vuol conseguire è quello di fornire un'interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 13 della legge 257 e quindi di permettere l'immediata operatività di una disposizione stabilita in favore dei lavoratori sottoposti ai rischi da amianto.

Il sottosegretario di Stato per la sanità Luciano AZZOLINI, alla luce del dibattito finora svoltosi, ritiene di condividere le osservazioni del collega Aliverti ed è quindi favorevole all'approvazione della risoluzione Strada 7-00124.

Il Presidente Agostino MARIANETTI fa presente che un'approvazione unanime della risoluzione 7-00124 da parte delle Commissioni costituirebbe un elemento ineludibile per il Governo. Il problema dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 13 potrà essere preso in considerazione dalle Commissioni ai fini della valutazione di ulteriori interventi. Quanto alla richiesta avanzata dal deputato Rebecchi, osserva che il superamento dell'attuale situazione di sostanziale disapplicazione della legge 257, potrebbe essere valutato a titolo di premessa nell'ambito della risoluzione. Se vi saranno specifiche iniziative che riguardino la competenza della X Commissione, sarà sua cura attivare un approfondito confronto con il Ministero dell'industria.

Il deputato Angelo MUZIO (gruppo di rifondazione comunista) concorda con l'osservazione del Presidente Marianetti relativa all'opportunità di procedere ad un'approvazione unanime del testo all'ordine del giorno. Propone che la risoluzione 7-00124 sia modificata inserendo il secondo capoverso contenuto nella risoluzione 7-00128; propone inoltre che al dispositivo si aggiungano, infine, le seguenti parole: « indipendentemente dall'epoca della prestazione lavorativa soggetta al rischio amianto ».

Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) non condivide le osservazioni svolte dal collega Muzio nel merito del comma 7 dell'articolo 13 ed anzi ritiene che tale interpretazione contraddica lo spirito della stessa legge.

Osserva inoltre che in realtà l'articolo 13 prevede già che il beneficio dell'applicazione del coefficiente dell'1,5 a fini pensionistici sia esteso ai lavoratori di aziende dismesse o fallite e che, quindi, abbiano già da tempo cessato l'attività lavorativa nel settore dell'amianto.

Il deputato Angelo MUZIO (gruppo di rifondazione comunista), replicando alle osservazioni del deputato Strada, fa presente che le strutture deputate al calcolo del trattamento pensionistico procedono in base ad interpretazioni non conformi alla lettera della legge. Propone quindi che il secondo capoverso della risoluzione 7-00128 sia inserito, dopo il primo capo-

verso, nella premessa della risoluzione 7-00124, che intende sottoscrivere qualora tale proposta sia approvata.

Il deputato Renato STRADA (gruppo del PDS) accetta di modificare nel senso proposto dal deputato Muzio la risoluzione 7-00124 di cui è firmatario. Osserva inoltre che, in successive occasioni, le Commissioni potranno ulteriormente riunirsi ai fini della verifica dell'applicazione della legge n. 257, e quindi anche della disposizione contenuta nel comma 7 dell'articolo 13.

Le Commissioni approvano quindi la risoluzione Strada ed altri n. 7-00124, nel testo modificato che risulta del seguente tenore:

« La X e XII Commissione,

considerato che la legge n. 257 del 1992 stabilisce la riconversione e la dismissione dell'utilizzazione dell'amianto nel nostro Paese entro il mese di aprile 1994, all'uopo prevedendo una serie di misure agevolative per le imprese e di sostegno ai lavoratori;

considerato che il comma 7 dell'articolo 13 della legge prevede, per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti da aziende utilizzatrici o di estrazione d'amianto che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione a questo rischio, che il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria per il periodo di provata esposizione a lavorazioni di amianto sia moltiplicato per il coefficiente 1,5;

considerato in particolare che l'articolo 13 comma 8 della legge prevede l'applicazione di un coefficiente di 1,5 di rivalutazione, ai fini delle prestazioni pensionistiche, dei periodi a rischio d'amianto, vissuti dal lavoratore, fin dal primo giorno allorquando vengano superati i 10 anni di esposizione;

valutato che il ritardo nel varo delle disposizioni attuative di tale articolo incide nella fase più delicata e strategica per la riconversione dell'amianto da realizzarsi, a termine di legge, entro il 30 marzo 1994, poiché le aziende dovranno aver messo industrialmente e commercialmente a punto tecnologie, impianti e prodotti alternativi entro il 1993;

considerato che, in previsione dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 comma 8, le aziende del settore hanno già avviato le procedure per la messa in mobilità, a partire da gennaio '93, di oltre 1200 lavoratori del settore;

apprendendo che esisterebbe una valutazione del tutto restrittiva di tale disposizione da parte del Ministero del Tesoro, che vedrebbe l'applicazione di tale coefficiente limitatamente ai periodi successivi al decimo anno; mentre il Ministero del Lavoro al contrario valuta che l'applicazione di tale agevolazione debba essere riconosciuta, una volta superata la soglia dei dieci anni, all'intero periodo di esposizione;

considerando infine che il Ministero del Lavoro ha inviato nei giorni scorsi una nota in tal senso al Presidente del Consiglio dei ministri,

impegnano il Governo

a dare immediata e concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 13 comma 8 della legge n. 257 del 1991, secondo l'interpretazione fornita in tal senso dal Ministero del Lavoro ».

(7-00124) « Strada, Armellin, Marianetti, Aliverti, Cellini, Ferrauto, Ennio Grassi, Scalia, Vannoni, Corsi, Fronza Crepaz, Saretta, Perani, Garavaglia, Patria, Galli, Giannotti, Cellai, Muzio, Carcarino, Sestero Gianotti, Lento ».

La seduta termina alle 17,20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

In sede consultiva, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 2, del regolamento.

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 8,50. — Presidenza del Presidente Adriano CIAFFI. — Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Giovanni Angelo Fontana, il sottosegretario di Stato per la difesa Dino Madaudo e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Florindo D'Aimmo.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18, recante misure urgenti in materia di affitti agrari (2170).
(Parere all'Assemblea).

Il Presidente Adriano CIAFFI fa presente che con il provvedimento in esame il Governo ha reiterato il precedente decreto-legge n. 458 del 1992, decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale. La finalità del provvedimento rimane quella di evitare che un rilevante numero di coltivatori diretti subisca le conseguenze sfavorevoli dovute alla scadenza dei contratti di affitto avvenuta in data 11 novembre 1992, secondo quanto disposto dall'articolo 2, lettera *a)*, della legge di riforma dei contratti agrari n. 203 del 1982. La Commissione Affari costituzionali, esaminando il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 458 del 1992 in sede consultiva ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 2, del regolamento, aveva espresso parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione; in sede di esame di merito poi, aveva altresì espresso parere favorevole valutando positivamente la soppressione, operata dalla Commissione competente per il merito, dell'articolo 4 del decreto-legge con cui si prevedevano norme configuranti il rischio di una compressione dell'autonomia contrattuale in materia societaria e di un eccessivo frazionamento della proprietà. Tali disposizioni non sono state reiterate con il provvedimento in esame. Pertanto propone di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di necessità e di

urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (Approvato dal Senato) **(2156).**
(Parere all'Assemblea).

Il relatore Amedeo ZAMPIERI (gruppo della DC) fa presente che il provvedimento in esame reitera precedenti decreti-legge decaduti per decorrenza del termine costituzionale; esso mira ad evitare il divario retributivo tra i sottufficiali delle Forze armate e il trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, perequato nei confronti del corrispondente personale di polizia con la legge n. 216 del 1992. Ritenendo esistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, propone quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 10, recante modifica della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168 (2144).
(Parere all'Assemblea).

Il relatore Amedeo ZAMPIERI (gruppo della DC) osserva che l'esistenza dei presupposti di necessità e di urgenza è insita nella materia oggetto del provvedimento in esame; infatti, vi è un generale consenso sull'opportunità di una riforma in merito che valorizzi le esperienze acquisite nei limiti in cui esse sono state ritenute utili per le categorie produttive nonché compatibili con il libero mercato. Pertanto, in relazione alla necessità di superare le controversie in atto e di conferire certezza ai rapporti pregressi tra imprese ed enti, anche ai fini della redazione dei bilanci societari, propone di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (2162).
(Parere all'Assemblea).

Il relatore Enzo BALOCCHI (gruppo della DC) fa presente che il provvedimento in esame prevede disposizioni tributarie la cui necessità e urgenza è insita nella natura stessa della materia. Propone pertanto di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, pur esprimendo perplessità per il carattere « alluvionale » e caotico del contenuto normativo del disegno di legge n. 2162, le cui disposizioni risultano inoltre di difficile interpretazione.

Il deputato Paolo DE PAOLI (gruppo del PSDI) condivide la critica espressa dal relatore, osservando che esse assumono ancor più rilievo atteso che il provvedimento in esame prevede tra l'altro norme fiscali molto importanti. Esprime inoltre disappunto per il fatto che in una recente

trasmissione televisiva il ministro delle finanze abbia lamentato il ritardo del Parlamento nella conversione del disegno di legge in esame, affermando che quest'ultimo sarebbe stato risolutivo di molte questioni; tale provvedimento è invece stato presentato dal Governo soltanto il 23 gennaio scorso.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 15, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica (2161).
(Parere all'Assemblea).

Il relatore Raffaele TISCAR (gruppo della DC) fa presente che il provvedimento in esame reitera il precedente decreto-legge n. 452 del 1992; esso trova giustificazione nell'esigenza imposta da accordi raggiunti in sede comunitaria in conseguenza della procedura di infrazione avviata dalla Commissione delle Comunità Europee del 31 maggio 1991, di provvedere alla liquidazione della REL S.p.A. istituita con la legge n. 63 del 1992. Il provvedimento in esame risponde altresì all'esigenza, anch'essa conseguente ad accordi internazionali, di provvedere alla capitalizzazione della SGS-THOMSON che nell'ambito del settore dell'elettronica costituisce il nucleo di ricerca e operativo di gran lunga più importante nel mercato europeo. Propone pertanto di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (2133).
(Parere all'Assemblea).

Il Presidente Adriano CIAFFI, riferendo in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame prevede misure per il settore della sanità riguardanti: la determinazione delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per il 1991; l'estensione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto n. 2440 del 1923, come sostituito da ultimo dall'articolo 6 del decreto-legge n. 65 del 1989, convertito nella legge n. 155 del 1989; il divieto di esecuzione forzata nei confronti delle unità sanitarie locali nei limiti dei fondi necessari a garantire il pagamento degli stipendi e di quelli a destinazione vincolata, necessari per l'erogazione di servizi sanitari; la determinazione del contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per gli anni 1980-1985 ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 833 del 1978. L'urgenza e la necessità di tali disposizioni derivano dall'esigenza di garantire il minimo indispensabile per gestire il settore sanitario. Propone pertanto di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, confermando il deputato Frasson quale oratore per l'Assemblea.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi (2169).
(Parere all'Assemblea).

Il Presidente Adriano CIAFFI, riferendo in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame reitera il pre-

cedente decreto-legge n. 457 del 1992 decaduto per mancata conversione nel termine costituzionale. Esso, integrando le disposizioni della legge n. 95 del 1979, ammette tra i presupposti soggettivi, necessari ai fini della procedura di amministrazione straordinaria di un'impresa insolvente, anche l'esistenza di un indebitamento nei confronti dello Stato da parte di enti pubblici o società a partecipazione pubblica, conseguente a decisioni degli organi comunitari. Propone quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il deputato Paolo DE PAOLI (gruppo del PSDI) dichiara il suo voto di astensione.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, confermando il deputato Frasson quale relatore per l'Assemblea.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall'INPS (2134).
(Parere all'Assemblea).

Il relatore Paolo DE PAOLI (gruppo del PSDI) fa presente che il provvedimento in esame reitera precedenti decreti-legge, decaduti per mancata conversione nel termine costituzionale. Esso disciplina la rivalutazione delle pensioni dei fondi speciali di previdenza sostitutivi ed integrativi gestiti dall'INPS, liquidati con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 per talune categorie indicate dall'articolo 1. Pertanto propone di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La seduta termina alle 9,10.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 9,10. — Presidenza del Presidente Adriano CIAFFI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Claudio Lenoci.

Disegno di legge:
Modifiche alla legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (1980).

(Esame, abbinamento della proposta di legge n. 1696 e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Il relatore Pietro SODDU (gruppo della DC) fa presente che la materia oggetto del disegno di legge n. 1980 è stata già esaminata in occasione della presentazione di un precedente decreto-legge, n. 380 del 1992, recante disposizioni per le riorganizzazione dei turni elettorali. Tale decreto-legge è stato presentato in prossimità dello svolgimento delle elezioni amministrative a Varese e a Monza, il che ha scatenato un'aspra polemica politica, e non è stato convertito, essendo stato respinto dalla Camera nella seduta del 9 ottobre 1992; tuttavia il suo contenuto, che prevedeva la riduzione degli attuali quattro turni elettorali a due, era condiviso da tutti i gruppi. Analogamente il disegno di legge in esame prevede che gli attuali quattro turni elettorali vengano ridotti a due da svolgersi uno in primavera e l'altro in autunno sia per il rinnovo degli organi elettivi locali conseguente alla normale scadenza del mandato sia per il rinnovo anticipato dovuto a motivi diversi dalla normale scadenza. Si tratta di un'apprez-

zabile razionalizzazione delle tornate elettorali, idonea a garantire una maggiore snellezza delle procedure. Propone inoltre di sopprimere al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame le parole: « i consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni 5 anni », in quanto si tratta di una disposizione già presente nella legislazione vigente, nonché di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1. All'articolo 2, comma 1, propone di sostituire le parole: « quinquennio di carica » con la parola: « mandato » e all'articolo 4, comma 1, propone di sostituire le parole: « compiuto quinquennio di carica » con le parole: « fine mandato ». Osserva inoltre che in taluni comuni si dovrebbero svolgere le elezioni amministrative nel marzo prossimo; poiché la riforma elettorale degli enti locali sta per concludere il suo *iter*, ritiene che il rinnovo delle amministrazioni sciolte dovrebbe essere rinviato in modo da consentire che esso si svolga secondo la nuova normativa. Sarebbe pertanto opportuno inserire nel testo del provvedimento in esame una norma in tal senso.

Il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi) propone di richiedere l'inserimento immediato all'ordine del giorno dell'Assemblea del disegno di legge in esame.

Il Presidente Adriano CIAFFI fa presente che soltanto quando la Commissione avrà terminato l'esame del disegno di legge n. 1980, sarà possibile chiedere che esso venga inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea. Inoltre fa presente che il 7 febbraio prossimo dovrebbero svolgersi ad Isernia le elezioni comunali e che è stato proposto dalla Rete un ricorso al Consiglio di Stato, che deciderà il 5 febbraio prossimo, avverso la decisione del TAR del Molise che, su ricorso di altre liste, ha escluso la lista della Rete medesima dalle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di quella città. Si tratta di considerare questa ipotesi nel caso di introduzione di una norma che operi il rinvio del turno elettorale del 28 marzo prossimo.

Il deputato Carlo TASSI (gruppo del MSI-destra nazionale) condivide la proposta formulata dal relatore di sopprimere il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Non concorda invece sulla proposta, formulata sempre dal relatore, di inserire una norma che rinvii il rinnovo delle amministrazioni scadute o sciolte in modo da consentire lo svolgimento delle nuove elezioni secondo le disposizioni della riforma elettorale degli enti locali in corso di approvazione. Quest'ultima, infatti, come il disegno di legge in esame, una volta terminato l'esame da parte della Camera, dovranno essere esaminate dall'altro ramo del Parlamento che potrebbe addurre modifiche, per cui non è possibile prevedere i tempi di conclusione dell'*iter* legislativo.

Il Presidente Adriano CIAFFI, essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame al termine della riunione del Comitato dei nove per l'esame degli emendamenti alle proposte di legge n. 72 ed abbinate prevista per le ore 15. Sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle 9,25, è ripresa alle 15,45).

Il deputato Carlo TASSI (gruppo del MSI-destra nazionale) fa presente di avere presentato e una proposta di legge, la n. 1696, di contenuto analogo a quello del disegno di legge n. 1980, a cui ritiene debba essere abbinata.

La Commissione delibera di abbinare la proposta di legge n. 1696 al disegno di legge n. 1980.

Il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi) ricorda che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 380 del 1992, non convertito in quanto respinto dalla Camera nella seduta del 9 ottobre 1992, tutti i gruppi parlamentari avevano condiviso le disposizioni di tale provvedimento auspicando la presentazione di un disegno di legge ordinaria che ne riprendesse il contenuto, e assicurando che, se tale eventualità si

fosse verificata, sicuramente l'approvazione sarebbe stata molto celere. Il suo gruppo è favorevole alla riduzione dei turni elettorali a due nonché alla proposta formulata dal relatore di sostituire al comma 1 dell'articolo 2 le parole: « quinquennio di carica » con la parola « mandato » e di sostituire al comma 1 dell'articolo 4 le parole: « compiuto quinquennio di carica » con le parole: « fine mandato ». Il disegno di legge n. 1980 avrebbe dovuto essere esaminato immediatamente: qualora si dovesse addivenire alla conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 1980 e della abbinata proposta di legge entro stasera, chiede al Presidente di sollecitarne l'inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea per domani o al più tardi per mercoledì della prossima settimana.

Il deputato Luigi ROSSI (gruppo della lega nord) fa presente che il suo gruppo non condivide il contenuto del disegno di legge n. 1980, ritenendo che le elezioni che dovrebbero svolgersi nel prossimo mese di marzo non debbano essere rinviate attraverso disposizioni che dispongono per il passato.

Il deputato Diego NOVELLI (gruppo del movimento per la democrazia: la Rete) fa presente che il gruppo della Lega Nord, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 380 del 1992, si dichiarò contrario al rinvio delle elezioni già indette a Varese, in quanto esso veniva disposto con decreto-legge, affermando che sarebbe stato invece favorevole qualora il Governo fosse intervenuto sulla stessa materia con un disegno di legge ordinario. Ritiene assurdo che ora, nell'imminenza dell'approvazione di una riforma elettorale, si consenta lo svolgimento delle elezioni previste per il prossimo mese di marzo secondo le norme attualmente vigenti. Pertanto ritiene che per le elezioni non ancora indette si debba disporre il rinvio.

Il deputato Francesco D'ONOFRIO (gruppo della DC) condivide il contenuto del disegno di legge n. 1980, sottolineando che, se esso venisse approvato dal Parlamento in tempo utile, sarebbe possibile rinviare lo svolgimento delle elezioni previste per marzo e non ancora indette. In tal modo si eliminerebbe il turno elettorale di marzo che verrebbe accorpato con quello di maggio-giugno. Ciò avrebbe una conseguenza positiva importante: oggi o domani verrà approvato dalla Camera il progetto di legge sulla riforma elettorale degli enti locali, che passerà quindi all'esame del Senato; se non venisse eliminato il turno elettorale di marzo, l'altro ramo del Parlamento potrebbe sentirsi pressato dall'imminente scadenza elettorale di marzo e potrebbe quindi effettuare un esame affrettato al fine di consentire che le elezioni previste per marzo si possano svolgere secondo le nuove norme.

Il deputato Carlo TASSI (gruppo del MSI-destra nazionale) ritiene che i due turni previsti dal disegno di legge n. 1980 dovrebbero cadere in periodi diversi: infatti, quello previsto per il periodo tra il 15 maggio ed il 15 giugno cade in periodo di esami scolastici, mentre quello previsto per il periodo tra il 15 novembre ed il 15 dicembre risulta inopportuno perché in taluni Paesi comporterebbe problemi derivanti da ragioni di carattere climatico. Sarebbe preferibile quindi prevedere per il primo turno elettorale il mese di maggio e per il secondo quello di novembre. Avverte di avere presentato un emendamento in tal senso. Ricorda inoltre che nel febbraio del 1991 il suo gruppo aveva proposto la riduzione dei turni elettorali a due e che tale proposta non venne condivisa dall'allora ministro dell'interno. Aggiunge che il disegno di legge in esame dovrebbe disporre anche per le elezioni regionali e circoscrizionali e che sarebbe preferibile prevedere un periodo di due mesi invece che di un mese per lo svolgimento delle elezioni. Fa presente infine che il suo gruppo è contrario al rinvio delle elezioni che dovrebbero svolgersi a marzo secondo la normativa vigente, in quanto dovrebbe essere rispettato un fondamentale principio giuridico, cioè il principio per cui *tempus regit actum* che ora si tenta di travolgere per tutelare malcelati interessi di varia natura.

Il deputato Francesco D'ONOFRIO (gruppo della DC) si dichiara favorevole all'estensione delle norme previste dal disegno di legge in esame alle elezioni dei consigli circoscrizionali, mentre è contrario ad una eventuale estensione alle elezioni regionali, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il quinto comma dell'articolo 126 della Costituzione.

La Commissione delibera di scegliere come testo base il disegno di legge n. 1980 e passa quindi all'esame dell'articolo 1 a cui sono riferiti i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'emendamento 1. 1, dopo la parola: comunali *aggiungere le seguenti:* regionali o circoscrizionali.

0. 1. 1. 1.

Tassi.

All'emendamento 1. 1, sostituire le parole: tra il 15 maggio ed il 15 giugno *con le seguenti:* tra il 1° ed il 30 maggio. *Sostituire altresì le parole:* tra il 15 novembre ed il 15 dicembre *con le seguenti:* tra il 1° ed il 30 novembre.

0. 1. 1. 2.

Tassi.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni ».

1. 1.

Il Relatore.

Il relatore Pietro SODDU (gruppo della DC) si dichiara contrario al subemendamento Tassi 0. 1. 1. 1, in quanto lesivo dell'autonomia regionale, e favorevole al subemendamento Tassi. 0. 1. 1. 2.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno Claudio LENOCI si dichiara contrario all'emendamento Tassi 0. 1. 1. 1; manifesta perplessità sul subemendamento Tassi 0. 1. 1. 2, in quanto il periodo intercorrente tra il 15 maggio e il 15 giugno è stato previsto nel testo presentato dal Governo per evitare che le elezioni locali si svolgessero nel corso dell'anno scolastico.

Dopo che il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi) ha ipotizzato di sostituire il periodo 15 maggio-15 giugno, previsto dall'articolo 1, con il periodo 1° maggio-15 giugno, il Presidente Adriano CIAFFI propone di riformulare il subemendamento Tassi 0. 1. 1. 2 nel modo seguente:

All'emendamento 1. 1 sostituire le parole: tra il 15 maggio ed il 15 giugno *con le seguenti:* tra il 15 aprile ed il 15 giugno *e sostituire altresì le parole:* tra il 15 novembre ed il 15 dicembre *con le seguenti:* tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre.

Il deputato Carlo TASSI (gruppo del MSI-destra nazionale) accoglie la proposta del Presidente, riformulando conseguentemente il suo subemendamento 0. 1. 1. 2.

Contrari il relatore ed il Governo, la Commissione respinge il subemendamento Tassi 0. 1. 1. 1.

Favorevoli relatore e Governo, la Commissione approva il subemendamento Tassi 0. 1. 1. 2, come riformulato; approva quindi l'emendamento del relatore 1. 1 come modificato dal subemendamento approvato.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 2, cui è riferito il seguente emendamento:

Al capoverso dell'articolo 2 sostituire le parole: dal compimento del quinquennio in carica *con le seguenti:* dalla scadenza del mandato.

2. 1.

Il Relatore.

Dopo che il Governo ha espresso parere favorevole, la Commissione approva l'emendamento 2. 1 del relatore.

Il Presidente Adriano CIAFFI fa presente che, essendo stato modificato l'articolo 1 per quanto riguarda i periodi previsti per i due turni elettorali, occorrerebbe modificare altresì all'articolo 2 il periodo 15 marzo-15 settembre, prevedendo una anticipazione di almeno un mese.

Il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi) ipotizza la possibilità di sostituire le parole previste all'articolo 2: « rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre » con le parole « sessanta giorni prima ».

Dopo che il Presidente Adriano CIAFFI ha ritenuto preferibile prevedere una data fissa, il deputato Paolo DE PAOLI (gruppo del PSDI) fa presente che, a seguito della modifica delle date previste per lo svolgimento dei turni elettorali, dovrebbero essere modificate altresì le norme sulla durata massima della gestione commissariale.

Il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi) presenta quindi il seguente emendamento riferito all'articolo 2:

Al capoverso dell'articolo 2, sostituire le parole: entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre *con le seguenti:* entro il 15 febbraio ed entro il 15 agosto.

2. 2.

Ritiene peraltro opportuno, in vista del successivo esame in Assemblea, approfondire la possibilità di fare riferimento non a date fisse ma ad un periodo di sessanta giorni antecedente lo svolgimento delle elezioni.

La Commissione approva l'emendamento Boato 2. 2, nonché l'articolo 2 come modificato dagli emendamenti approvati. Passa quindi all'esame dell'articolo 3, cui è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

1. Sostituire il comma 4 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con il seguente:

« 4. Il rinnovo del consiglio nella ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge ».

2. Il comma 8 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

3. 1.

Boato, Giuliari.

Il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi), illustrando il suo emendamento 3. 1, osserva che ritiene la sostituzione del coma 4 dell'articolo 39 della legge n. 142 del 1990 una soluzione preferibile all'abrogazione prevista dal testo presentato dal Governo, per ragioni di chiarezza e completezza giuridica.

Il relatore Pietro SODDU (gruppo della DC) osserva che il primo periodo dell'emendamento Boato 3. 1 risulta già previsto nel testo del disegno di legge n. 1980 ed è quindi superfluo. Si rimette comunque al parere del Governo.

Favorevole il Governo, la Commissione approva l'emendamento Boato 3. 1. Passa quindi all'esame dell'articolo 4, cui sono riferiti i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'articolo 4, sostituire le parole: che scadono per compiuto quinquennio di carica nel secondo semestre del 1992, *con le*

seguenti: il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992.

Conseguentemente, sostituire la parola: quinquennale *con la seguente:* del mandato.

4. 1.

Il Relatore.

All'articolo 4 aggiungere il seguente comma:

Le date di scadenza elettorale per le amministrazioni provinciali, comunali e regionali tuttora in vigore, secondo le norme precedenti alla presente legge, sono escluse dall'applicazione di questo articolo. Pertanto restano fissate le scadenze stabilite entro il primo semestre del 1993.

4. 2.

Rossi Luigi, Maroni, Dosi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 7 giugno 1991, n. 182, sono state fissate per domenica 28 marzo 1993 sono rinviate ad una domenica compresa nel periodo 15 aprile-15 giugno, previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 182 del 1991, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Allo stesso turno sono parimenti riunviate le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Isernia già fissate per domenica 7 febbraio 1993.

4. 01.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

Le norme di cui ai precedenti articoli si applicano anche per il rinnovo dei consigli per i quali non siano già stati convocati i comizi elettorali.

4. 02.

Il Relatore.

Il deputato Luigi ROSSI (gruppo della lega nord), illustrando il suo emendamento 4. 2, fa presente che il suo gruppo si è sempre dichiarato favorevole alla riduzione dei turni elettorali a due, ma sostiene che le amministrazioni sciolte nel secondo semestre del 1992 debbano essere rinnovate secondo le norme della legge vigente.

Il deputato Bruno LANDI (gruppo del PSI) esprime stupore per la presentazione dell'emendamento Rossi 4. 2, in quanto molti esponenti del gruppo della lega nord hanno recentemente dichiarato di auspicare che le elezioni previste per il prossimo mese di marzo potessero svolgersi secondo la nuova normativa.

Il deputato Luigi ROSSI (gruppo della lega nord) ribadisce che il suo gruppo si è sempre dichiarato favorevole alla riduzione dei turni elettorali, ma ritiene che le elezioni previste per il prossimo mese di marzo debbano essere disciplinate dalla normativa vigente.

Il deputato Carlo TASSI (gruppo del MSI-destra nazionale) dichiara il voto favorevole del suo gruppo all'emendamento Rossi 4. 2.

Il deputato Enzo BIANCO (gruppo repubblicano) osserva che, poiché il Parlamento sta per approvare la riforma elettorale, risulta incongruo consentire che le elezioni previste per il prossimo mese di marzo si svolgano in base alla vecchia normativa: ciò significa infatti permettere l'elezione di organi locali delegittimati. Annuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Rossi 4. 2.

Il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi) annuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Rossi 4. 2, il cui contenuto è in contrasto con la posizione assunta dal gruppo della lega nord in occasione dell'esame del decreto-legge n. 380 del 1992.

Il deputato Diego NOVELLI (gruppo del movimento per la democrazia: la Rete) annuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Rossi 4.2, sia per coerenza con le posizioni assunte nel corso dell'esame del decreto-legge n. 380 del 1992, sia perché il rinvio delle elezioni che dovrebbero svolgersi nel prossimo mese di marzo risponde ad una esigenza di razionalità e di intelligenza politica.

Il deputato Carlo TASSI (gruppo del MSI-destra nazionale) osserva che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 380 del 1992, tutti i gruppi si erano mostrati concordi sulla riduzione dei turni elettorali a due; altra questione è invece la proposta di rinvio delle elezioni che dovrebbero svolgersi a marzo, tanto più che attualmente non è possibile prevedere tempi certi in ordine alla conclusione dell'*iter* della riforma elettorale per gli enti locali. Pertanto dichiara il voto favorevole del suo gruppo all'emendamento Rossi 4.2, anche perché fa riferimento altresì alle elezioni regionali.

Favorevole il Governo, la Commissione approva l'emendamento del relatore 4.1. Contrari il relatore ed il Governo, la Commissione respinge l'emendamento Rossi 4.2; approva quindi l'articolo 4 come modificato dall'emendamento approvato.

Il deputato Vincenzo RECCHIA (gruppo del PDS) fa presente che il suo gruppo condivide il primo periodo dell'articolo aggiuntivo 4.01 presentato dal relatore; non condivide invece il secondo periodo. Infatti il rinnovo del consiglio comunale di Isernia costituisce una vicenda del tutto estranea al disegno di legge in esame. Tali elezioni dovrebbero svolgersi il 7 febbraio prossimo, ma è stato proposto dalla Rete un ricorso al Consiglio di Stato, che deciderà il 5 febbraio prossimo, avverso la decisione del TAR del Molise che, su ricorso di altre liste, ha escluso quella lista dalle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di quella città. La campagna elettorale è ormai iniziata da alcuni mesi; il Governo potrebbe riflettere per individuare una soluzione a tale questione, ma certamente, ora, in attesa di una pronuncia giurisdizionale, risulta inopportuna una decisione del Parlamento in merito.

Il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi) chiede che l'articolo aggiuntivo Soddu 4. 01 venga votato per parti separate. In tal caso voterebbe favorevolmente sulla prima parte e dichiarerebbe la sua astensione sulla seconda parte. Ritiene che occorra una riflessione su tale questione; essa potrebbe essere risolta nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea, in occasione del quale il Governo potrebbe presentare un suo emendamento.

Il relatore Pietro SODDU (gruppo della DC) dichiara di riformulare il suo articolo aggiuntivo 4.01, in modo da eliminare il secondo periodo.

Il deputato Luigi ROSSI (gruppo della lega nord) ritiene ingiustificato che si tenti di far coincidere la data delle elezioni con le decisioni assunte dalla maggioranza, in violazione delle leggi vigenti.

Il sottosegretario di Stato per l'interno Claudio LENOCI osserva che sul primo periodo dell'articolo aggiuntivo del relatore 4.01 tutti i gruppi avevano manifestato il loro assenso nel corso dell'esame del decreto-legge n. 380 del 1992, mentre per quanto riguarda il secondo periodo riguardante le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Isernia chiede che la Commissione non rimetta all'Assemblea la soluzione del relativo problema e che tenga conto che il Governo avrebbe difficoltà ad elaborare un emendamento al riguardo.

Il deputato Carlo TASSI (gruppo del MSI-destra nazionale) precisa che, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 380 del 1992, i gruppi avevano manifestato il loro assenso sulla riduzione dei turni elet-

torali, ma non sul rinvio delle elezioni previste per il prossimo marzo.

Il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi) presenta un subemendamento all'articolo aggiuntivo del relatore 4.01, il cui contenuto riprende quello del secondo periodo del testo originariamente formulato di tale articolo aggiuntivo. Esso è del seguente tenore:

All'articolo aggiuntivo del relatore 4.01 aggiungere alla fine il seguente periodo:

Allo stesso turno sono parimenti rinviate le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Isernia già fissate per domenica 7 febbraio 1993.

0. 4. 01. 1.

Il deputato Carlo TASSI (gruppo del MSI-destra nazionale) dichiara il suo voto contrario al subemendamento Boato 0.4.01.1.

Favorevole il Governo, la Commissione approva il subemendamento Boato 0.4.01.1.

Favorevole il Governo, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo del relatore 4.01, come modificato dal subemendamento approvato.

Il relatore Pietro SODDU (gruppo della DC) ritira il suo articolo aggiuntivo 4.02.

Dopo che il deputato Carlo TASSI (gruppo del MSI-destra nazionale) ha dichiarato il suo voto contrario e il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi) ha dichiarato il suo voto favorevole, la Commissione approva l'articolo 5.

Delibera quindi di dare mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1980 e nomina altresì il comitato dei nove, riservandosi il Presidente Adriano CIAFFI di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17,20.

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 15,30. — Presidenza del Vicepresidente Alfonso MARTUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Germano De Cinque.

Esame per il parere al Governo, a norma dell'articolo 143, comma 4, e dell'articolo 126, comma 3, lettera B) del Regolamento dello schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva CEE 89/667 in materia di società.

(Esame e conclusione).

Il relatore Luigi LUCARELLI (gruppo del PSI), illustrando lo schema di decreto legislativo in esame osserva che esso è volto a recepire nel nostro ordinamento la XII direttiva CEE in materia di società a responsabilità limitata con un unico socio.

Il principio a cui si ispira fondamentalmente il provvedimento in esame è quello di dare l'attuazione più rigorosa possibile della società unipersonale. Viene previsto infatti che il privilegio della limitazione della responsabilità non si può avere nel caso in cui una persona fisica sia socio unico di più società, nel caso in cui socio unico sia una persona giuridica o nel caso in cui si sia socio unico di una società per azioni.

In questa prospettiva, si è posto il problema se modificare o meno la nozione di società contenuta nel codice civile. Si è scelto in fine di lasciare invariato il testo dell'articolo 2247 del codice civile, limitandosi a modificare soltanto la rubrica di tale articolo. Parallelamente si è operato nel senso di effettuare modifiche ed integrazioni alle norme già esistenti, invece che creare un nuovo capo in cui riformulare integralmente la disciplina delle società unipersonali.

Entrando nel merito dello schema di decreto in esame, l'articolo 1, come già detto, si limita a modificare la rubrica dell'articolo 2247; attraverso tale modifica, si deduce che accanto alla società costituita mediante contratto, l'ordinamento riconosce anche la società costituita per atto unilaterale, pur non dettandone una specifica definizione.

L'articolo 2 contiene una modifica dell'articolo 2250 del codice civile ed ha essenzialmente lo scopo di rendere edotti i

terzi che vengono in contatto con una società personale della sua peculiare natura. L'articolo 3 modifica l'articolo 2475 del codice civile prevedendo in particolare, nel secondo comma, che la società a responsabilità limitata possa essere costituita con atto unilaterale; in tale ipotesi si afferma il principio che per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore.

Anche lo scopo dell'articolo 4, che inserisce un nuovo articolo 2475-*bis*, è fondamentalmente quello di consentire a chi venga in contatto con la società di conoscere in ogni momento la compagine sociale e quindi il regime della responsabilità. L'articolo 5 risponde invece alla esigenza di introdurre un obbligo, per il socio unico, di integrale versamento dei conferimenti al momento della costituzione o della sottoscrizione dell'aumento di capitale.

L'articolo 6 aggiunge alcuni commi all'articolo 2490 del codice civile, prevedendo che i contratti tra la società e l'unico socio devono essere trascritti nel libro delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione o risultare da atto scritto avente data certa. A proposito di tale articolo anticipa una proposta di modifica del secondo comma, per superare un'evidente incongruenza del testo.

L'articolo 7 contiene il meccanismo sanzionatorio in caso di mancato rispetto del regime di pubblicità. Nella perdita del privilegio della responsabilità limitata viene individuata la sanzione più adatta per il caso in cui il socio unico sia una persona giuridica o persona fisica socia unica di più società. La lettera *c)* di tale articolo appare inoltre meritevole di alcune modifiche lessicali, mentre non condivide la norma contenuta nella lettera *d)* che prevede una sorta di rinvio ricettizio che rischia di svuotare il contenuto della disciplina speciale. L'articolo 8 contiene infine una disposizione transitoria.

Alla luce di queste considerazioni, e riservandosi ulteriori chiarimenti al termine del dibattito, preannuncia la proposta che la Commissione si esprima in senso favorevole con osservazioni.

Il deputato Gianfranco ANEDDA (gruppo del MSI-destra nazionale) non concorda con l'osservazione del relatore relativa all'articolo 6, ritenendo che le due condizioni previste nel secondo comma di tale articolo debbano rimanere cumulative e non diventare alternative. La modifica suggerita dal relatore rappresenterebbe infatti una diminuzione delle garanzie per i terzi.

Si dichiara poi perplesso sul contenuto dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo. Ritiene infatti che il socio unico debba essere sempre, e non solo in taluni casi, responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociali. Si tratta infatti, a garanzia dei terzi, di far emergere la persona che agisce fuori dallo schermo societario. Altrimenti si consente che, nei fatti, una società di persone si possa travestire in una srl con l'unico obiettivo di ottenere una ingiustificata limitazione della responsabilità.

Il deputato Giovanni CORRENTI (gruppo del PDS) ritiene anzitutto che l'articolo 6 dello schema di decreto in esame contiene un riferimento che appare del tutto inappropriato all'articolo 2490 del codice civile. Si tratta, a ben vedere, di evitare che la novella da introdurre si inserisca in modo del tutto scoordinato con il sistema del codice.

In secondo luogo, considera poco chiaro il disposto della lettera *a)* dell'articolo 7 che sembrerebbe fare riferimento a due ipotesi tra loro non omogenee.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Germano DE CINQUE, nel condividere le osservazioni del relatore e lo schema di parere da lui preannunciato, fa presente che la *ratio* dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame è ispirata dalla volontà di tutelare i terzi nell'ipotesi di mancato rispetto dei meccanismi di pubblicità previsti dalla legge; è in questo quadro che va considerata anche la disposizione contenuta nella lettera *a)*.

Riguardo poi alle osservazioni emerse nel dibattito in ordine all'articolo 6, dichiara che il Governo è disponibile a valutare un eventuale orientamento della Commissione che vada nel senso di trasferire la materia ivi contenuta in un articolo 2490-*bis* del codice civile.

Nessun altro chiedendo di parlare, replica il relatore Luigi LUCARELLI (gruppo del PSI), il quale, con riferimento ai rilievi avanzati sull'articolo 6, riafferma la congruità delle osservazioni da lui svolte in precedenza, sottolineando in particolare che il punto centrale di tale articolo è rappresentato dall'esigenza di garantire la certezza della data.

Non condivide poi le perplessità che sono state avanzate in ordine dell'articolo 7. La società a responsabilità limitata, sia pure unipersonale, è pur sempre una società di capitali e non di persone. Sarebbe pertanto incoerente con l'impostazione del nostro codice voler costringere a far emergere in ogni caso l'identità del socio.

Ritiene invece condivisibile l'osservazione del deputato Correnti sull'opportunità di una diversa sistemazione nel codice delle materie contenute nell'articolo 6.

Alla luce di queste considerazioni, sottopone alla Commissione il seguente schema di parere:

La II Commissione permanente (Giustizia) esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

che, all'articolo 6, secondo capoverso, le parole « e non risultanti da atto scritto » siano sostituite dalle seguenti « o non risultanti da atto scritto » e che quanto previsto dall'articolo 6 si configuri quale autonoma disposizione del codice;

che, al capoverso dell'articolo 7, alla lettera *c)* siano soppresse le parole « compiutamente » e « ovvero », nonché sia soppressa l'intera lettera *d)*.

La Commissione approva infine il parere proposto dal relatore.

La seduta termina alle 16,30.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 16,30. — Presidenza del Vicepresidente Alfonso MARTUCCI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Germano De Cinque.

Proposte di legge:

MASTRANTUONO: Norme sull'ammissione in magistratura di membri laici, sulla istituzione di un biennio propedeutico per uditori giudiziari e sulla divisione dei ruoli fra magistratura giudicante ed inquirente (478).

(Parere della I e della V Commissione).

ANEDDA ed altri: Norme di attuazione del terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione (1764).

(Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e costituzione di un Comitato ristretto).

Il Presidente Alfonso MARTUCCI, relatore delle abbinate proposte di legge, dopo aver ricordato che nella seduta del 12 gennaio scorso la Commissione ha proseguito nell'esame preliminare del provvedimento considera opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto che potrà approfondire le tematiche in oggetto ed elaborare un testo unificato.

La Commissione delibera quindi la costituzione del Comitato ristretto.

Il Presidente Alfonso MARTUCCI si riserva la nomina dei componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Proposta e disegno di legge:

ROTIROTI ed altri: Disciplina dell'uso dei sistemi informativi personali (780).

(Parere della I e della IV Commissione).

PELLICANÒ ed altri: Disciplina delle banche dati personali ad elaborazione informatica e norme per la tutela degli individui in termini di riservatezza e diritto di informazione (983).
(Parere della I, della V, della VII, della IX, della X, della XI e della XII Commissione).
Tutela delle persone rispetto alla elaborazione informatica di dati personali (1526).
(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e costituzione di un Comitato ristretto).

Il Presidente Alfonso MARTUCCI ricorda che nella seduta del 2 dicembre 1992 il relatore ha svolto la relazione introduttiva e la Commissione ha deliberato di assumere come testo base per il proseguo dell'esame il disegno di legge presentato dal Governo.

Il relatore Enrico FERRI (gruppo del PSDI) richiama brevemente la relazione già svolta, ribadendo la necessità che la Commissione proceda ad un rapido esame del provvedimento.

Il deputato Gerolamo PELLICANÒ (gruppo repubblicano) osserva che con la presentazione, da parte del Ministro di grazia e giustizia, di un disegno di legge per la tutela delle persone rispetto all'elaborazione informatica dei dati personali, si è aperto un altro capitolo nella tormentata « storia » della legislazione italiana sul diritto di libertà informatica. Le origini di tale processo normativo devono necessariamente essere ricondotte al percorso iniziato, in materia, a livello comunitario.

Nel gennaio 1981 gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmarono una Convenzione per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione informatica dei dati personali. Tale convenzione – adottata dalla comunità europea a Strasburgo nel settembre 1980 – prevedeva, all'articolo 4 che, ciascuna parte, nell'ambito del proprio diritto interno, avrebbe adottato le misure necessarie per dare effetto ai principi fondamentali per la protezione dei dati. Tali misure dovevano essere adottate, al più tardi, al momento dell'entrata in vigore della convenzione stessa. In virtù di tali norme i paesi aderenti che non avevano ancora emanato un'apposita legislazione, furono tenuti a farlo. Tra di essi l'Italia che provvide a sottoscrivere la convenzione il 2 febbraio 1983, ma non poté ratificarla, mancando ancora la legislazione richiesta.

Il Parlamento italiano ratificò la convenzione con grave ritardo, cioè nel febbraio 1989 (con la legge n. 98 dello stesso anno). A tutt'oggi, nonostante l'approvazione di questa legge, l'Italia non è ancora riuscita a sanare l'inadempienza nei confronti della comunità europea, poiché ancora manca nel nostro ordinamento una regolamentazione della materia. Al contrario, i nostri *partners* europei hanno già da tempo adottato leggi per la protezione dei dati personali. Dunque, il coordinamento delle normative dei diversi paesi è essenziale per garantire i flussi internazionali dei dati, perché una nazione potrebbe rifiutarsi di comunicare informazioni verso altre che non garantiscono lo stesso livello di protezione.

Nel settembre 1990 vennero emanate una direttiva del Consiglio ed una dichiarazione della commissione della comunità europea, che confermavano i principi stabiliti nella convenzione del 1981.

La direttiva europea dovrà essere nuovamente elaborata. Infatti, la visione comunitaria risente dell'impostazione delle legislazioni più vecchie, presenti in alcuni paesi, che sono basate sulla necessità di un'autorizzazione specifica per la costituzione di qualsiasi banca dati. In tempi recenti, ci si è accorti che norme così limitative sono inapplicabili nell'area informatica diffusa e che non ha senso tentare di opporsi alla costituzione di un « potere informatico » derivante dalla conoscenza di informazioni dettagliate su un grande numero di soggetti.

È più utile stabilire obblighi di comportamento che possono valere per le diverse categorie di detentori di informazioni, con le necessarie distinzioni per

soggetti pubblici e privati, e con precisi meccanismi di garanzia per la libertà dei singoli.

È quindi evidente che la proposta di direttiva del Consiglio delle comunità europee concernente la protezione dei dati personali, formulata nel settembre del '90, deve essere necessariamente integrata da una serie di misure complementari e migliorata al fine di una precisa salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini alla luce del sempre più frequente ricorso all'uso di dati personali nelle varie sfere delle attività sociali ed economiche.

È quindi indispensabile approvare in tempi brevi una legge sulla riservatezza i cui contenuti mirino non già all'obiettivo di limitare la circolazione dei dati personali, bensì al fine di renderne trasparente la circolazione e di evitare la violazione dei diritti dei cittadini, impedendo ogni tipo di abuso.

Nel nostro paese manca una legislazione organica in materia di informatica. E non manca solo la normativa sulla riservatezza dei dati personali, ma siamo sempre in attesa di una legge sulla protezione del *software,* oltre che di norme penali sui reati informatici.

Tuttavia, esistono alcune disposizioni sulle banche dati, contenute, direi quasi nascoste, all'interno di alcune leggi attualmente vigenti. Ad esempio, la legge n. 121 del 1981 sull'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dispone che chi formi o già detenga una banca dati è tenuto a darne notizia al Ministro dell'interno; ma la norma non pone per questi soggetti alcun obbligo a restrizione circa la raccolta di dati, né alcun controllo sugli stessi o sul loro uso. Tale disposizione è quindi unicamente rivolta a consentire un censimento delle banche dati esistenti o in corso di formazione, pertanto, è chiaramente insufficiente con riguardo sia all'area protetta sia ai criteri di protezione.

C'è poi la legge n. 400 del 1988 che, nel riformare la Presidenza del Consiglio dei ministri, detta importanti disposizioni in materia di statistica, stabilendo alcuni princìpi fondamentali. Uno è che l'informazione statistica è un bene di tutti, cioè che tutti hanno il diritto di avere informazioni statistiche; un altro è la presenza di una Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, che vigila sul corretto impiego dei dati. È vietata la diffusione di dati individuali, che può violare il diritto di ogni cittadino alla riservatezza, ma è permesso far conoscere dati aggregati, assolutamente anonimi. Questa Commissione corrisponde alla figura del « Garante dei dati » prevista nella proposta di direttiva europea, ed anche nella proposta di legge da lui presentata in Parlamento, già dalla passata legislatura, e ripresentate in questa legislatura, nonché nell'attuale disegno di legge recentemente presentato dal ministro Martelli.

Altre norme che riguardano le banche dati sono presenti nell'ordinamento italiano: nelle leggi n. 142 del 1990 di riforma delle autonomie locali e n. 241 del 1990 sul nuovo procedimento amministrativo. Sono previsti, infatti, i collegamenti tra archivi di diversi enti al fine di acquisire d'ufficio e direttamente le notizie che riguardano i cittadini interessati ad un procedimento. Ma la proposta di direttiva europea vorrebbe limitare questi scambi di informazioni.

Per quanto riguarda poi le disposizioni relative alla trasparenza dell'amministrazione, sempre la legge n. 241 del 1990, consente l'accesso al cittadino alle notizie sui procedimenti che lo riguardano. Ma a proposito di tale norme è evidente una contraddizione: la legge n. 241 del 1990, nello stabilire le regole di trasparenza dell'attività amministrativa, afferma che un soggetto può venire a conoscenza di dati che riguardano altri soggetti, purché questo non violi il diritto alla riservatezza. Ma in Italia manca una legge sulla riservatezza, e quindi la disposizione è campata in aria !

Dunque, la mancanza di una normativa nazionale sulle banche dati e la tutela della riservatezza finisce con il rendere assurdo anche l'atto con il quale il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica della convenzione di Strasburgo del 1981.

Il problema della tutela della *privacy* dei cittadini è oggetto di discussione già da

parecchi anni, ma la regolamentazione giuridica della materia è agli inizi.

A livello politico-parlamentare la presa di coscienza della necessità di regolamentare la tutela della *privacy* si è fatta sentire fin dal 1981, ma, da allora, sia i progetti di legge predisposti, sia le Commissioni ministeriali insediate per analizzare il problema – ricordiamo il progetto della commissione Mirabelli insediata presso il Ministero di grazia e giustizia – sono rimasti lettera morta.

Ricorda che lui stesso, sin dalla passata legislatura, ha riproposto, con i dovuti aggiornamenti, alcuni dei princìpi contenuti nel progetto Mirabelli, ma il finire della legislatura non ha permesso l'inizio dell'*iter* parlamentare del provvedimento. Ha ripresentato lo stesso progetto di legge anche nella XI legislatura per sottolineare la volontà di non lasciare su di un piano del tutto teorico il problema della tutela della *privacy* dei cittadini.

Nello scorso mese di settembre il ministro Martelli ha presentato un disegno di legge per la tutela delle persone rispetto all'elaborazione informatica dei dati personali. Si tratta di un testo molto complesso ed in alcuni punti addirittura di difficile lettura a causa del rinvio che spesso si fa ad altre leggi indicandone solo gli estremi numerici senza specificarne i contenuti: è questo un esempio evidente che il mito del cittadino come destinatario del messaggio legislativo rimane un mito giuridico.

I princìpi contenuti nel disegno di legge si applicano a chiunque, fatta eccezione di chi (persona fisica) detiene i dati per fini personali e di chi (associazione) detiene i dati degli associati; ma non si applica altresì al CED del ministero degli interni e nemmeno alle banche dati pubbliche finalizzate alla protezione di interessi concernenti la difesa o la sicurezza dello Stato, la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico, la politica monetaria e valutaria dello Stato, il sistema dei pagamenti ed il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari.

Per quanto riguarda la « legittimità dell'elaborazione » il disegno di legge fa obbligo per la raccolta dei dati di richiedere il consenso dell'interessato, con l'ovvia esclusione di quei dati che sono provenienti da documenti conoscibili da chiunque, e dei dati raccolti nell'esercizio della professione giornalistica, ovvero a fini di studio, di ricerca o di statistica.

Sono inoltre previste alcune categorie particolari di dati, ossia i cosiddetti dati sensibili, per i quali viene richiesto il consenso scritto dell'interessato: si tratta di quei dati meritevoli di particolare tutela. Tuttavia, viene consentita la raccolta di tali dati, senza alcune formalità, alle pubbliche amministrazioni competenti in materia di immigrazioni (articolo 5, comma 4). Dubita che questa norma sia conforme alla Convenzione europea. Sarebbe stato sufficiente indicare – così come proposto nell'articolo 11, comma 4, della sua proposta di legge – che sono fatte salve le disposizioni di legge che abilitano alla raccolta e all'elaborazione informatica dei dati (sensibili) per motivi d'interesse pubblico.

Significativa appare invece l'inclusione nel testo dell'articolo 6 sui limiti all'utilizzabilità dei dati personali: si dispone che nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può avere per unico fondamento una elaborazione informatica di dati personali volta a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Analogamente a quanto previsto dalle altre legislazioni europee e dalla stessa Convenzione, il disegno di legge contiene princìpi relativi ai diritti dell'interessato: sono precisamente quelli compendiati nella formula del « diritto di libertà informatica ».

Sono poi disciplinate la diffusione e la comunicazione dei dati, nonché il trasferimento dei dati oltre frontiera.

L'intero capo VI del disegno di legge è dedicato alla figura del « Garante per la protezione dei dati ». Il Garante è destinato ad essere figura chiave della politica e del diritto dell'informatica in Italia, per gli ampi poteri a lui conferiti. Infatti, i nostri dati personali che sono contenuti nelle memorie elettroniche di amministra-

zioni locali, uffici sanitari, enti pubblici e privati, saranno finalmente sottoposti alla tutela di un garante.

Ritiene che, come precisato anche nella relazione alla sua proposta di legge, la figura del Garante dovrebbe svolgere una funzione di promozione e di garanzia della libertà informatica. Infatti esso dovrebbe tendere, più che a controllare le banche dati, a promuovere l'attività nella giusta dimensione; più che a sanzionare i comportamenti illeciti, a denunziarli alle autorità competenti. Credo che il Garante per l'informazione automatizzata dovrebbe essere scelto tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a giudici costituzionali (come detta l'articolo 135, comma 2 della Costituzione), e non, come afferma il disegno di legge del Governo, ai soli ex giudici costituzionali o a coloro che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidenti di sezione della Corte di Cassazione.

Nella proposta di legge da lui presentata, il diritto alla riservatezza è inteso come « libertà informatica », vale a dire, una nuova forma di libertà personale, che non è più la libertà negativa di rifiutare o di evitare l'uso di informazioni sulla propria persona, ma è divenuta la libertà positiva di esercitare un diritto di controllo sui dati riferiti alla propria persona, ma è divenuta la libertà positiva di esercitare un diritto di controllo sui dati riferiti alla propria persona, che siano già usciti dalla sfera della riservatezza per diventare elementi di un archivio elettronico pubblico o privato; insomma, un diritto di autotutela della propria « libertà informatica ». Ciò che pare più rilevante è intendere la libertà informatica in una triade di diritti, quali:

« attivo », che è quello di informare, nel senso di ricercare e di fornire l'informazione;

« passivo », che è quello di essere informati delle notizie di pubblico interesse;

« riflessivo », che è quello del diritto del cittadino ad informarsi su se stesso: cioè a controllare, a rettificare, a rifiutare di diffondere i propri dati personali inseriti in un archivio elettronico.

Reputa estremamente importante attuare, nel nostro Paese, una vera e propria « politica dei diritti dei cittadini »: una politica cioè che tenga conto soprattutto di quelli che sono i valori e le pretese giuridiche dei consociati nel rispetto di un autentico Stato di diritto qual'è il nostro e che deve anche divenire essenzialmente uno Stato dei diritti. Anche la disciplina giuridica del diritto alla riservatezza rientra in pieno in una « politica dei diritti »: è quindi necessario garantirlo e disciplinarlo.

Una legge sulla riservatezza, non deve limitare la circolazione delle informazioni, ma deve vietarne l'uso distorto, deve stabilire quali sono gli abusi e punirli. Essa, da un lato, deve vietare la diffusione non autorizzata di dati personali; ma, dall'altro, deve obbligare il detentore a renderli manifesti a chi ha il diritto di conoscerli. Oggi, in Italia, non esiste questo diritto, né quel dovere.

In conclusione, ritiene che il nostro Governo non debba recepire supinamente le direttive comunitarie, ma operare dinamicamente affinché tali direttive recepiscano anche gli interessi del nostro Paese, interessi che, in materia, non sono quelli di un orientamente restrittivo. Auspica pertanto che nelle sedi comunitarie l'Esecutivo sappia svolgere un necessario ruolo propulsivo.

Il deputato Giovanni CORRENTI (gruppo del PDS) fa anzitutto presente che sulla materia in esame il suo gruppo ha presentato una proposta di legge, che è in fase di assegnazione, e che sia augura possa essere quanto prima abbinata ai progetti oggi in esame.

Ritiene in secondo luogo che, per consentire un *iter* celere del provvedimento, debba fin d'ora prefigurarsi un passaggio alla sede legislativa.

Nel merito, deve osservare che l'orientamento del disegno di legge in esame in materia di sanzioni va in direzione contraria all'obiettivo, auspicato dai più, di

una forte depenalizzazione. Vengono infatti enunciati una serie di piccoli reati pretorili di cui non si avverte oggi l'esigenza.

Il deputato Remo GASPARI (gruppo della DC) sottolinea la necessità che il nostro Paese possa avere quanto prima una disciplina completa ed organica in materia informatica tenendo conto dell'esperienza avutasi negli altri paesi europei. In questa prospettiva, appare importante acquisire in particolare l'esperienza francese, che in materia appare essere quella più significativa e che molto probabilmente finirà con l'imporsi anche in sede comunitaria. È necessario, in questo quadro, ampliare l'ottica del provvedimento riferendosi allo sviluppo dei sistemi informatici in tutta la pubblica amministrazione.

Condivide inoltre l'osservazione del deputato Correnti sull'opportunità di rivedere il meccanismo sanzionatorio, così da favorire un necessario processo di depenalizzazione.

I deputati Ettore PAGANELLI (gruppo della DC) e Alfonso MARTUCCI (gruppo liberale), nel sollecitare un rapido *iter* del provvedimento, si dichiarano fin d'ora disponibili ad un suo passaggio alla sede legislativa.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Germano DE CINQUE sottolinea che il Governo è favorevole ad una piena attuazione della direttiva comunitaria in materia di sistemi informatici. Ciò nondimeno è disponibile, come richiesto da alcuni deputati, ad ampliare la documentazione relativa alle esperienze normative di altri paesi così da determinare il giusto equilibrio che dovrà improntare la disciplina del nostro sistema.

Si tratta di un tema di grande rilevanza e fondamentale non soltanto nel settore della giustizia. Ritiene giustificato il richiamo emerso nel dibattito a favore della depenalizzazione; si potrà affinare il testo in modo da ridurre il numero dei reati ed aumentare le sanzioni amministative.

Nel sottolineare che il Governo è aperto ai contributi migliorativi che verranno dalla Commissione, ritiene che, considerato il carattere tecnico della materia, sarebbe opportuno costituire un Comitato ristretto.

Si riserva infine di pronunciarsi in merito ad una eventuale richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

Il relatore Enrico FERRI (gruppo del PSDI), nel condividere l'esigenza di acquisire in materia tutta la documentazione disponibile, propone la costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione delibera quindi di istituire un Comitato ristretto.

Il Presidente Alfonso MARTUCCI si riserva la nomina dei componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17,40.

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 17,50. — Presidenza del Presidente Giuseppe GARGANI.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

Il Presidente Giuseppe GARGANI comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé riunitosi, ha deliberato all'unanimità il seguente calendario dei lavori per il periodo 2-5 febbraio 1993.

Martedi 2 febbraio:

ore 15 – Comitato ristretto:

Responsabilità disciplinare magistrati (1745, rel. Fumagalli Carulli):

Audizioni del Vice Presidente del CSM e dei Presidenti della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato

Audizione dei rappresentanti di ANM, Assoc. Magistrati della CdC e Ass. Magistrati amministrativi.

ore 18 – Comitato ristretto:

Reclutamento straordinario magistrati (475 e abb; rel. Martucci).

Mercoledì 3 febbraio:

ore 15,30 – Sede referente:

Riservatezza indagini penali (54 e abb., rel. Gargani)

Consigli giudiziari (944 e 1730, rel. Del Basso De Caro).

al termine – Sede consultiva:

Soppressione dell'ordine dei giornalisti (420-572-865, rel. Gargani).

al termine – Ufficio di Presidenza.

al termine – Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

Giovedì 4 febbraio:

ore 9,30 – Sede legislativa:

Misure antirazziali (2061, rel. Gaspari)

Età pensionabile magistrati (2120 rel. Martucci);

al termine – Sede referente:

Maltrattamento animali (432 e abb., rel. Pecoraro Scanio)

Delitti contro lo stato di famiglia (1855, rel. Diana);

ore 12,30 – Comitato ristretto:

Banche dati (78 ed abb. rel. Ferri).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 17,55.

PAGINA BIANCA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 15. — Presidenza del Presidente Gastone SAVIO.

Modifica del calendario dei lavori per il periodo 27-28 gennaio 1993.

Il Presidente Gastone SAVIO comunica la seguente modifica del calendario dei lavori per il periodo 27-28 gennaio 1993 che innnova il calendario approvato all'unanimità nella riunione del 21 gennaio 1993 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi:

Mercoledì 27 gennaio.

Ore 15 – Ex articolo 143, comma 2 - Audizione del Comandante del regolamento dei Carabinieri, del comandante della Guardia di finanza e del segretario generale della Difesa, sulle modalità di attuazione del nuovo modello di difesa per gli aspetti di rispettiva competenza.

Ore 17,30 – Sede referente - Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 469/1992, trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate e spese Golfo Persico (2156);

al termine Ufficio di Presidenza.

Giovedì 28 gennaio.

Ore 9,30 – Rappresentanza militare (1389, 1547, 1709 e 1991);

Norme in favore di militari caduti o infortunati (1412);

Riordino sanità militare (1463);

Dispensa ferma di leva (1242);

Riconoscimento servizio prestato in CRI ai fini della leva (1258);

Reclutamento e avanzamento sottufficiali (891, 1482 e 1582);

Estensione ai patrioti dei benefici combattentistici (1513).

Ore 11,30 – Ex articolo 143, comma 2, del regolamento - Audizione del ministro della difesa, Salvatore Andò, sui risultati dell'attività svolta dal Comitato di valuta-

zione della spesa, istituito presso il Ministero della difesa.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Antonio Viesti; del comandante generale della Guardia di finanza, generale Costantino Berlenghi; e del segretario generale del Ministero della difesa, generale Luciano Meloni, sulle prospettive e le modalità di attuazione del nuovo modello di difesa, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Il Presidente Gastone SAVIO richiama preliminarmente le finalità dell'audizione, che segue a quella del ministro della difesa e dei quattro capi di stato maggiore.

Il generale Luciano MELONI, segretario generale della difesa, richiama innanzitutto il piano di ristrutturazione dell'area tecnico-amministrativa della difesa, delineato dal suo predecessore nel giugno del 1990, che ritiene sostanzialmente immutato nelle sue direttrici di fondo, costituite da un processo di ritrutturazione dell'area centrale nonché dell'area tecnico-amministrativa. Da allora però si è proseguito lo studio di quel disegno, anche in relazione alla ridefinizione del modello nazionale di difesa indicato dal ministro, in particolare la riforma dei vertici, pervenendo a conclusioni che sono state già presentate sia allo stato maggiore della difesa sia alle tre forze armate. Dopo aver rilevato come la risposta sia stata sostanzialmente positiva, con l'intesa però di attendere la ristrutturazione dei vertici militari, ricorda che il disegno complessivo dei quattro gruppi di lavoro a tal fine predisposti dalla segreteria generale prevede la riduzione delle direzioni generali dalle attuali 19 a 15, e lo scioglimento di tutti gli uffici centrali, con una alternativa concernente l'ufficio centrale del bilancio, che potrebbe essere assorbito o posto alle dipendenze dello stato maggiore difesa. Il disegno tiene anche conto delle indicazioni della Corte dei conti nella relazione 1991.

Ricorda poi la commissione di valutazione della spesa militare, istituita dall'attuale ministro della difesa, che si è articolata in 14 gruppi di lavoro, e facente capo al capo di stato maggiore della difesa, al segretario generale, al professor Luca Meldolesi ed al generale Luigi Caligaris.

Passa quindi ad illustrare nelle sue linee fondamentali il progetto di ristrutturazione dell'area tecnico-industriale della difesa, che occupa oggi 22 mila persone, di cui 18 mila civili. Perché tale progetto possa realizzarsi occorrono due presupposti: il primo è costituito dal concretizzarsi di una effettiva ristrutturazione dell'area tecnico-amministrativa, ed il secondo dalla ridefinizione del comparto tecnico-industriale della difesa in ambito nazionale. Infatti, in questo secondo caso, siamo in presenza di una struttura certamente iperdimensionata e poco efficiente, per riformare la quale sarà necessario anche l'intervento del Comitato difesa-industria.

Ricorda quindi le precedenti esperienze di ristrutturazione dell'area tecnico-amministrativa della difesa, che decorrono dai primi anni settanta, con i piani RATID 1 e RATID 2, che prevedevano un deciso potenziamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, nonché il successivo ripensamento, conseguente alla mancanza di risorse finanziarie che ha dato origine nel 1983 al RATID 3, finanziabile con il bilancio ordinario. Il RATID 3 si limitava, infatti, all'attuazione di alcuni limitati provvedimenti finalizzati ad assicurare agli stabilimenti e arsenali un minimo livello di funzionalità.

I criteri dell'attuale ristrutturazione prevedono il progressivo trasferimento all'esterno dell'amministrazione di molte attività di produzione e manutenzione. Questo nuovo orientamento punta al risparmio di circa 300 miliardi (a.c.c. 1990) e prevede il taglio di circa cinquemila unità, in gran parte civili, a seguito della chiusura e ristrutturazione di arsenali e stabilimenti.

Ma tutto ciò, per realizzarsi, richiederà una forte volontà politica a sostegno di queste misure, non sono a livello di ese-

cutivo, ma soprattutto a livello parlamentare. Se tale volontà politica non si concretizzerà, si rimarrà solo a livello di pregevoli elaborazioni, che del testo si sono stratificate da vent'anni. A questo discorso occorre aggiungere una precisazione: se la ristrutturazione non va avanti, e non procede nel senso indicato, si corre il rischio di continuare a mandare a casa, tra prepensionamenti, licenziamenti e cassa integrazione, personale ad alta professionalità e qualificazione, attualmente impiegato presso l'industria nazionale, mantenendo invece in servizio personale di livello decisamente inferiore. L'intera materia dovrà essere verificata con le organizzazioni sindacali del settore, che hanno ben presente il problema.

Quanto al comitato difesa-industria, nel quale sono rappresentati tutti i dicasteri interessati alla politica industriale del Paese ed al commercio di materiali d'armamento, fa presente che attualmente si tratta di uno strumento profondamente ridisegnato in senso di maggiore snellezza ed operatività. D'altronde occorre una sede idonea ad assicurare valutazioni organiche e complessive in tempi decisionali congrui con quelle degli altri Paesi europei, e questa funzione può essere assolta dal comitato. Né ritiene fondato il dubbio, talora sollevato, di una prevalenza della difesa nel comitato, perché tutti i ministeri sono pariteticamente presenti, anche se alla difesa è affidata la presidenza, in considerazione del contenuto e della finalità dell'attività del comitato stesso.

Conclude ribadendo la necessità di realizzare i due presupposti della ristrutturazione dell'area tecnico-industriale della difesa, il primo rappresentato dalla ristrutturazione dell'area tecnico-amministrativa, il secondo relativo alla ridefinizione di un nuovo quadro del'industria nazionale della difesa. Soltanto attraverso un significativo e costruttivo sforzo di razionalizzazione l'Italia potrà infatti assolvere al proprio ruolo nell'ambito del processo di integrazione europea e nelle sedi internazionali alle quali aderisce.

Il deputato Nino SOSPIRI (gruppo del MSI-destra nazionale), intervenendo sui lavori della Commissione, rileva di esersi accorto solo a seduta iniziata dell'assenza degli stenografi, la cui opera gli risulta essere stata richiesta dal Presidente per l'audizione odierna. Per prassi costante, audizioni importanti come questa godono quasi sempre del più ampio regime di pubblicità, e spesso anche della resocontazione simultanea. Tra l'altro deve notare che quella in corso è l'ultima audizione dedicata al nuovo modello di difesa, e non potrà godere della resocontazione stenografica, al pari delle precedenti. Chiede quindi al Presidente della Commissione quali ragioni abbiano portato a questo incoveniente, e comunque lo esorta a partecipare al Presidente della Camera l'opportunità che siano create condizioni idonee a garantire la resocontazione stenografica per le audizioni di maggior contenuto, di cui quella attuale è un esempio significativo.

Il Presidente Gastone SAVIO precisa che il resoconto stenografico è espressamente previsto dal regolamento per sedi diverse da quella nella quale la Commissione attualmente opera; concorda però con l'opportunità di mantenere inalterata la prassi secondo la quale le audizioni di più spiccata rilevanza godano dello stesso regime di pubblicità delle indagini conoscitive, alle quali il regolamento assicura sempre tale resocontazione. D'altronde non è pensabile selezionare il valore delle attività conoscitive in relazione alla loro definizione procedurale, siano esse indagini conoscitive o audizioni. Tale valutazione va fatta invece in base a requisiti di urgenza, di delicatezza e di importanza degli argomenti trattati mediante i vari strumenti. Nel caso odierno, l'indisponibilità degli stenografi deriva però da necessità sopravvenute dell'amministrazione, in particolare dal sovraccarico derivante dall'attività della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali e della Commissione antimafia, quest'ultima operante fuori sede. Riconoscendo però la fondatezza della questione sollevata dal collega

Sospiri, si riserva di approfondire l'argomento con il Presidente della Camera.

Il generale Antonio VIESTI, comandante generale dell'Arma dei carabinieri porge alla Commissione il suo saluto più cordiale e grato per l'opportunità offertagli di esprimere il pensiero dell'Arma dei carabinieri sull'importante problema del nuovo modello di difesa. Premette che il ministro della difesa ha già autorevolmente delineato il quadro strategico di riferimento ed illustrato i princìpi informatori del progetto di ristrutturazione delle forze armate. Rileva in primo luogo che, nel nuovo modello di difesa, deve essere riconfermato ai carabinieri il ruolo attivo che hanno sempre svolto nell'ambito delle Forze armate, quale arma combattente e quale organismo preposto ad altri compiti militari: difesa del territorio, mobilitazione e polizia militare.

Non per nulla la struttura dell'Arma ben si attaglia all'assolvimento dei compiti appena enunciati, disponendo di ben 13 battaglioni carabinieri, di 4.659 stazioni capillarmente distribuite sul territorio, nonché di numerosi reparti di polizia militare presso le tre Forze armate.

Tanto premesso, al solo scopo di fornire un quadro il più esauriente possibile, ritiene opportuno tracciare i passaggi nel tempo delle varie disposizioni normative che hanno dato all'Arma, sin dalle origini, un assetto istituzionale particolare con dipendenze e funzioni non riscontrabili in altre organizzazioni dell'apparato statale.

Dopo le regie patenti del 1814, nelle quali è detto che il Corpo è considerato nell'armata « per il primo fra gli altri » e che i carabinieri « non potranno essere distolti dalle Autorità civili o militari dalle loro funzioni », nel 1815 è istituito il « buon governo » (organismo paragonabile all'attuale dipartimento della pubblica sicurezza), la cui direzione è affidata ai carabinieri; nell'anno successivo, è sostituito dal ministero di polizia, poi denominato « Segreteria di Stato per gli interni ». Sempre nel 1816 è sancito che il colonnello comandante del Corpo « avrà, sotto l'autorità rispettivamente dei primi segretari di guerra e di polizia » (gli attuali ministri della difesa e dell'interno), « l'ispezione e la direzione di tutto ciò che concerne il servizio ».

Nel 1822, con regie patenti del 12 ottobre (articolo 30), viene ribadita la duplice dipendenza del Corpo dalla segreteria di guerra e marina (oggi Ministero della difesa) per gli aspetti logistico-ordinativi e di polizia militare e dalla segreteria di Stato (oggi Ministero dell'interno) per i compiti di polizia.

La denominazione di « Arma », con la conseguente riorganizzazione, risale alla legge 30 settembre 1873, n. 1514, sull'ordinamento dell'esercito, ribadita dai regolamenti organici del 1892 e del 1911, sostanzialmente derivati dal precedente regolamento generale del 1822.

Successivamente, il regio decreto del 1922 conferisce all'Arma la qualifica di « unica Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza », formulazione che è poi ripresa dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 (articolo 16).

Con il regio decreto del 14 giugno 1934, n. 1169, è adottato l'attuale regolamento organico, che riafferma la duplice dipendenza dai Ministri della guerra (poi della difesa) e dell'interno, già sancita nei precedenti regolamenti.

Coerentemente gli articoli 1 e 24 del vigente regolamento organico rispettivamente recitano: « I carabinieri fanno parte dell'esercito di cui sono la prima Arma con le speciali loro prerogative e, in caso di guerra, concorrono con le altre truppe alle operazioni militari. Attendono inoltre, presso l'esercito, al disimpegno di quei servizi di cui sono più particolarmente incaricati. Il Comandante generale, per quanto si riferisce all'ordinamento, al reclutamento, alla disciplina, all'amministrazione, al governo dei quadri, all'equipaggiaento, all'armamento, alla rimonta e per quantoha tratto al servizio militare, dipende direttamente dal Ministero della difesa. Per quanto riflette il servizio d'ordine e di sicurezza pubblica, l'accasermamento ed il casermaggio, dipende dal Ministero dell'interno al quale dovrà previamente sottoporre – prima di riferire al

Ministero della difesa – anche ogni progetto o studio che interessi, comunque, l'efficienza numerica dell'Arma, od il relativo scompartimento, onde ottenere l'assenso. Per il servizio d'istituto dipende, oltre che dal Ministero dell'interno, anche dai Ministeri nella cui competenza rientra l'azione dell'Arma ».

Nell'immediato dopoguerra (decreto luogotenenziale 26 aprile 1945), è infine fissato il vigente principio che il comandante generale dell'Arma sia prescelto tra i generali di corpo d'armata , grado non previsto per gli ufficiali dei carabinieri, il cui sviluppo di carriera non va oltre il grado di generale di divisione.

Il decreto presidenziale del 18 marzo 1963, n. 679, ha poi conferito all'Arma l'amministrazione dei capitoli di competenza, nell'ambito del bilancio della Difesa, attribuendo al Comandante generale poteri di direttore generale, in quanto facultato ad assumere impegni di spesa su delega del ministro della difesa.

Nel 1967, con circolare del ministro della difesa, successiva al riordino del Dicastero, il comando generale è inserito tra gli enti programmatori (stati maggiori, direzioni generali e uffici centrali) e, come tale, autorizzato a formulare proprie previsioni si spesa.

Per quanto concerne poi gli aspetti connessi all'area tecnico-amministrativa, l'Arma fa capo alle direzioni generali del Ministero della difesa e, analogamente al Corpo della guardia di finanza, si avvale nella propria struttura di personale delle forze armate per i settori amministrtativo, sanitario e tecnico-logistico.

In sintesi, è inequivocabile che le leggi vigenti stabiliscono l'appartenenza dell'Arma all'esercito e la dipendenza dei carabinieri direttamente dal ministro della difesa in materia di ordinamento, addestramento e amministrazione del personale.

Per quanto attiene ai compiti militari esiste, poi, una interconnessione e, quindi, una dipendenza chiara dallo stato maggiore dell'esercito per il concorso che l'Arma ha sempre fornito in sede di pianificazione e di conseguenti predisposizioni connesse alla difesa militare del Paese, comprese la leva e la mobilitazione. Fino a due anni fa alcuni battaglioni carabinieri erano perfettamente integrati nei corpi d'armata e nei comandi di regione per la difesa delle frontiere e delle retrovie. Attualmente soltanto il 1° battaglione carabinieri paracadutisti « Tuscania » opera inquadrato nella brigata paracadutisti « Folgore », al pari delle unità similari della forza armata.

Circa le attribuzioni di polizia militare, che i carabinieri svolgono nell'ambito dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, esistono comandi a ciò preposti, che ricevono direttive dai capi di stato maggiore di forza armata.

Per quanto riguarda, infine, i compiti d'istituto, la dipendenza funzionale dell'Arma dal ministro dell'interno è chiaramente riscontrabile nelle norme in vigore.

Il quadro finora esposto, ritiene abbia sufficientemente chiarito il significato dell'« appartenenza » dell'Arma all'esercito e le molteplici dipendenze che caratterizzano l'istituzione. Infatti, il legislatore sabaudo prima ed il Parlamento della Repubblica poi, con felice intuizione, hanno attribuito all'Arma un particolare ruolo che si è rivelato di estrema efficacia sul piano operativo e che ha riscosso l'apprezzamento delle autorità e la stima della popolazione.

Sono di questi ultimi tempi settoriali tentativi di stravolgere la fisionomia dell'Arma, ricorrendo a strumentali argomentazioni, da una parte per sollecitarne la smilitarizzazione e dall'altra per sostenere improprie dipendenze che mai il legislatore ha inteso introdurre. Ritiene invece che il ministro della difesa, preannunciando una nuova legge organica, abbia voluto dare un primo segnale di chiarezza per riaffermare la militarità dell'Arma e la sua collocazione nel comparto della difesa, senza stravolgerne assetto, compiti e dipendenze.

In tale quadro ribadisce la necessità che il nuovo modello di difesa tenga conto delle potenzialità dell'Arma, al fine di confermarne l'impiego nella difesa del ter-

ritorio, in quanto dispone di reparti di elevata prontezza operativa e di una insostituibile rete di avvistamento sul territorio; nella polizia militare, per l'esclusiva e consolidata professionalità in materia; nella mobilitazione, per il collaudato e determinante apporto della sua struttura capillare; e nelle missioni internazionali di pace, per l'elevata affidabilità del personale, unanimemente riconosciuta anche all'estero.

A completamento della sua esposizione, consegna agli atti due schemi grafici, nei quali sono riassunte le linee di dipendenza dell'Arma dei carabinieri e del comandante generale.

Il Presidente Gastone SAVIO chiede al generale Viesti la sua opinione in ordine al rafforzamento nelle forze armate della componente volontaria.

Il generale Antonio VIESTI, comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dopo aver ricordato l'impegno profuso dalla propria istituzione nell'ambito del provvedimento a tal fine predisposto dal ministro (l'Arma, unica tra le forze di polizia, dovrà riservare ai volontari in ferma prolungata il 100 per cento dei posti per l'arruolamento in qualità di carabinieri), auspica che la riforma abbia possibilità di riuscita in modo che l'operatività delle forze armate risulti esaltata. Anzi non ne dubita. Aggiunge, tuttavia, che la riserva dei posti non può essere estesa alle altre categorie di personale. Per quanto concerne, infatti gli ufficiali e i sottufficiali, l'attuale reclutamento dai civili deve essere mantenuto, tenuto conto della lunga e complessa preparazione di base necessaria: 5 anni di corso per gli ufficiali, i primi due dei quali presso l'Accademia militare di Modena, per la comune formazione con gli ufficiali dell'esercito, e i restanti tre presso la scuola ufficiali dei carabinieri; due anni di corso per i sottufficiali, interamente svolti presso la scuola dell'Arma loro riservata. Entrambe le scuole, ufficiali e sottufficiali, così come le scuole allievi carabinieri, sono istituti d'istruzione di altissima qualità, che anzi invita la Commissione a visitare. Il generale Viesti, ricorda, poi, che l'Arma arruola annualmente circa 14-15 mila carabinieri ausiliari, i quali, mentre assolvono agli obblighi di leva, offrono un prezioso contributo per il soddisfacimento dei compiti istituzionali. Pertanto, qualora detta forma di reclutamento dovesse venir meno, i carabinieri ausiliari dovrebbero essere sostituiti con altrettanti carabinieri effettivi. Al riguardo risulta interessante evidenziare che mentre il personale effettivo dei carabinieri per il 62 per cento proviene dal sud e dalle isole, per i carabinieri ausiliari la proporzione è esattamente contraria. Dunque per i primi si tratta di assicurarsi un qualificato posto di lavoro, nel secondo caso di far una importante esperienza di vita, scelta alla quale egli attribuisce un grande valore.

Il generale Costantino BERLENGHI, comandante generale della Guardia di finanza, richiama la posizione esposta in questa Commissione il 13 novembre 1992, nel corso di un'audizione non completata per lo scioglimento delle Camere, posizione che ribadisce anche in questa sede. In quell'occasione egli, infatti, sostenne che doveva essere mantenuto per il Corpo il reclutamento diretto dai civili, prospettando la disponibilità a riservare 1/3 dei posti a concorso ai volontari delle forze armate ed a garantire agli idonei in soprannumero, dopo il periodo di « volontariato », l'incorporazione senza particolari formalità.

Il disegno di legge del Governo prevede oggi una riserva annuale di 900 posti per i giovani, già selezionati dalla Guardia di finanza, al termine di tre anni di servizio volontario nelle forze armate.

Ritiene che si tratti di una norma che non possa destare preoccupazioni poiché i meccanismi di reclutamento della Guardia di finanza sono molto collaudati.

La Guardia di finanza seleziona infatti annualmente circa 100 mila giovani di cui 7-8 mila per l'Accademia, 30-40 mila per la scuola sottufficiali e oltre 60 mila per le scuole allievi finanzieri.

Piuttosto segnala l'esigenza di definire idonee norme transitorie fino al consolidamento della riforma.

Si riserva quindi di depositare agli atti della Commissione una relazione espositiva in grado di specificare meglio quanto da lui sinteticamente illustrato.

Il Presidente Gastone SAVIO auspica che il generale Berlenghi voglia precisare il suo punto di vista in ordine alle posizioni che sono state espresse, in una recente audizione, dai delegati del COCER della Guardia di finanza sui temi della attribuzione alla rappresentanza dei militari di un ruolo negoziale e della smilitarizzazione.

Il generale Costantino BERLENGHI, comandante generale della Guardia di finanza, dopo aver ricordato la sua esperienza personale di collaborazione con questa Commissione sul problema della rappresentanza, dichiara di essere favorevole all'attribuzione al COCER Guardia di finanza di un ruolo negoziale ampio, soprattutto in rapporto alla polizia di Stato che dispone di un proprio sindacato.

Per quanto invece riguarda la smilitarizzazione, questo tema a suo avviso è un falso problema: le richieste di « democratizzazione » possono, infatti, essere ritenute valide e compatibili con lo *status* militare, che non rappresenta in alcun modo una compressione dei diritti inalienabili dell'individuo; a meno che non si tratti di un pretesto per avere più diritti e meno doveri.

Sottolinea, a questo proposito, le ragioni di funzionalità, efficienza e manovrabilità che giustificano il mantenimento dell'ordinamento militare.

In altre parole, non è favorevole alla smilitarizzazione sia per ragioni di principio sia per ragioni pratiche, perché questa soluzione produrrebbe, in questo particolare momento che il Paese attraversa, una crisi profonda e di vasta portata. In ogni caso, l'attuale modello organizzativo consente alla Guardia di finanza di portare avanti con la massima efficienza le proprie funzioni istituzionali – in particolare la difesa dell'equità fiscale e la lotta alla criminalità organizzata – conseguendo i risultati positivi che sono sotto gli occhi di tutti.

Il Presidente Gastone SAVIO ringrazia i tre ospiti delle loro illustrazioni, ribadendo al contempo l'interesse della Commissione per poter esaminare al più presto il provvedimento del Governo che riordina la leva. È infatti viva l'attesa del Parlamento nei confronti di un progetto del cui contenuto i deputati sono stati resi edotti solo a mezzo stampa.

Dopo una breve richiesta di precisazioni del deputato Romeo RICCIUTI (gruppo della DC), il seguito dell'audizione è rinviato a martedì 9 febbraio, alle ore 15,30.

La seduta termina alle 16,50.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 16,50. — Presidenza del Presidente Gastone SAVIO.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 469, recante norme di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (Approvato dal Senato della Repubblica) **(2156).**
(Parere della I, della III, della V e della XI Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il Presidente Gastone SAVIO, in qualità di relatore, illustra il contenuto del provvedimento, auspicandone la tempestiva conversione.

Il deputato Isaia GASPAROTTO (gruppo del PDS), richiamata la precedente posizione del suo gruppo, osserva come la ristrettezza dei tempi induca, per evitare la decadenza del decreto-legge, a non apportare quelle modifiche che pure riterrebbe necessarie. D'altronde, rileva positivamente la norma sui sottufficiali così come l'esclusione dell'originario articolo 4, concernente le quattro fregate già destinate all'Iraq. Quindi, se da una parte apprezza che il Governo abbia tenuto nel debito conto l'orientamento parlamentare, dall'altra non può fare a meno di notare come il provvedimento denoti anche l'approssimazione dell'esecutivo nel definire gli oneri di operazioni quali quella del Golfo Persico. Per questo complesso di ragioni il suo gruppo si asterrà.

Il deputato Antonio PAPPALARDO (gruppo del PSDI) a nome del suo gruppo, chiede che la Commissione metta l'Assemblea in condizione di convertire il decreto nei tempi più solleciti. D'altronde ciò è necessario anche per evitare di ritardare ulteriormente il provvedimento governativo di riordino del personale.

Il deputato Mario TASSONE (gruppo della DC) annuncia l'orientamento favorevole del suo gruppo, ritenendo che il provvedimento, pur non esaustivo, costituisca un atto dovuto per i miglioramenti del personale civile in esso contenuti e per la definizione degli oneri di una iniziativa militare autorizzata del Parlamento. Auspica anzi che già domani la Camera possa convertire il decreto.

Il deputato Riccardo FRAGASSI (gruppo della Lega nord) osserva che, nonostante sei reiterazioni, il decreto-legge si configura ancora come un provvedimento *omnibus*, che sarebbe stato certamente meglio esaminare in modo disaggregato, per poterlo migliorare in taluni punti. Tenuto però conto del contenuto positivo di talune norme e della ristrettezza dei tempi, annuncia l'astensione del suo gruppo.

Il deputato Emidio CASULA (gruppo del PSI) esprime il consenso del suo gruppo sul provvedimento, che rappresenta un atto dovuto sia per la parte relativa alle spese connesse alla crisi nel Golfo Persico sia per le altre norme in esso contenute, che costituiscono la soluzione di alcune vertenze da lungo tempo aperte.

Il deputato Nino SOSPIRI (gruppo del MSI-destra nazionale), rilevata la necessità di interrompere la sequenza di reiterazioni del provvedimento, sottolineando la positività del medesimo, esprime orientamento favorevole del suo gruppo, nonostante non possa esimersi dall'esprimere le sue perplessità in ordine alla copertura finanziaria, contenuta nell'articolo 2, dei nuovi livelli retributivi di cui all'articolo 1, copertura che va a totale carico del capito 1376, relativo a spese di previdenza e assistenza. Certo, neppure la precedente copertura, appostata su capitoli di ammodernamento della marina e dell'aeronautica, era appropriata; ma questa nuova copertura è mortificante per i sottufficiali. In ogni caso, non ritiene che questa carenza sia tale da dover bloccare in nessun modo il provvedimento.

Il deputato Federico CRIPPA (gruppo dei verdi), criticato il carattere *omnibus* del provvedimento, dichiara il voto contrario del suo gruppo, coerente con un giudizio totalmente contrario sull'intervento italiano nel Golfo Persico, e la cui erroneità le più recenti vicende hanno ribadito, rispetto al quale il provvedimento si pone come sanatoria finanziaria.

Il deputato Martino DORIGO (gruppo di rifondazione comunista) si associa al collega Crippa, ribadendo le ragioni più volte esposte nel corso dell'esame. A fronte di alcuni aspetti positivi, e precisamente quelli inerenti ai benefici per il personale civile, sta infatti la constatazione che il provvedimento in esame fornisce la copertura finanziaria di un'avventura militare non condivisibile, allora come oggi.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo trasmesso dal Senato, deliberando nel contempo di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Il Presidente Gastone SAVIO si riserva quindi la nomina di componenti del Comitato dei nove, sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17,30.

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Comitato permanente per i pareri.

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 9,10. — Presidenza del Vicepresidente Salvatore VOZZA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Paolo Bruno.

Proposta di legge ed emendamenti:

BISCARDI: Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi (Approvato dal Senato) **(1514).**

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il relatore Mariolina MOIOLI VIGANÒ (gruppo della DC) ricorda che nella precedente seduta del 14 gennaio scorso il Governo si era riservato di fornire i necessari chiarimenti a talune delle questioni sollevate in riferimento al provvedimento e agli emendamenti ad esso proposti.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Paolo BRUNO fa presente di non avere osservazioni da formulare in merito.

Quanto agli emendamenti approvati in linea di principio dalla XI Commissione fa presente che la proroga delle graduatorie non determina alcun incremento del numero dei posti, in quanto le nomine in ruolo possono essere disposte esclusivamente sui posti effettivamente disponibili e vacanti; l'ulteriore proroga, al 31 ottobre 1993, del termine per l'opzione del personale docente dei conservatori tra l'insegnamento e l'attività presso enti lirici o istituzionali di produzione musicale non determina alcun effetto finanziario atteso che, qualora i docenti interessati dovessero optare per l'attività presso i precedenti enti, i posti di insegnamento rimasti disponibili dovrebbero comunque essere ricoperti con altro personale docente.

Il relatore Mariolina MOIOLI VIGANÒ (gruppo della DC) propone quindi di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge all'ordine del giorno e sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione lavoro.

Il Comitato approva.

Testo unificato delle proposte di legge: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi (261 - 856 -998 - 1428 - 1560).
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Giacomo GUALCO (gruppo della DC) ricorda che nella precedente seduta del 14 gennaio il rappresentante del Ministero del tesoro ha chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento chiedendo la presenza alla seduta del Comitato del rappresentante del Ministero delle finanze indispensabile, a suo avviso, per superare talune osservazioni critiche che possono essere mosse al provvedimento dal punto di vista della verifica dei profili finanziari. Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento che prevede l'istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi esso reca disposizioni in massima parte di natura ordinamentale.

Per i profili di competenza segnala che il comma 1 dell'articolo 11 esenta i fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso dall'IRPEF, dall'IRPEG e dall'ILOR, precisando che le ritenute operate sui redditi di capitale percepite dai fondi sono a titolo di imposta. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che sull'ammontare del valore netto del fondo la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento (aliquota ridotta allo 0,10 per cento nei casi previsti dal comma 3) da versare a titolo di imposta sostitutiva.

Il comma 4 dell'articolo 11 prevede che i proventi delle partecipazioni ai fondi non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, ove la loro partecipazione non ecceda il 2 per cento del patrimonio iniziale del fondo ovvero il 10 per cento di esso per gli investitori istituzionali – comma 5 – ad eccezione dei proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali; sui proventi di ogni tipo è riconosciuto un credito di imposta pari al 35 per cento dei proventi stessi.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Paolo BRUNO fa presente di aver inviato in data 20 gennaio al Ministero delle finanze un *telex* con il quale si richiede di acquisire da parte del quel Ministero i necessari chiarimenti in ordine a talune questioni che suscitano dubbi sotto il profilo finanziario. In particolare le previsioni di cui all'articolo 11, commi 4 e 5, relative alla misura del credito d'imposta riconosciuta ai soggetti imprenditori partecipanti al fondo potrebbero determinare minori entrate per il bilancio dello Stato; occorre quindi che vengano fornite assicurazioni circa l'insussistenza di perdite di gettito per il bilancio tenuto conto della disciplina tributaria vigente per i fondi comuni di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e degli effetti di sostituzione che potrebbero eventualmente verificarsi tra le due tipologie di investimento mobiliare. Fa quindi presente che alla data odierna non risulta intervenuto alcun chiarimento da parte del Ministero delle finanze e che, pertanto, si trova nella impossibilità di sciogliere i dubbi avanzati circa i profili finanziari del provvedimento.

Il deputato Vassili CAMPATELLI (gruppo del PDS) sottolinea la rilevanza del provvedimento in esame e ritiene che debba essere rivolto al Governo un invito pressante affinché si faccia carico delle proprie responsabilità e giunga sollecitamente a chiarire i dubbi che sono oggetto di conflitto tra il Ministero del tesoro e il Ministero delle finanze.

Il relatore Giacomo GUALCO (gruppo della DC) rileva che, a suo avviso, è difficile che possa essere fornita una risposta circa le possibili minori entrate derivanti dall'articolo 11 tenuto conto che si tratta della definizione di uno strumento finanziario del tutto nuovo di cui occorre verificarne l'operatività. Ritiene che si possa quindi esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Paolo BRUNO fa presente che il Governo mantiene le riserve circa gli effetti finanziari dell'articolo 11 e, dopo aver ribadito l'impegno a procedere rapidamente ai ne-

cessari chiarimenti interni al Governo, ritiene che non si possa in questo momento esprimere parere favorevole.

Il Presidente Salvatore VOZZA, si riserva di mettere al corrente il Presidente Tiraboschi del comportamento del Governo in ordine al provvedimento in esame affinché possa prendere le opportune iniziative; rinvia quindi il seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno ad altra seduta.

Disegno di legge e articolo aggiuntivo:
Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l'esportazione fra piccole e medie imprese (2058).
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il relatore Giacomo GUALCO (gruppo della DC), fa presente che il decreto-legge provvede al rifinanziamento della legge n. 83 del 1989 recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l'esportazione tra piccole e medie imprese. In particolare sono stanziati 20 miliardi per il 1992, per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4 della citata legge n. 83 del 1989. Il relativo onere è posto a carico del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento specifico « Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese » iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede altresì che le somme non impegnate entro il 1992, possono esserlo nel 1993. Sembra opportuno stabilire espressamente con norma la specifica autorizzazione di spesa di 20 miliardi, di cui il decreto-legge indica solamente l'onere.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul disegno di legge con l'osservazione che si preveda espressamente con norma la specifica autorizzazione di spesa e parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1. 01 in quanto recante oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Il Comitato, concorde il Sottosegretario di Stato per il tesoro Paolo BRUNO, approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 9,30.

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 15. — Presidenza del Vicepresidente Salvatore VOZZA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Paolo Bruno.

Emendamenti al testo unificato delle proposte di legge:
Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (72-641-674-1051-1160-1250-1251-1266-1288-1295-1297-1314-1344-1374-1378-1406-1456-1540-1677).
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il relatore Nicola SANESE (gruppo della DC) fa presente che gli emendamenti che riguardano profili di competenza della Commissione attengono all'aumento delle indennità mensili di carica dei sindaci e dei presidenti delle giunte provinciali e delle indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali. Al riguardo rileva che l'onere finanziario di tali aumenti è certo e che non è compensato dalla riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri previsto dalla legge stessa; anzi tale onere sembra essere da alcune stime, sia pure provvisorie, dell'ordine di decine di miliardi. Se si prende a riferimento dell'esame l'emendamento 24. 028 della Commissione occorre rilevare la necessità, in primo luogo, di specificare che il maggiore onere finanziario non può essere considerato eventuale, così come stabilisce il comma 2, ma va considerato, per quanto già detto, certo. Pertanto se si vuole rimanere nell'ambito delle disposizioni recate da tale emendamento, che costituisce il frutto di un compromesso raggiunto all'in-

terno della I Commissione, si potrebbe immaginare una soluzione che, da un lato, renda l'aumento non vincolante, attribuendone la responsabilità ai consigli comunali o provinciali e, dall'altro lato, stabilisca che gli eventuali aumenti avvengano entro i limiti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del citato emendamento 24. 028 e sempre nell'ambito delle disponibilità di bilancio rivenienti agli enti dalla riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Paolo BRUNO sottolinea che l'emendamento 24. 028, come pure gli altri vertenti sulla medesima materia, sono in contrasto con gli indirizzi di politica economica del Governo tesi al contenimento della spesa pubblica; anche la soluzione prospettata dal relatore non risolve comunque il problema degli oneri conseguenti all'aumento di tali indennità che gravano pur sempre sui cittadini. Ritiene quindi, pur ribadendo l'avviso contrario del Governo, che andrebbe per lo meno esplicitato che gli eventuali aumenti debbano essere coerenti con gli indirizzi della politica economica generale.

Il relatore Nicola SANESE (gruppo della DC) illustra quindi la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 24. 028 a condizione che:

esso sia riformulato nel senso di riconoscere ai comuni e alle province la mera facoltà di aumentare le indennità mensili di carica di cui alla lettera *a)* e le indennità di presenza di cui alla lettera *b)* fino ai limiti indicati nelle medesime lettere, e nell'ambito delle disponibilità di bilancio rivenienti agli enti dalle entrate proprie ordinarie e dalle minori spese derivanti dalla riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri e comunque in coerenza con gli indirizzi della politica economica generale;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 24. 033, 24. 034, 24. 035, 24. 036 e 24. 037 a condizione che:

essi vengano riformulati analogamente a quanto richiesto per l'emendamento 24. 028.

Dopo che il deputato Gabriele OSTINELLI (gruppo della lega nord) ha dichiarato il voto favorevole sulla proposta avanzata dal relatore, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15,15.

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 17,15. — Presidenza del Presidente Angelo TIRABOSCHI. — Intervengono il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Franco Reviglio e il Ministro del tesoro Piero Barucci.

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Franco Reviglio e del Ministro del tesoro Piero Barucci sulla situazione e le prospettive della finanza pubblica, con particolare riferimento all'evoluzione del debito pubblico.

Il Presidente Angelo TIRABOSCHI avverte che è stata avanzata richiesta di assicurare la pubblicità della seduta anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso e che se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Dopo un intervento del deputato Giuseppe SORIERO (gruppo del PDS) che richiama l'impegno assunto in ordine ad una iniziativa parlamentare connessa ai problemi di sviluppo delle aree meridionali, il Ministro del bilancio e della pro-

grammazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Franco REVIGLIO svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Dopo che il Ministro del tesoro Piero BARUCCI ha rinunciato ad intervenire riservandosi di farlo in un momento successivo agli interventi dei deputati, pongono domande e richieste di chiarimenti i deputati Nicola SANESE (gruppo della DC), Luigi CASTAGNOLA (gruppo del PDS), Giovanni NONNE (gruppo del PSI), Raffaele VALENSISE (gruppo del MSI-destra nazionale), Bruno SOLAROLI (gruppo del PDS), Mauro GUERRA (gruppo di rifondazione comunista), Alfreso REICHLIN (gruppo del PDS), Gianni RAVAGLIA (gruppo repubblicano), Angelo ROJCH (gruppo della DC) e Sergio COLONI (gruppo della DC).

Il Presidente Angelo TIRABOSCHI avverte che stanno per avere inizio votazioni in Assemblea; la seduta pertanto dovrà essere rinviata ad altra data per dare modo ai Ministri di rispondere ai quesiti posti. Rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta riservandosi di concordare con i Ministri interessati una data possibile della prossima settimana.

La seduta termina alle 18,30.

N.B. – Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione del Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro del tesoro è pubblicato in un fascicolo a parte.

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 17,25. — Presidenza del presidente Manfredo MANFREDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Piergiovanni Malvestio.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Raffaele Elio Tavoletti a vicepresidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del perito industriale Aldo Pivetti a vicepresidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Franco Rabitti a presidente della Cassa di risparmio di Vignola.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'avvocato Fausto Tiezzi a vicepresidente della Cassa di risparmio di Vignola.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Mario Nuzzo a presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Franco Spalvieri a presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Giovanni Tricchinelli a vicepresidente della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del signor Leo Goldoni a presidente della Cassa di risparmio di Carpi.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Sergio Parca a presidente della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Valentino Valentini a presidente della Cassa di risparmio di Fano.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del signor Angelo Artioli a vicepresidente della Cassa di risparmio di Ferrara.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Giorgio Giorgetti a vicepresidente della Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'ingegner Giancarlo Giurlani a vicepresidente della Cassa di risparmio di Lucca.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Gianluigi Facchini a presidente della Cassa di risparmio di Lugo.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del ragionier Gianlazzaro Bosi a vicepresidente della Cassa di risparmio di Lugo.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del signor Roberto Cenni a presidente della Cassa di risparmio di Prato.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'avvocato Aldo Facchini a vicepresidente della Cassa di risparmio di Prato.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Angelo Rizzo a presidente della Cassa di risparmio di Puglia.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Giovanni Tatarano a vicepresidente della Cassa di risparmio di Puglia.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Luciano Chicchi a presidente della Cassa di risparmio di Rimini.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Pasquale Lucio Scandizzo a vicepresidente della Cassa di risparmio salernitana.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Franco Bartolini a presidente della Cassa di risparmio di Savona.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Tito Favaretto a presidente della Cassa di risparmio di Trieste.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'avvocato Dario Casalini a presidente della Cassa di risparmio di Vercelli.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Roberto Bottiglia a vicepresidente della Cassa di risparmio di Vercelli.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'ingegner Paolo Biasi a presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'avvocato Giuseppe Di Vagno a presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER).

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Giovanni Ciccone a vicepresidente della Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Giustino Battistella a presidente della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Isidoro Franco Mariani a vicepresidente della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del

dottor Giorgio Pagnanelli a presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Andrea Valentini a vicepresidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto, del regolamento sulla proposta di nomina dell'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli a vicepresidente della Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina della dottoressa Giuliana Gualdi a vicepresidente della Cassa di risparmio di Carpi.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Gianni Fava a vicepresidente della Cassa di risparmio di Cento.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Mario Caramelli a vicepresidente della Cassa di risparmio di Cuneo.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del signor Mario Giampaoletti a vicepresidente della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'avvocato Romolo Fucili a vicepresidente della Cassa di risparmio di Fano.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del ragionier Luigi Pieralisi a presidente della Cassa di risparmio di Jesi.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'avvocato Ippolito Musetti a presidente della Cassa di risparmio di Livorno.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'ingegner Ernesto Laviosa a vicepresidente della Cassa di risparmio di Livorno.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del ragionier Piero Crucianelli a vicepresidente della Cassa di risparmio di Loreto.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del signor Agostino Silvani a vicepresidente della Cassa di risparmio di Perugia.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'ingegner Foresto Mostardini a presidente della Cassa di risparmio di San Miniato.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Amerigo Cheli a vicepresidente della Cassa di risparmio di San Miniato.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del ragionier Giovanni Rabbia a vicepresidente della Cassa di risparmio di Savigliano.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'avvocato Filippo De Marchis a vicepresidente della Cassa di risparmio di Spoleto.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del ragionier Carlo Boggio Sola a presidente della Cassa di risparmio di Tortona.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Vittorio Galassi a presidente della Cassa di risparmio di Terni e Narni.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'avvocato Carlo Amati a vicepresidente della Cassa di risparmio di Terni e Narni.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Giovanni Pegoretti a presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'avvocato Paolo Stefenelli a vicepresidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Giuseppe Bruni a vicepresidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del signor Rodolfo Parenti a vicepresidente della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'avvocato Gustavo Ghidini a presidente della Banca del Monte di Lombardia.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Silvio Beretta a vicepresidente della Banca del Monte di Lombardia.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Roberto Camisi a presidente della Banca del Monte di Lucca.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Fabio Mazzoni a vicepresidente della Banca del Monte di Lucca.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Stefano Zamagni a presidente della Banca del Monte di Lugo.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'avvocato Carlo Rinaldi a vicepresidente della Cassa di risparmio di Mirandola.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'avvocato G. Battista Rocca a presidente della Cassa di risparmio di Savigliano.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Luigi Malacarne a vicepresidente della Cassa di risparmio di Volterra.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Luciano Zani a vicepresidente della Banca del Monte e Cassa di risparmio di Faenza.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'avvocato Giancarlo Rizzieri a vicepresidente della Banca del Monte di Rovigo.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'ingegner Amedeo Grilli a presidente della Cassa di risparmio di Fermo.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina dell'avvocato Alberto Palma a vicepresidente della Cassa di risparmio di Fermo.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Elio Cirelli a presidente della Cassa di risparmio di Mirandola:

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Erminio Rosato a vicepresidente della Cassa di risparmio di Puglia.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Silvio Riolfo Marengo a vicepresidente della Cassa di risparmio di Savona.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Pierluigi Giovannini a presidente della Cassa di risparmio di Volterra.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Enrico De Giovanni a presidente della Banca del Monte e Cassa di risparmio di Faenza.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del

dottor Roberto Dolcetto a presidente della Banca del Monte di Rovigo.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Alessio Pasquantonio a presidente del consiglio di amministrazione del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del signor Ennio Antonini a presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Triete e nella provincia di Gorizia.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma quarto del regolamento, sulla proposta di nomina del professor Giovanni Coda Nunziante a presidente del Comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Il presidente Manfredo MANFREDI, relatore, propone che la Commissione richieda al Presidente della Camera la proroga di dieci giorni per l'espressione dei pareri.

Il deputato Franco PIRO (gruppo del PSI) concorda con la proposta del presidente, ma ritiene che la Commissione dovrebbe acquisire dal Governo un chiarimento circa la sua scelta di procedere in contrasto con le indicazioni della Commissione stessa: occorre infatti evitare che il ministro del tesoro faccia come se nulla fosse accaduto, sino a non tenere in alcun conto le decisioni parlamentari, rendendo così del tutto pleonastica la funzione di indirizzo e di controllo delle Camere.

Il presidente Manfredo MANFREDI, relatore, dopo aver ricordato che è sua intenzione esprimersi nel merito delle singole proposte nella prossima seduta, ribadisce la sua volontà di rivendicare interamente la funzione della Commissione e il valore dei pareri da questa espressi, sia per quanto riguarda le nomine sia per quanto riguarda i procedimenti di delegazione legislativa.

Il deputato Mario LETTIERI (gruppo del PDS) lamenta che il Governo mantenga un rapporto scorretto con il Parlamento, tanto in ordine alla decretazione d'urgenza quanto in ordine alla considerazione delle decisioni parlamentari; nel caso delle recenti proposte di nomine, la Commissione ha espresso decine di pareri favorevoli e solo due pareri contrari: ebbene, il ministro non ha ritenuto di dover tenere conto neanche di questi due pareri. Per quanto riguarda le proposte di nomine ora in esame, segnala la carenza delle relazioni trasmesse per i casi di conferme nell'incarico. Sarebbe pertanto opportuno che alle sedute della Commissione su questo argomento presenzi, al fine di fornire chiarimenti, lo stesso ministro del tesoro.

Il presidente Manfredo MANFREDI, relatore, si attiverà per ottenere la presenza del ministro nelle prossime sedute, soprattutto nella fase del dibattito. Precisa che la relazione sulla evoluzione tecnica degli istituti, nei casi di conferma nell'incarico, è stata prevista con una norma approvata proprio dalla Commissione finanze: a questo obbligo il Governo si è attenuto, e spetta naturalmente alla Commissione valutare nel merito le singole relazioni.

Il deputato Franco PIRO preannuncia la presentazione di uno strumento di sindacato ispettivo volto ad acquisire nella sua integrità la relazione della Banca d'Italia relativa al Banco di Napoli.

La Commissione delibera quindi di richiedere al Presidente della Camera la proroga di dieci giorni per l'espressione dei pareri.

Il deputato Giancarlo SITRA (gruppo del PDS) ritiene che debbano essere richiesti al ministro chiarimenti sull'assetto futuro dell'Isveimer, nel quadro anche dell'organica revisione degli strumenti di sostegno finanziario all'attività economico

imprenditoriale nel Mezzogiorno. Occorre inoltre richiedere preventivamente garanzie sull'abbandono di cariche preesistenti nei casi di incarichi plurimi, come ad esempio per il dottor Caramelli e per il dottor Mazzoni, candidati rispettivamente alla vicepresidenza della Cassa di Cuneo e della Banca del Monte di Lucca e titolari di altri incarichi. Il ministro dovrà poi fornire una interpretazione ufficiale sul caso della proposta di nomina del dottor Andrea Valentini a vicepresidente della Cassa della provincia di Macerata, benché non socio della Fondazione, in contrasto quindi con i criteri fissati dal CICR.

Un supplemento di istruttoria appare necessario per i *curricula*, allo stato inadeguati, relativi alle proposte di nomina del dottor Tricchinelli a vicepresidente della Cassa di Calabria e Lucania, del dottor Valentino Valentini a presidente della Cassa di Fano, del signor Silvani a presidente della Cassa di Tortona, del signor Parenti a vicepresidente della Cassa di Viterbo, dell'ingegner Grilli a presidente della Cassa di Fermo e del dottor Dolcetto a presidente della Banca del Monte di Rovigo.

Richiede inoltre che vengano fornite spiegazioni circa la sostituzione del dottor Chirico e del dottor Milianti rispettivamente con l'avvocato Cerulli Irelli e con il dottor Camisi nelle proposte di nomina relative rispettivamente alla vicepresidenza della Cassa della provincia di Teramo e alla presidenza della Banca del Monte di Lucca.

Il deputato Franco PIRO chiede che certezza la Commissione abbia che i nominativi proposti rientrino nelle terne della Banca d'Italia: gli risulta infatti che alcune di queste proposte non rispondano a tale requisito.

Il presidente Manfredo MANFREDI, relatore, ricorda che la procedura della proposta di nomina è questione interna ai rapporti tra Governo e Banca d'Italia fino al momento della trasmissione alle Commissioni parlamentari. Il Governo si farà comunque certo carico delle richieste che gli sono state avanzate nella seduta odierna.

Rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte di nomina.

La seduta termina alle 17,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 17,45. — Presidenza del presidente Manfredo MANFREDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Piergiovanni Malvestio.

Proposte di legge:
AMATO e ROSINI: « Norme relative alla previdenza complementare collettiva e all'istituzione dei "fondi pensione" » (843).
TURCI ed altri: « Istituzione e disciplina dei fondi pensione » (1430).
(Parere alla XI Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Il relatore Giacomo ROSINI (gruppo della DC) ricorda che sulla questione dei fondi pensione, vera tribolazione nazionale, il Governo aveva manifestato l'intenzione di avvalersi della delega recentemente concessa nel caso in cui non fossero utilmente avanzate nel loro *iter* le proposte di iniziativa parlamentare da tempo presentate; successivamente il ministro del lavoro ha dichiarato la sua volontà di affrettare i tempi, senza tuttavia produrre testi da sottoporre all'esame delle Camere.

Come per ogni iniziativa legislativa, anche per questa si pone un problema di valutazione di effetti di gettito; sulla questione fiscale da parte del Tesoro si è manifestata la giusta esigenza di conoscere esattamente la situazione: di qui la richiesta di una sospensione dell'esame fino a che non si raggiunga la chiarezza sul punto.

Informa a questo proposito la Commissione che la questione fiscale ha impedito finora l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio sul testo unificato relativo ai fondi chiusi. Il problema che in quella sede è stato posto da parte del Tesoro riguarda la quota di investimenti che potrebbero trasferirsi sui fondi chiusi (per i quali il testo prevede un trattamento tributario più favorevole) da altri strumenti già in essere: precisa tuttavia che proprio il grande taglio delle quote (100 milioni) previsto per i fondi chiusi rende scarsa l'incidenza dello strumento sul risparmio delle famiglie; in ogni caso sui fondi chiusi si canalizzeranno capitali anche esteri, e pertanto ogni gettito fiscale che ne deriverebbe sarebbe nuovo, riguardando un istituto nuovo.

Per i fondi pensione può valere all'incirca lo stesso ragionamento: si può infatti calcolare che mobilitando anche solo un terzo del TFR e stimando un risparmio volontario di un milione l'anno, i fondi pensione mobiliterebbero circa 30 mila miliardi annui, quota che non darebbe evidentemente alcun problema di gettito, e anzi ne produrrebbe di nuovo.

Tutto ciò premesso, ritiene che la questione posta dal Governo potrebbe essere sollevata quando la Commissione di merito, vale a dire la Commissione lavoro, affronterà le proposte di legge. L'espressione del parere da parte della VI Commissione non può che costituire un fatto positivo.

Il sottosegretario Piergiovanni MALVESTIO precisa che il Governo aveva richiesto un rinvio al fine di chiarire alcuni aspetti, tenendo conto del fatto che la previdenza complementare è oggetto della delega di cui all'articolo 3, lettera *v)*, della legge n. 421 del 1992: si tratta di verificare la consistenza della possibile caduta del gettito contributivo, da quantificare e coprire, nonché la portata delle agevolazioni fiscali previste. Se tuttavia la Commissione finanze darà il parere, ciò non osterà alla definizione delle questioni poste dal Governo.

Il deputato Lanfranco TURCI (gruppo del PDS) convenne sulla proposta di inserire i provvedimenti in tema di fondi pensione all'ordine del giorno della Commissione; non ritiene invece opportuno concludere ora l'esame con l'espressione del parere: ci si deve infatti arrestare, almeno fino a quando non sarà chiaro se il Governo è davvero in grado di attuare la delega che gli è stata concessa. Un proseguimento del dibattito in questa fase non potrebbe che essere artificioso.

Il relatore Giacomo ROSINI puntualizza che il suo intento è di scongiurare, in questo clima, il rischio che la Commissione si trovi domani oggetto di accusa di aver contribuito alla paralisi legislativa in materia di fondi pensione. È evidente che la Commissione dovrà tornare ad esprimersi sul testo che le sarà sottoposto dalla Commissione lavoro; ma intanto non è inutile né privo di significato trasmettere alla Commissione lavoro quanto si sarà elaborato da parte della Commissione finanze, come primo contributo al dibattito. Presenta comunque la seguente proposta di parere riferita al progetto di legge n. 843:

Parere favorevole alle seguenti condizioni:

– che l'articolo 4 sia sostituito dal seguente:

ART. 4.

1. Alla costituzione delle forme di previdenza previste dalla presente legge provvedono i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, mediante la creazione di un Fondo pensione, soggetto giuridico autonomo.

Lo statuto del Fondo deve indicare se vengono assunti nei confronti dei partecipanti impegni relativamente ai contributi ad esso versati (contribuzione definita) oppure all'entità delle prestazioni da erogare (prestazione definita).

2. I fondi pensione a contribuzione definita sono soggetti a preventiva autorizzazione del Ministro del tesoro, sentito il parere della Banca d'Italia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I fondi pensione a prestazione definita sono invece soggetti a preventiva autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il soggetto di cui al comma 1, in coerenza con il proprio statuto e secondo quanto evidenziato al comma 2, può gestire la forma previdenziale per la quale è stato costituito:

a) direttamente o mediante convenzione con una società di intermediazione mobiliare (SIM), con un istituto di credito o azienda di credito, con una società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, nei limiti della normativa che disciplina l'attività di questi soggetti;

b) mediante convenzione con impresa assicurativa abilitata alla gestione del ramo VI di cui alla tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

c) mediante convenzione con un ente previdenziale gestore di forme legali di previdenza obbligatoria previa costituzione, da parte di tale ente, di una figura giuridica autonoma.

– che l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:

ART. 6.

1. La vigilanza sulla gestione finanziaria e patrimoniale dei fondi a contribuzione definita autorizzati dal Ministro del tesoro compete alla Banca d'Italia. La vigilanza sulla gestione finanziaria e patrimoniale dei fondi a prestazione definita autorizzati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato compete all'ISVAP.

2. Le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 3, vanno rispettivamente comunicate al Ministero del tesoro e alla Banca d'Italia o al Ministero dell'industria, commercio e artigianato e all'ISVAP.

– che all'articolo 9, comma 2, siano abrogate le parole « e dei principi assicurativi » e il comma 4 sia sostituito dal seguente:

« 4. I fondi pensione hanno l'obbligo di costituire riserve tecniche adeguate agli impegni assunti. La congruità delle riserve deve risultare da apposita relazione annuale conforme al modello stabilito dall'autorità di vigilanza. La relazione deve essere controfirmata da tre attuariali iscritti all'Albo professionale.

– che l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

ART. 10.

1. Gli investimenti a copertura delle riserve di cui all'articolo 9, comma 4, della presente legge devono essere quantificate e devono rispettare i principi della ripartizione del rischio nei termini indicati dall'articolo 32, comma 1, della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e successive modificazioni.

2. Il Ministro del tesoro fissa le quote massime delle riserve tecniche che possono essere coperte con singole categorie di attività.

– che all'articolo 11, comma 5, siano soppresse le parole « comma 2, lettere *b)* e *c)* » e il comma 6 sia sostituito dal seguente:

« 6. Con decreto del Ministro delle finanze sono dettate disposizioni particolari concernenti le scritture contabili e gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti di cui al comma 5 ».

– che all'articolo 12, comma 1, siano sostituite le parole: « Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP » con le parole: « Ministro che ha concesso l'autorizzazione, sentita l'autorità di vigilanza » e che siano sostituite le parole: « Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale », con le parole: « Ministro che ha concesso l'autorizzazione ».

– che all'articolo 12, il comma 2, sia sostituito dal seguente:

2. Al fine della garanzia del pagamento delle sole prestazioni maturate all'atto dello scioglimento delle forme di previdenza complementare è costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) un fondo alimentato da un contributo a carico di ciascuna di dette forme, nella misura determinata per ciascun triennio dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in misura non superiore all'1 per cento dei versamenti dell'anno precedente;

– che il comma 3 dell'articolo 12 sia abrogato e sostituito dal seguente:

3. Per il funzionamento dei fondi di garanzia il Ministro del tesoro provvede ad emanare sentita la Banca d'Italia, apposito regolamento;

– che all'articolo 13, il comma 2, sia sostituito dal seguente:

2. Dall'avvenuto adeguamento ai sensi del comma 1, il Fondo deve dare comunicazione entro sessanta giorni al Ministro competente a concedere l'autorizzazione alla prosecuzione della gestione.

L'autorizzazione è concessa ove le modifiche statutarie o regolamentari e gli altri requisiti del soggetto gestore delle forme di previdenza complementare, ottemperino alle disposizioni della presente legge.

– che all'articolo 14, il comma 5 sia sostituito dal seguente:

5. I soggetti gestori di previdenza pensionistica complementare di cui al presente articolo devono comunicare entro un anno al Ministro competente l'opzione fra la facoltà di cui al comma 1 e quella al comma 2, trasmettendo gli atti deliberativi conseguenti ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione a proseguire nella gestione;

– che l'articolo 16 sia sostituito dal seguente:

ART. 16.

1. L'Autorità di Vigilanza nel caso in cui accerti irregolarità nella gestione, violazioni alle norme della presente legge, insufficienze delle riserve tecniche rispetto agli impegni o deficienze nelle attività a copertura delle riserve stesse, propone al Ministro competente lo scioglimento degli organi del Fondo Pensione e la nomina di un Commissariato straordinario fissando un termine entro il quale questi deve presentare una relazione sulla situazione del Fondo e sui provvedimenti da adottare. Ove necessario il Commissario propone la liquidazione del Fondo, la quale, ove sia accolta, è disposta con decreto del Ministro competente.

2. I Fondi Pensione sono tenuti al versamento di un contributo di vigilanza nella misura non superiore allo 0,10 per mille dei contributi incassati in ciascun esercizio, e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presidente Manfredo MANFREDI, nel prendere atto del comune obiettivo di non porre il Governo in condizione di arrestare l'*iter* delle proposte di legge, ritiene intanto di poterne rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame, in attesa anche di conoscere gli orientamenti del Governo in ordine alla delega che gli è stata concessa.

La seduta termina alle 18,15.

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 16,10. — Presidenza del Presidente Giuseppe CERUTTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Gabriele Piermartini.

Svolgimento di interrogazioni.

Interrogazione Pieroni n. 5-00106 (Costruzione strada transcollinare Piceno-Aprutina) (9 luglio 1992).

Il Presidente Giuseppe CERUTTI dà lettura dell'interrogazione all'ordine del giorno:

PIERONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che:

l'impresa Costantino Rozzi di Ascoli Piceno sta eseguendo i lavori di costruzione della strada transcollinare Piceno-Aprutina, tronco Ascoli Piceno-Comunanza, lotto strada statale n. 4 Salaria, nel tratto compreso tra i chilometri 195,600 e 199,000, primo stralcio da Albero di Piccioni a località Mozzano;

l'importo per l'esecuzione dei 3,4 chilometri del tratto di strada suindicato, secondo il progetto dell'Anas di Ancona approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto n. 3622 del 20 luglio 1989, ammonta (prezzi del 1989) a lire 30 miliardi e 100 milioni, compresi i costi per le espropriazioni;

con successivo decreto n. 2936 dell'8 gennaio 1992 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 14 redatta in data 12 ottobre 1991 dall'Anas-Compartimento della viabilità per le Marche, concernente la realizzazione della transcollinare;

il progetto di variante prevede in località « La Ciuca », comune di Ascoli Piceno, la deviazione verso monte della strada statale Salaria, con la costruzione di una galleria artificiale in curva, lunga 105 metri, e di due rampe di raccordo al vecchio tracciato;

rispetto alla soluzione alternativa di realizzare un tronco rettilineo, più breve e a cielo aperto, la costruzione della galleria artificiale comporta un costo aggiuntivo dell'ordine di 1.600 milioni;

la soluzione autorizzata dall'Anas richiede un'imponente opera di sbancamento della collina, la collocazione di oltre 280 pali in cemento armato del diametro di 1,2 metri per una profondità variabile tra i 17 e i 22 metri, nonché la costruzione di muri di contenimento in cemento armato;

sia la galleria artificiale sia i lavori di trivellazione, eseguiti su di un fronte di 300 metri, sconvolgeranno l'assetto idrogeologico superficiale e profondo della collina, particolarmente ricca in quel punto di falde acquifere –:

se non ritenga opportuno verificare in base a quali criteri l'Anas abbia autorizzato la soluzione che presenta tempi di esecuzione notevolmente più lunghi, un pesante impatto ambientale e un aggravio intollerabile dei costi di realizzazione;

se non intenda sollecitare la revisione del progetto, favorendo la realizzazione, anziché della galleria artificiale, di un tronco stradale più breve, rettilineo e a cielo aperto. (5-00106)

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Gabriele PIERMARTINI, osserva che la sede compartimentale di Ancona ha in corso di esecuzione i lavori di costruzione della strada transcollinare Piceno-Aprutina nel tratto compreso tra i Km. 195,600 e 199,000 dell'attuale statale Salaria in corrispondenza della sezione compreso fra Albero di Piccioni e località Mozzano.

Il progetto di detti lavori era stato redatto da liberi professionisti su incarico della Cassa del Mezzogiorno ed aveva ottenuto il parere positivo e le previste autorizzazioni del comune di Ascoli Piceno, della regione Marche, della sopraintendenza ai beni ambientali e del Ministero dei lavori pubblici-Dicoter.

In relazione ai quesiti inoltrati dall'interrogante si sottolinea che:

1) risulta infondata l'affermazione che la deviazione nella zona denominata « La Ciuca », dovuta al tracciato della nuova arteria che si sovrappone alla attuale sede della statale n. 4 Salaria, sia stata progettato in sede di successiva variante. Nel progetto originario infatti era stata già prevista una deviazione a monte del fabbricato e della fontana ivi ubicati, per dare continuità alla statale n. 4 medesima.

Infatti la deviazione prevista nel progetto, regolarmente approvato, avrebbe dovuto essere realizzata lungo tutta la sua estensione in trincea, mediante consistenti sbancamenti della collina, oltre a muri di controriva in calcestruzzo, di altezza fino a 10 metri, fondati su pali.

Durante il corso dei lavori, l'attento studio della morfologia e della natura dei terreni ha determinato la scelta di modificare la tipologia delle opere di sostegno sopra descritte.

È stato necessario quindi redigere una perizia di variante, approvata dall'ANAS, che prevede l'esecuzione di una galleria artificiale anziché lo scavo della trincea ed i relativi muri di controriva, salvo che per le zone degli imbocchi.

Con tale modifica al progetto *in primis* redatto si evitano, in fase esecutiva, possibili dissesti della pendice, ai cui margini sono peraltro presenti alcuni edifici, e si ottendono indiscutibili vantaggi paesaggistici ed ambientali.

Corre infine l'obbligo di precisare che la soluzione prospettata nel testo dell'interrogazione, che prevede un diverso tracciato della deviazione in parola, coinvolgerebbe necessariamente l'edificio e la fontana d'epoca *in loco* presenti.

Considerato poi che l'opera si trova nella fase realizzativa occorre inoltre valutare gli elementi essenziali, di seguito elencati:

a) l'aspetto paesaggistico ed ambientale: qualsiasi tracciato della deviazione, data la natura dei terreni e la morfologia della pendice, renderebbe comunque necessario ricorrere ad opere di sostegno in cemento armato a vista. È inoltre improponibile la distruzione della fontana, datata 1824, dalla quale prende nome « la Ciuca » la località in argomento;

b) l'aspetto umano: l'edificio di indubbio pregio architettonico ed ambientale, risulta abitato e del tutto funzionale, e la sua demolizione, oltre a determinare una forte lievitazione dei costi di esproprio, provocherebbe una serie di grossi problemi per l'immediata disponibilità dei siti d'impianto della opere da realizzare;

c) l'aspetto economico: la soluzione indicata, oltre gli svantaggi non indifferenti sopra enunciati, non sembra realizzare un minor costo rispetto a quello già preventivato per lavori in corso.

2) una variazione del tracciato comporterebbe un nuovo esame del progetto da parte di tutti gli organi ed enti che si sono già pronunciati sullo schema originario, con la relativa sospensione dei lavori della deviazione e dell'arteria principale. Ciò comporterebbe inevitabilmente un notevole aggravio della spesa per l'incidenza della revisione prezzi e senza la certezza che la diversa soluzione di tracciato venga sicuramente approvata.

I lavori previsti nel progetto e la variante, già approvati, sono praticamente ultimati al 31 dicembre 1992 ed, ove si dovesse procedere ad un nuovo studio progettuale e quindi acquisire tutti i pareri *ex lege,* si avrebbe un notevole ritardo nell'utilizzo della viarante e conseguenti disagi per gli utenti.

Il deputato Maurizio PIERONI (gruppo dei verdi), si dichiara insoddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo, anche se deve prendere atto che alcune circostanze di fatto riportate nella premessa della sua interrogazione non corrispondono alla realtà. Resta comunque il problema del preoccupante metodo di progettazione adottato dall'ANAS. Non comprende infatti come sia possibile accorgersi soltanto a lavori iniziati del fatto che l'arteria sarebbe dovuta passare non in una deviazione in trincea, ma in una galleria, comportando in questo modo eccessivi oneri aggiuntivi. Chiede pertanto al Governo di effettuare una approfondita indagine in ordine alla procedura adottata per il conferimento dell'incarico della progettazione.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Gabriele PIERMARTINI – avendo chiesto di intervenire per una breve precisazione e dopo che il Presidente Giuseppe CERUTTI lo ha consentito – osserva che il Governo sta esaminando con molta attenzione le questioni relative alla progettazione di opere pubbliche, come del resto si può evincere dal testo del disegno di legge in materia recentemente presentato alla Camera.

Interrogazione Nardone ed altri n. 5-00129 (Acquedotto Sele Calore Galleria di valico Caposele-Consa) (16 luglio 1992).

Il Presidente Giuseppe CERUTTI dà lettura dell'interrogazione all'ordine del giorno:

NARDONE, IMPOSIMATO, JANNELLI, IMPEGNO, VOZZA e DE SIMONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che:

a seguito di lavori per le opere di integrazione dell'acquedotto Sele Calore Galleria di valico Caposele-Consa, appaltato in concessione dall'ente autonomo acquedotto Pugliese all'ATI, primo mandatario Cogefar-Impresit, sono state intercettate numerose sorgenti di acqua sotterranee, in contrada Pietra di Cola-Tredogge, che allo stato attuale hanno una portata complessiva di 570 litri al secondo e che propozionalmente aumentano man mano che progrediscono le opere di scavo in galleria;

dette acque, al momento, sono immesse nell'alveo naturale del Tredogge, in sinistra Sele, e integrano il grave deficit idrico di detto importante fiume meridionale, di fatto prosciugato dall'EAAP, anche attraverso captazioni abusive mai date in concessione;

si ha il fondato timore che queste acque saranno captate e abusivamente ag-

giunte ai circa 4300 litri al secondo già incanalate da suddetto ente, il quale, attraverso i suoi rappresentanti, non fa mistero di questa intenzione, adducendo il fatto che tali acque dovrebbero riferirsi alle sorgenti Sanità per le quali l'Ente è già titolare di una concessione ministeriale, peraltro mai resa pubblica;

le amministrazioni di Caposele (AV) e dei comuni dell'alto e medio Sele, le associazioni ambientaliste e le popolazioni, hanno già espresso, in più occasioni, la più netta opposizione ad eventuali usi in concessione di dette acque, indispensabili per assicurare un minimo di apporto idrico per la vita del fiume;

è del tutto evidente il grande interesse generale delle sorgenti per le popolazioni e l'equilibrio ambientale dell'intera zona –:

quali interventi immediati intenda adottare affinché l'EAAP operi nel pieno rispetto delle regole limitando strettamente la propria azione di captazione alle sorgenti date in concessione in passato;

quali iniziative immediate intenda assumere affinché le nuove sorgenti di contrada Pietra di Cola-Tredogge siano iscritte negli appositi elenchi da compilarsi in via suppletiva come « nuove acque pubbliche » e quali garanzie intenda fornire per tutelare i legittimi diritti delle popolazioni insediate lungo il Sele e per la sopravvivenza di un fiume di grande importanza per l'intero Mezzogiorno.

(5-00129)

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Gabriele PIERMARTINI, rileva che la sezione staccata del genio civile di Avellino, territorialmente competente per la materia, ha, a suo tempo, ricevuto la comunicazione con la quale il sindaco di Caposele segnalava il rinvenimento delle cennate acque sotterranee, in località Pietra di Cola-Tredogge, avvenuto nel corso dei lavori sopraindicati affidati in concessione dall'Ente autonomo acquedotto pugliese alla A.T.I.- prima mandataria COGEFAR IMPRESIT.

Sulla pertinenza di dette acque sotterranee si e' instaurato un contenzionso tra l'Ente autonomo acquedotto pugliese ed il comune di Caposele: L'Ente sostiene che le nuove portate idriche siano da attribuirsi alla sorgente Sanità e, pertanto, siano da ricomprendersi nella concessione già assentita all'Ente medesimo con regio decreto 11 maggio 1942; il comune di Caposele, al contrario, ritiene che le portate idriche rinvenute costituiscano una nuova manifestazione sorgentizia per la quale deve essere attivata la procedura di iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Avellino.

Il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli al fine di dirimere il contenzioso, ha istituito una commissione mista composta da tecnici designati dalle parti vertenti e da un funzionario della sezione staccata di Avellino, al fine di procedere allo studio delle problematiche tecniche della sorgente Sanità e di sviluppare un programma di monitoraggio della nuova manifestazione sorgentizia, con particolare riferimento alla relazione esistente tra i due siti di rinvenimento.

Nel contempo, in attesa delle risultanze finali dello studio promosso, si è assicurato che nel fiume Sele deflluisca una portata di circa 500 litri/secondo affluente dalla galleria Pavancelli-*bis* e controllata a mezzo di saracinesche sul setto-tampone.

Il cennato intervento è stato eseguito al fine di evitare il dissesto idrogeologico della nuova sorgente.

La destinazione delle acque, pertanto, verrà stabilita sulla base delle definitive risultanze del monitoraggio tutt'ora in corso.

Il deputato Carmine NARDONE (gruppo del PDS) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, in quanto, sebbene sia stata illustrata in modo esauriente la situazione di fatto, non emerge sufficientemente la volontà del Governo di adottare provvedimenti urgenti per utilizzare la risorsa idrica proveniente

dalla nuova falda individuata nel corso dei lavori per le opere di integrazione dell'acquedotto Sele-Calore, nella galleria di valico Caposele-Consa. In questo senso sollecita il sottosegretario Piermartini a farsi interprete presso il Governo affinché le nuove sorgenti siano iscritte negli appositi elenchi da considerare come « nuove acque pubbliche » affinché le popolazioni della valle del Sele possano usufruirne.

Interrogazione Corsi n. 5-00225 (Ampliamento e ammodernamento strada grande comunicazione E78 Grosseto-Fano) (6 agosto 1992).

Il Presidente Giuseppe CERUTTI dà lettura dell'interrogazione all'ordine del giorno:

CORSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

lo stato dei lavori dei lotti appaltati e le relative previsioni di ultimazione, i presumibili tempi di inizio dei lavori dei lotti finanziati ed in via d'appalto, le previsioni di spesa, lo stato delle procedure e le possibilità di finanziamento dei lotti residui per completare l'ampliamento e l'ammodernamento della strada di grande comunicazione E 78 « Grosseto-Fano » (indicata come trasversale a priorità nazionale nel piano decennale della viabilità) nel tratto toscano relativo alle province di Grosseto, di Siena e di Arezzo. (5-00225)

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Gabriele PIERMARTINI, osserva che la strada di grande comunicazione E78 rientra nella giurisdizione territoriale dei compartimenti ANAS di Ancona e di Firenze.

Per la tratta ricadente nel compartimento ANAS di Firenze la situazione è la seguente.

Per il tratto Grosseto-Siena, l'ANAS ha esaminato favorevolmente il progetto di massima riferito all'intero tratto tra le due città dell'estesa di Km 65 circa, dell'importo complessivo di lire 350 miliardi ed ha dato parere favorevole anche ai tre progetti stralcio riguardanti la galleria di Poggio Terriccio, la galleria di Casal di Pari ed il viadotto sul Farma, per complessive lire 110 miliardi. Sono in corso le procedure di gara per l'accollo dei relativi lavori.

Per il tratto Siena-Bettolle, il progetto dei lavori di raddoppio della tratta Ruffolo-Casetta, dell'importo complessivo di oltre 26 miliardi, deve essere ancora esaminato dal consiglio di amministrazione dell'ANAS, in quanto si attendono i pareri di varie amministrazioni, fra cui quello del Ministero dei beni culturali ed ambientali ed il nulla-osta del comando regionale militare della regione Toscana.

Per il tratto Arezzo-Monterchi, la situazione dei lavori da eseguire tra le località Palazzo del Pero e le Ville di Monterchi, risulta essere la seguente.

I lotti n. 1, n. 3 e n. 6 (dei rispettivi importi di 31,4; 19,8; 30,5 miliardi di lire) sono stati tutti consegnati ed i relativi lavori procedono secondo le previsioni;

il lotto n. 2, appaltato insieme ai suddetti, dell'importo di lire 29 miliardi, non è stato fino ad oggi consegnato, dal momento che l'impresa aggiudicataria è entrata in amministrazione controllata; si sta attuando la procedura indispensabile per addivenire all'affidamento dei lavori ad altra impresa;

il progetto esecutivo del lotto n. 4 è già stato esaminato del consiglio di amministrazione dell'ANAS; all'appalto dei lavori potrà però procedersi solo una volta pervenuto il benestare formale da parte del Ministero dei beni culturali e ambientali; l'importo di detto lotto è di 43,2 miliardi di lire;

infine, per quanto concerne il lotto n. 5, di importo di 35,5 miliardi di lire, si è pure in attesa del benestare del Ministero dei beni culturali e ambientali.

L'inserimento dell'itinerario E78 nel piano decennale ANAS, redatto ai sensi

della legge n. 531 del 1982, significa già di per sè la volontà di portare a termine il completamento di tale itinerario.

Ovviamente i tempi di completamento debbono essere strettamente correlati alle disponibilità finanziarie che, per l'immediato periodo non possono certamente definirsi favorevoli stante la ben nota situazione in cui versa l'economia del Paese.

Il deputato Hubert CORSI (gruppo della DC) si dichiara parzialmente soddisfatto in quanto, se da un punto di vista formale le notizie fornite dal rappresentante del Governo possono essere considerate esaurienti, da un punto di vista sostanziale il quadro esposto non può essere considerato soddisfacente. In particolare sottolinea l'esigenza di accelerare le procedure di appalto dei tre progetti-stralcio dell'importo complessivo di 110 miliardi di lire, relativi alla galleria di Poggio Terriccio, alla galleria di Casal di Pari e al viadotto sul Farma, tra Siena e Grosseto, di cui è assolutamente urgente provvedere al residuo finanziamento di circa 240 miliardi, da reperire eventualmente nell'ambito dei provvedimenti di sostegno dell'economia recentemente annunziati dal Presidente del Consiglio.

Sottolinea poi una questione rilevante che rappresenta una vera e propria patologia. Vi sono progetti bloccati per circa 100 miliardi di lire che riguardano il tratto Ruffolo-Casetta nella Siena-Bettolle, ed i lotti nn. 4 e 5 dei lavori di raddoppio del tratto Arezzo-Monterchi bloccati per la mancanza del benestare del Ministero dei beni culturali e, nel caso della tratta Ruffolo-Casetta, anche per la mancanza del parere del comando regionale militare della Toscana. Tenuto conto delle ripetute sollecitazioni volte ad accelerare le procedure attivate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si chiede se non appaia indispensabile provvedere con conferenze di programma al fine di assumere rapidamente i pareri delle amministrazioni interessate.

Si augura infatti che nell'auspicato finanziamento di progetti immediatamente cantierabili, si possa trovare spazio per consentire la realizzazione di quelli mancanti al completamento di una trasversale che il piano per la viabilità di grande comunicazione aveva inserito al primo posto come trasversale di interesse nazionale.

Interrogazione D'Alema ed altri n. 5-00386 (Irregolarità nella gestione dei lavori pubblici) (13 ottobre 1992).

Il Presidente Giuseppe CERUTTI dà lettura dell'interrogazione all'ordine del giorno:

D'ALEMA, CALZOLAIO, PASQUALE LORENZETTI, ENRICO TESTA, CESETTI, MANCINA e SILVIO MANTOVANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che:

le inchieste della magistratura anconetana coinvolgono direttamente e pesantemente gli uffici del Ministero dei lavori pubblici sia centrali che decentrati (Provveditorato regionale alle opere pubbliche delle Marche) e vari funzionari del Ministero sono in carcere con varie accuse di corruzione, concussione, truffa ai danni dello Stato;

l'istituzione-Ministero dei lavori pubblici è chiamata in causa da inchieste della magistratura anche in altre regioni e a proposito di tangenti su appalti dell'ANAS, il cui consiglio di amministrazione è presieduto *pro tempore* dal Ministro dei lavori pubblici;

inefficienza ed errori del Ministero dei lavori pubblici emergono dalle periodiche relazioni della Corte dei conti e dalla lunga fila di opere (ordinarie e straordinarie) incompiute, territori disastrati e non difesi, cantieri aperti;

è iniziata la discussione sulla legge, proposta dal PDS, « per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica » per la quale è necessario accantonare uno stanziamento nella legge finanziaria per il 1993 –:

quali siano le cause generali e specifiche che hanno provocato e facilitato privilegi e irregolarità nei lavori pubblici in Italia;

quanti siano i funzionari inquisiti, per quali reati, in quali uffici del Ministero;

se vi erano state in passato denunce e segnalazioni di casi di corruzione;

quali concreti provvedimenti siano stati presi per moralizzare la gestione dei lavori pubblici (e autostradali) e la struttura del Ministero;

se non ritenga che il provvedimento del 7 ottobre 1992 che annulla i decreti costitutivi e modificativi della concessione all'imprenditore Longarini per il piano di ricostruzione di Ancona non vada esteso agli altri piani di ricostruzione « concessi » a Longarini (Ariano Irpino, Macerata, Pantelleria). (5-00386)

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Gabriele PIERMARTINI, rileva che la causa determinante delle irregolarità gestionali censurate dai giudici ordinari debba essere ricercata nella legislazione speciale di carattere prevalentemente derogatorio che è tumultuosamente intervenuta per dare risposta amministrativa alle emergenze di volta in volta sottoposte all'attenzione del legislatore.

Tale legislazione speciale ha, per lo più, conseguito l'effetto di abbassare il livello ordinario dei controlli efficacemente esercitabili da parte dell'Amministrazione, determinando, peraltro, il venir meno dei requisiti di certezza previsti dalla legislazione ordinaria.

Infatti, la cennata legislazione emergenziale ha, talvolta, introdotto procedure di carattere speciale le quali, al fine di accelerare i tempi ordinari di svolgimento delle attività amministrative, ha, purtroppo, reso possibile il verificarsi delle irregolarità e delle patologie sulle quali l'autorità giudiziaria è poi dovuta intervenire con le inchieste alle quali gli interroganti fanno riferimento.

Ulteriore motivo ad origine delle segnalate patologie deve, inoltre, essere ravvisato nel fisiologico indebolimento della struttura e dell'apparato organizzativi del Ministero dei lavori pubblici conseguente alla ventennale proliferazione di soggetti autonomi attivi nel campo dell'infrastrutturazione territoriale e della realizzazione delle opere pubbliche, ciò da cui è conseguito il venir meno del ruolo di coordinamento e di indirizzo della politica di governo del territorio tradizionalmente svolta dal Ministero dei lavori pubblici.

A tale riguardo, non sfugge come il Ministero aspetti da anni un intervento legislativo teso a conseguire un'efficace ristrutturazione organizzativa attesa fin dagli anni Settanta, allorché, con i decreti del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 e n. 616 del 1977, furono trasferite alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del dettato costituzionale, attività, competenze, uffici e risorse umane dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Al fine di dare finalmente risposta a tali problemi ed alla richiesta di trasparenza che sale con forza dal Paese, il Ministro dei lavori pubblici ha, recentemente, adottato iniziative di carattere strutturale dalle quali si attendono risultati idonei e duraturi sul terreno dell'attività amministrativa finalizzata alla realizzazione delle opere pubbliche sul territorio nazionale.

Deve, in proposito, rammentarsi la direttiva dell'agosto 1992 con la quale il ministro, anticipando iniziative di carattere organico e permanente, ha dato disposizione agli uffici operativi dell'Amministrazione, affinché fosse assicurata la massima trasparenza nelle attività di carattere gestionale, limitando ai casi di assoluta e comprovata necessità il ricorso a quelle procedure di carattere straordinario e derogatorio sovente ad origine e cagione delle irregolarità censurate dall'autorità giudiziaria.

Come è noto, a tale preliminare direttiva, ha fatto seguito l'iniziativa legislativa del Governo che ha promosso l'*iter* legislativo della legge-quadro sui lavori pubblici che, conferendo caratteri di organicità e coerenza alle fonti normative poste a di-

sciplina dell'attività istituzionale del Ministero e di tutte le autorità amministrative alle quali l'ordinamento conferisce competenza nel campo dell'infrastrutturazione territoriale, costituirà risposta strutturale e definitiva all'esigenza di trasparenza così viva nell'opinione pubblica del Paese.

La legge-quadro, attraverso la proposta di istituzione di nuovi organismi amministrativi, quali l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici della quale è assicurata la piena autonomia istituzionale, il servizio ispettivo dei lavori pubblici e l'osservatorio permanente nazionale delle opere pubbliche, recupera al Ministero il primitivo ruolo di centro di indirizzo e di coordinamento nel comparto delle opere pubbliche complessivamente inteso.

Peraltro, utilizzando lo strumento normativo costituito dall'articolo 24 della legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo, sono in corso presso il Ministero gli adempimenti di carattere amministrativo finalizzati alla rideterminazione delle piante organiche del Ministero stesso, ciò da cui certamente deriverà il decisivo, necessario, rafforzamento delle strutture operative di livello centrale, decentrato e periferico dell'Amministrazione dal quale dipende l'efficacia dell'azione e dei controlli che all'Amministrazione stessa fanno carico.

Per quanto concerne le richieste formulate dagli interroganti circa il numero dei funzionari inquisiti per fatti inerenti ad inchieste attualmente in corso, precisa che, per le attività amministrative concernenti il piano di ricostruzione di Ancona, risultano sottoposti a procedimento penale sei tra funzionari ed *ex* funzionari del Ministero, con imputazioni per i reati di truffa e falsità ideologica; nei confronti di tre funzionari sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale, sono stati adottati i provvedimenti cautelativi di sospensione dal servizio.

Per quanto concerne l'inchiesta giudiziaria inerente agli appalti di lavori per la realizzazione e per la ristrutturazione di case circondariali affidate alla CO.DE.MI SpA, sono inquisiti, oltreché il Ministro *pro tempore,* 14 tra funzionari ed *ex* funzionari del Ministero imputati per il reato di concussione; nei confronti di tali funzionari è intervenuta di recente la sentenza di rinvio a giudizio; allo stato, non sono stati adottati provvedimenti cautelativi di sospensione dal servizio, tenuto conto del fatto che la legge n. 16 del 1992 richiede tali provvedimenti allorché sia intervenuta sentenza di primo grado di condanna.

Giova far presente come, recentemente, il Ministro dei lavori pubblici abbia costituito una commissione ministeriale incaricata di verificare la congruità degli importi spesi dall'amministrazione in relazione agli appalti aggiudicati alla CO.DE.MI. SpA; la commissione sta attualmente procedendo a tale verifica volta a cautelare l'amministrazione.

Per ciò che riguarda la revoca della concessione dei lavori relativi al piano di ricostruzione di Ancona, deve farsi presente che è stata costituita un'ulteriore commissione ministeriale incaricata di accertare lo stato di esecuzione delle opere fino ad oggi realizzate dalla concessionaria Adriatica Costruzioni Ancona, nonché di quantificare l'onere finanziario che lo Stato dovrà assumere per portare a compimento ie opere stesse.

In relazione agli altri piani di ricostruzione relativi ad Ariano Irpino, Macerata e Pantelleria, anch'essi affidati in concessione alla Adriatica Costruzioni Ancona, e alla ETEM di Roma, osserva preliminarmente che situazioni di fatto e di diritto notevolmente diverse tra loro non consentono generalizzazioni, comunica che il Ministro dei lavori pubblici, sulla base di una preliminare valutazione tecnica formulata dalla direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali, ha sottoposto all'esame del Consiglio di Stato i problemi inerenti alla legittimità ed al merito dell'eventuale revoca delle concessioni stesse; allorché l'alto Consesso avrà reso il richiesto parere, verrà assunta la definitiva decisione al riguardo.

Il deputato Valerio CALZOLAIO (gruppo del PDS) si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo anche se, a suo avviso, rimane irrisolta la grave questione relativa alle irregolarità e

alle patologie del sistema di conferimento degli appalti per la realizzazione delle opere pubbliche. Ritiene opportuno quindi adottare quanto prima una nuova disciplina che garantisca regole certe, competenza e trasparenza. Deve però osservare che dalla risposta del rappresentante del Governo non è emerso alcun elemento in ordine ai dati relativi ai funzionari inquisiti dalla magistratura ed alle denunce e segnalazioni di casi di corruzione. Il gruppo del PDS infine ribadisce l'opportunità di procedere quanto prima alla revoca delle concessioni relative alle opere di Macerata e di Ariano Irpino, in quanto sarebbe venuto a mancare il necessario rapporto di fiducia tra Ministero e imprese appaltatrici.

Interrogazione Grippo ed altri n. 5-00231 (Variante valico Autostrada del sole tratto tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello) (6 agosto 1992).

Il Presidente Giuseppe CERUTTI dà lettura dell'interrogazione all'ordine del giorno:

GRIPPO, FAUSTI, DELFINO e MASTRANZO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS ha approvato nella seduta del 5 agosto sotto la Presidenza del Ministro Merloni il progetto della variante di valico dell'Autostrada del sole nel tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello per un importo di ben 5.200 miliardi e con gravi conseguenze di impatto ambientale –:

se tale opera sia strettamente inserita nel quadro di scelte definite nel settore dei trasporti rispetto anche a decisioni già assunte come prioritarie se non addirittura alternative quali l'alta velocità su ferro e le bretelle di collegamento con il sistema aeroportuale. (5-00231)

Constatata l'assenza dei presentatori, si intende che vi abbiano rinunziato.

La seduta termina alle 16,45.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 17,5. — Presidenza del Presidente Giuseppe CERUTTI.

Disegno di legge:
Disposizioni finanziarie relative allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente (già articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6, del disegno di legge n. 1684, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta dell'11 novembre 1992) **(1684-quater).**
(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento iniziato il 12 gennaio scorso.

Il Presidente Giuseppe CERUTTI, dopo aver riepilogato le questioni più rilevanti illustrate nella precedente seduta, avverte di aver richiesto al Ministero dell'ambiente i dati relativi alla situazione dei capitoli di spesa da destinare ad interventi per il completamento di alcune opere regionali. Tali elementi sono particolarmente rilevanti al fine di comprendere l'entità delle risorse già in qualche modo impegnate, e quelle invece ancora in attesa di una destinazione.

Il deputato Chicco TESTA (gruppo del PDS) concorda con le considerazioni del Presidente in ordine all'opportunità di verificare lo stato di attuazione delle intese di programma tra Stato e regioni in attuazione della legge n. 305 del 1989 e l'entità delle risorse effettivamente erogate. Ritiene inoltre opportuno che la Commissione approfondisca la situazione dei programmi direttamente gestiti dal Ministero dell'ambiente, quale l'istituzione del sistema informativo ambientale (SINA), i

programmi di educazione ed informazione ambientale, nonché quelli relativi all'avvio dei parchi nazionali. Per tali settori chiede altresì una verifica degli obiettivi effettivamente raggiunti. Ritiene quindi opportuno accertare la reale situazione dei rapporti intercorrenti tra i centri di spesa ed il Ministero dell'ambiente, il quale – a suo avviso – in futuro dovrà avere minori funzioni di controllo e di gestione della spesa ed una più incisiva funzione di indirizzo. Osserva poi che, se anche nel settore ambientale viene garantita l'attuazione della nuova politica che pone al centro della soluzione dei problemi dell'indebitamento dello Stato la necessità che i centri di spesa garantiscano l'autofinanziamento della gestione dei servizi e dei relativi investimenti, ritiene opportuno che anche nel settore ambientale siano individuati con precisione i settori che hanno ancora necessità di risorse per garantire il completamento della fase di consolidamento delle singole strutture. Tali settori sono, ad esempio, quello dei parchi, del sistema informativo e del monitoraggio ambientale e del territorio.

Il gruppo del PDS inoltre ritiene importante che dal programma triennale vengano soppresse alcune voci di spesa non pertinenti quale, ad esempio, quella relativa all'occupazione giovanile nel settore ambientale.

Il deputato Edo RONCHI (gruppo dei verdi) concorda con le considerazioni del Presidente e del collega Testa, sottolineando la necessità che le risorse disponibili siano prioritariamente destinate ai parchi, ai controlli ambientali e, quindi, alla effettiva funzionalità dell'agenzia per l'ambiente.

Il deputato Giancarlo GALLI (gruppo della DC) interviene brevemente per osservare che, se le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente sono destinate ad accelerare la soluzione dei problemi occupazionali del Paese, sarebbe opportuno inserire le relative disposizioni nell'ambito del disegno di legge n. 2087 sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere.

Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente Giuseppe CERUTTI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

Il Presidente Giuseppe CERUTTI, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha testé approvato all'unanimità la seguente integrazione al calendario dei lavori di domani:

Giovedì 28 gennaio 1993.

Ore 11 – Seguito dell'esame del parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, sullo schema di regolamento recante norme concernenti la qualità dei prodotti da costruzione.

Comunica altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha testè approvato all'unanimità il seguente calendario dei lavori per il periodo 1-5 febbraio 1993:

Martedì 2 febbraio.

Commissioni riunite IV difesa e VIII ambiente.

Ore 14,30. – Comitato ristretto: Proposta di legge 850 e abb. (Alloggi militari) – Relatori: per la IV: Pappalardo; per la VIII: Cerutti – *Aula Commissione ambiente.*

Commissione VIII.

Ore 15,30. – In sede consultiva: Proposta di legge n. 2087 (Incremento e sostegno occupazione) – Relatore: Botta.

Indi – In sede referente: Proposta di legge 1684-*quater* (Spesa ambientale) – Relatore: Cerutti.

Proposta n. 1840 (Emissioni atmosferiche) – Relatore: Galli.

Mercoledì 3 febbraio.

Ore 15. – Comitato ristretto: Proposte di legge n. 1904 e n. 1095 (Protezione ozonosferica) – Relatore: Mattioli.

Ore 16. – Comitato ristretto: Proposte di legge n. 512 e n. 1397 (risorse idriche) – Relatore: Galli.

Giovedì 4 febbraio.

Ore 9. – Comitato ristretto: Proposta n. 452 e abb. (Edilizia residenziale) – Relatore: Lusetti.

Ore 11. – Comitato ristretto: Proposta di legge n. 122 e abb. (professione dottore naturalista) – Relatore: Ronchi.

Ore 12. – Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 17,25.

PAGINA BIANCA

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 16,15. — Presidenza del Presidente Pasquale LAMORTE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti, Cesare Cursi.

Svolgimento di interrogazioni.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Cesare CURSI rispondendo congiuntamente alle interrogazioni Raffaele Russo ed altri n. 5-00701 e Impegno ed altri n. 5-00733 concernenti il risanamento e la ristrutturazione del gruppo FINMARE, rileva che anche il Senato ha affrontato la questione relativa al risanamento e alla ristrutturazione del gruppo FINMARE. Fa quindi presente che la FINMARE presenterà prossimamente all'IRI un piano di riordino del settore. Ricorda quindi che l'VIII Commissione del Senato sta procedendo in data odierna all'audizione di rappresentanti delle società FINMARE e TIRRENIA. Ritiene quindi opportuno che la Commissione o acquisisca le posizioni manifestate al Senato dai rappresentanti della FINMARE e della TIRRENIA oppure proceda direttamente a tali audizioni.

Il deputato Raffaele RUSSO (gruppo della DC), replicando, prende atto delle dichiarazioni del Governo, ed esprime perplessità e preoccupazioni per il tipo di risposta formulata dal rappresentante del Governo. Nelle interrogazioni si chiedeva infatti di conoscere la posizione del Governo e non quella della FINMARE, posto che ci dovrebbe essere una disparità tra le posizioni del Governo e quelle della FINMARE circa il riordino del settore. Infatti il problema del riassetto del comparto dovrebbe tener presente le ineludibili esigenze di carattere economico e sociale; si registra invece l'inizio di un vero e proprio « balletto » per le posizioni future da occupare. Le sue preoccupazioni quindi sono reali e per altro a lui non risulta che i rappresentanti della TIRRENIA siano stati convocati presso il Senato e ritiene quindi che il dottor Rosina Amministratore delegato della FINMARE persegua solo le sue posizioni. Le sue preoccupazioni quindi sono più che mai fondate vista la mancanza di risposta da parte del Governo. La Commissione peraltro potrebbe procedere ad una audizione della FINMARE e della TIRRENIA, ma manifesta la sua perples-

sità sul fatto che si vogliono confondere aziende valide e non, soltanto per le posizioni future che si vogliono occupare. Auspica quindi che il Governo possa esprimere la propria posizione in maniera tempestiva e preannuncia la propria contrarietà sul progetto di riordino del settore predisposto dalla FINMARE.

Il deputato Berardino IMPEGNO (gruppo del PDS), replicando, dichiara che la risposta fornita dal rappresentante del Governo è del tutto insoddisfacente e fa quindi sue le preoccupazioni manifestate dal deputato Russo che ritiene fondate, anche alla luce del fatto che quanto preannunciato dalla stampa risulterà poi nella realtà. Egli è contrario alla preannunciata proposta di riordino del settore e ritiene necessario un chiarimento nelle sedi istituzionali poiché non si può assistere ad un « balletto » delle responsabilità. Ritiene poi che il Governo non possa non avere una posizione sulla materia e non è possibile che esista soltanto l'ipotesi di riordino prospettata dalla FINMARE. Preannuncia quindi che il suo gruppo chiederà, nella riunione di domani dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi una audizione dei rappresentanti della FINMARE e della TIRRENIA. Contemporaneamente è necessario che il Governo manifesti la propria posizione sulla questione. Ribadisce quindi la propria insoddisfazione rispetto alla risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Cesare CURSI ricorda la posizione espressa dal ministro Tesini in ordine alla materia in esame presso l'VIII Commissione del Senato in data 15 dicembre 1992. In quella occasione il ministro Tesini formulò indicazioni generali circa il riordino del settore. Fa quindi presente che la FINMARE stà predisponendo un progetto che non è ancora conosciuto e che dovrà essere oggetto di approfondimento e di confronto.

Il Presidente Pasquale LAMORTE invita il Governo ad esprimere una propria posizione e a non rinviare ad affermazioni espresse nell'altro ramo del Parlamento.

Il deputato Giordano ANGELINI (gruppo del PDS) concorda sull'opportunità di procedere all'audizione della FINMARE e rileva che il Governo non ha risposto né ha espresso una sua posizione rispetto alle interrogazioni presentate, limitandosi a rinviare a quanto affermato al Senato, atteggiamento che giudica ridicolo.

Il deputato Francesco NUCARA (gruppo repubblicano) protesta vivamente per l'atteggiamento tenuto dal Governo. È assurdo che il rappresentante del Governo abbia fatto riferimento a quanto affermato nell'altro ramo del Parlamento. Tale atteggiamento è offensivo per la Camera dei deputati.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Cesare CURSI, rispondendo all'interrogazione Caprili n. 5-00297, concernente le banchine del porto di Viareggio, afferma che il porto di Viareggio sorge in corrispondenza dell'ultimo tratto dal canale Burlamacca ed è costituito dall'avamporto e da sei darsene così affidate:

Darsena Lucca.

Ha una superficie di mq. 3.600 con banchine riservate all'ormeggio libero e gratuito di piccole unità da pesca e da diporto, escluso lo specchio acqueo antistante il cantiere navale « Costruzioni e Partecipazioni Navali » (ex F.lli Benetti) dove sono situati gli scali di alaggio e varo del cantiere medesimo;

Darsena Toscana.

Ha una superficie di mq. 9.600; ha come accesso il canale Burlamacca e le sue banchine sono riservate al libero accosto delle imbarcazioni da diporto per motivi di sosta e/o allestimento escluse le acque prospicienti il cantiere navale « Codecasa 2 » dove sono situati gli scali di alaggio e varo;

Darsena Italia.

Ha una superficie di mq. 15.000; le banchine di detta darsena sono riservate al libero ormeggio delle unità da diporto in sosta, in allestimento e/o lavori con l'esclusione del settore ovest ove sono locati gli scali e avanscali dei cantieri navali « Picchiotti » e « Del Carlo »;

Darsena Europa.

Ha una superficie di mq. 26.000 e le sue banchine vengono così utilizzate:

a) il tratto sud della banchina di levante, compreso tra il canale che mette in comunicazione la darsena Europa ed Italia, è riservato alle unità in allestimento ivi comprese quelle che utilizzano i servizi del retrostante cantiere navale « Perini Navi »;

b) la banchina sud è riservata alla libera sosta delle unità da diporto nonché, di volta in volta, utilizzata quale necessario supporto sia alle ricorrenti manifestazioni motonautiche, quali ad esempio le annuali gare « Viareggio - Bastia – Viareggio » e « Venezia – Montecarlo », e sia alle periodiche Mostre Nautiche;

c) il tratto sud della banchina di ponente è riservato alla sosta di unità da diporto e, nelle acque antistanti tale tratto, sono collocati dei gavitelli in regime di concessione da oltre 20 anni a favore della « Società Yacht Brokers » di Leila Frosali;

d) il tratto nord della banchina di ponente è utilizzato in regime di concessione da oltre 10 anni dalla « Lega Navale Italiana » per l'ormeggio delle unità da diporto dei propri soci;

e) sul tratto di banchina che divide la darsena Europa dalla darsena Motoscafi insiste la concessione assentita cinque anni fa alla « Soc. Velica Viareggina » allo scopo di utilizzarla per deposito di imbarcazioni a vela dei propri affiliati;

f) nello specchio acqueo antistante la banchina nord e parte della banchina di levante sono posizionate strutture galleggianti (pontili e gavitelli) in regime concessorio da oltre 15 anni alla « Società Cielo Terra Mare » (C.T.M.) ed al « Club nautico Versilia »;

g) la rimanente parte di banchina è riservata ai mezzi navali della Capitaneria di porto e dei Carabinieri nonché alla libera e gratuita sosta delle unità da diporto in transito.

Darsena motoscafi o la Madonnina.

Ha una superficie di mq. 14.000 ed è gestita da oltre 15 anni dal comune di Viareggio in regime concessorio allo scopo di mantenervi un approdo turistico mediante la messa in opera di pontili galleggianti e relativi servizi, compreso un prefabbricato adibito a direzione.

Avamporto.

Tratto compreso tra lo scalo pubblico, sito sul prolungamento a mare della via Coppino, e l'imboccatura della Nuova darsena:

a) zona demaniale marittima assentita da oltre 20 anni alla Soc. « Lusben Craft » allo scopo di mantenervi capannoni ad uso rimessaggio e riparazioni e darsenette per ormeggio unità da diporto;

b) cantiere navale « M. e B. Benetti » con relativi scali a mare;

c) cantiere navale « S.E.C. » e relative strutture di alaggio e varo;

d) cantiere Società « C.N.A.V. » con capannone per costruzione, trasformazione, rimessaggio imbarcazioni, scali di alaggio e mantenimento di gavitelli e pontile galleggiante nel prospiciente specchio acqueo;

e) cantiere navale « Codecasa » con i necessari scali a mare.

Darsena nuova.

Ha una superficie di mq. 65.000 con calate aventi le seguenti destinazioni a partire dal lato est dell'imboccatura:

a) distributori carburanti;

b) tratto destinato alla sosta gratuita di unità che necessitano di lavori con retrostanti colonnine erogatrici acqua/luce;

c) tratto destinato alla realizzazione di un « Travel Lift »;

d) tratto utilizzato dai pescherecci per lo sbarco del prodotto ittico;

e) tratto riservato all'ormeggio delle unità da pesca;

f) banchina commerciale.

Molo nord.

Il tratto iniziale è utilizzato per l'accosto delle unità da diporto in transito nonché per l'ormeggio delle motonavi da trasporto passeggeri destinate a servizio turistico; lungo la sponda nord del canale Burlamacca, nel tratto che si estende dalla Darsena Toscana all'Avamporto, è vietato l'ormeggio, ma eventuali deroghe per particolari e comprovate esigenze possono essere concesse dall'autorità marittima.

Si precisa peraltro che sia la destinazione delle banchine sia i turni di accosto delle unità sono regolati, come previsto dall'articolo 59 e seguenti del Regolamento al Codice della navigazione, mediante ordinanze del Capo del circondario.

Premesso quanto sopra si può affermare che nel porto di Viareggio non risulta alcuna occupazione abusiva di banchine.

Proprio al fine di vigilare per impedire eventuali abusi, l'autorità marittima locale ha notevolmente incrementato i controlli che risultano essere svolti pressoché giornalmente.

A ciò si aggiunga poi che, con cadenza bimestrale, vengono organizzate operazioni complesse di polizia marittima, alle quali partecipano sia mezzi terrestri che navali, aventi tra gli obiettivi precipui il controllo sistematico del rispetto delle norme che regolano l'attività.

Per quanto attiene alla problematica afferente le tariffe applicate dai concessionari per i servizi resi nel porto, si rappresenta che le stesse sono determinate, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 59 del Regolamento al codice della navigazione, dal Capo del circondario marittimo.

L'*iter* formativo delle tariffe in questione prevede una prima valutazione dell'ammissibilità delle richieste avanzate mediante esame delle motivazioni addotte e successivamente la richiesta di pareri ad organismi consultivi.

Nel caso in questione gli organismi consultivi sono la Commissione permanente marittima, presso la Camera di commercio di Lucca, composta da rappresentanti dei vari settori connessi ai servizi, il comune interessato e l'Unione nazionale cantieri e Industrie nautiche ed affini (UCINA).

L'atto finale della procedura è rappresentato dall'emissione di un'ordinanza alla quale viene data la massima pubblicità mediante affissione all'Albo della capitaneria di porto e del comune di Viareggio, l'invio ai giornali a più ampia diffusione locale nonché a tutti gli operatori del contesto portuale.

Si fa dunque presente che non sono pervenute lamentele o reclami circa supposti abusivi perpetrati a danno dell'utenza.

Il deputato Milziade CAPRILI (gruppo di rifondazione comunista), replicando si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Cesare CURSI, rispondendo all'interrogazione Caprili ed altri n. 5-00351, concernente le tabelle d'armamento per i componenti l'equipaggio di navi di stazza lorda inferiore alle tremila tonnellate, precisa preliminarmente che, a fronte di 1.498 navi iscritte nei registri marittimi, dai dati risalenti al dicembre 1990 le navi cisterna inferiori a 3.000 TSL adibite al trasporto di liquidi o gas pericolosi, risultano n. 129, di cui 105 trasportano prodotti petroliferi o petrolchimici e 24 gas di petrolio liquefatti. Per le predette navi le tabelle di armamento risultano, conformi al contratto collettivo nazionale di lavoro per le navi da carico comprese tra le 151 e le 3.000 TSL.

Il sopracitato contratto di lavoro stabilisce le tabelle di armamento distinguendo le navi in base alla stazza (da 151 a 500 TSL; da 501 a 1.600 TSL; da 1.601 a 3.300 TSL) e al tipo di navigazione (navigazione tra porti nazionali; navigazione nel Mediterraneo e lungo le coste occidentali dell'Africa; navigazione nel Mediterraneo e

lungo le coste dell'Europa Occidentale e dell'Africa Occidentale ed Orientale). Le navi in questione, tra l'altro, per quanto attiene i prodotti liquidi, sono in maggioranza addette al servizio di bunkeraggio, con navigazione nell'ambito portuale o nelle zone costiere adiacenti al porto di armamento.

Considerato comunque che la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare costituisce obiettivo costante per l'Amministrazione marittima, in relazione alle situazioni evidenziate nell'interrogazione sarà effettuata ulteriore specifica indagine presso tutti i compartimenti marittimi.

Il depuato Milziade CAPRILI (gruppo di rifondazione comunista), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle 16,45.

Mercoledì 27 gennaio 1993, n. 16,45. — Presidenza del Presidente Pasquale LAMORTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti, Cesare Cursi.

Seguito parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, sulla proposta di nomina del signor Renato Morandi a Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Pasquale LAMORTE ricorda che la Commissione nella scorsa seduta aveva richiesto chiarimenti al Governo sulla proposta di nomina in esame.

Il sottosegretario di Stato per i trasporti Cesare CURSI osserva che in sede di esame, presso le competenti Commissioni VIII del Senato e IX della Camera, della proposta di nomina del ragioniere Renato Morandi a Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona, sono stati chiesti chiarimenti al Governo circa la compatibilità del designato allo svolgimento dell'incarico, con riguardo alle sue attività professionali di agente marittimo, spedizioniere e agente di porto.

Al proposito rileva che secondo la vigente normativa, le ipotesi di incompatibilità sono previste, in via generale, nelle lettere dal *a)* ed *f)* dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: l'elencazione è tassativa ed è insuscettibile di estensione in via di interpretazione analogica, trattandosi di normativa prescrivente vincoli o limitazioni, che in tanto possono considerarsi legittimi in quanto sia individuabile, per ogni vincolo o limitazione, una giustificazione specifica e predeterminata dalla legge.

Ma la stessa legge n. 14 introduce elementi positivi in ordine ai criteri che debbono costituire da guida ai fini delle nomine negli enti pubblici.

Viene infatti posta (articolo 4) una stretta correlazione tra i criteri di capacità professionale desumibili (anche) dagli incarichi svolti o in corso di svolgimento ed i « fini » e gli « indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico ». Il controllo parlamentare, inoltre è essenzialmente incentrato sul perseguimento di tali fini ed indirizzi di gestione (articolo 2).

Infatti, la valutazione che viene espressa con il parere è politica, con riferimento alla natura politica dell'organo che la esprime ed al rapporto dialettico con il Governo proponente; ma oggettivamente è una valutazione di carattere tecnico-amministrativo, perché concerne aspetti attinenti al soddisfacimento dei fini dell'Ente.

Di qui il rilievo che assumono il « curriculum » professionale del designato, l'esperienza acquisita nell'attività svolta o in corso di svolgimento, l'esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura (articolo 4 della legge n. 14).

In ordine a tali aspetti evidenzia che:

l'avvio della procedura per la nomina del nuovo Presidente dell'Azienda è atto

dovuto ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 1993, in quanto il Presidente uscente è scaduto dall'incarico il 30 marzo 1992; si osserva che anche i precedenti decreti-legge nn. 380 e 440 del 1992 consideravano decaduti dall'incarico gli organi amministrativi il cui periodo di durata fosse scaduto;

il ragioniere Morandi è, già attualmente, componente del comitato direttivo dell'Ente, designato in rappresentanza degli spedizionieri: quindi la legge n. 961 del 1967 istitutiva delle Aziende dei mezzi meccanici, non solo esclude qualsiasi profilo di incompatibilità ma anzi richiede positivamente la presenza delle categorie professionali nell'organo di gestione delle aziende; è indubbio, infatti, che il regime delle incompatibilità è necessariamente identico per il Presidente della Azienda e per i componenti del Comitato direttivo e non si capirebbe perché si possa essere membri del Comitato direttivo e non Presidente della stessa Azienda. Il Presidente, è, peraltro, figura eminentemente rappresentativa, in quanto i poteri di amministrazione attiva sono essenzialmente del Comitato direttivo, del quale il Presidente esegue le delibere;

il criterio della professionalità e della managerialità va riguardato anche con riferimento alla diretta conoscenza delle situazioni locali: la nomina di persone estranee all'ambiente dovrebbe, anzi, essere motivata con riguardo a situazioni di accertate irregolarità di gestione;

la scelta di un componente del Comitato direttivo certamente favorisce la continuità amministrativa e neppure pregiudica il proficuo avvio di ogni eventuale innovazione;

eventuali profili di inopportunità per l'appartenenza del designato ad una qualifica professionale o per la titolarità di imprese operanti nel settore sembrano difficilmente ravvisabili e, oltre a risolversi in un sommario e anticipato processo sulle qualità morali del designato, non si giustificano neppure con riguardo ai principi dell'ordinamento, che ben conosce ipotesi analoghe a quella in esame (es. i Presidenti delle Camere di commercio);

sembra illegittimo enfatizzare il principio della separazione tra controllore e controllato fino al punto da invocarne una applicazione così rigida ed irrazionale da paralizzare di fatto ogni attività delle amministrazioni pubbliche, in palese contrasto con l'evoluzione diretta a premiare le professionalità sulla base dei risultati conseguiti;

l'ordinamento, infine, non ignora strumenti di indagine di sperimentata efficacia (ad esempio la legge n. 441 del 1982 sulla pubblicità delle situazioni patrimoniali).

Il deputato Francesco NUCARA (gruppo repubblicano) ricorda che la Commissione nella scorsa seduta aveva posto un problema politico più che di legittimità in ordine alla proposta di nomina del signor Morandi a presidente dell'azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona. Fa quindi presente di aver richiesto chiarimenti al Governo in ordine all'attività della predetta azienda, cioè se sia capofila di consorzi di opere portuali. Infatti conoscere l'attività di tale Azienda risulta fondamentale per esprimere una valutazione in ordine alla proposta di nomina formulata dal Governo. Prende quindi atto che il Governo non ha fornito risposte in ordine a tale questione.

Il deputato Giordano ANGELINI (gruppo del PDS) ricorda che la Commissione aveva effettivamente sollevato un problema politico poiché si viene a determinare una situazione di incompatibilità oggettiva allorquando il controllore diventa controllato. Vista la delicata situazione del porto di Ancona, sarebbe stata opportuna una maggiore cautela da parte del Governo, anche attraverso un coinvolgimento delle realtà locali cosa che non risulta essere avvenuta. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Il deputato Francesco MARENCO (gruppo del MSI-destra nazionale) fa presente che nella fattispecie in esame più che di incompatibilità si potrebbe parlare di un problema di opportunità. L'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Ancona potrebbe essere paragonabile in sostanza ad un consorzio portuale. Dopo aver fatto presente di non conoscere il signor Morandi, rileva che molto spesso la difficile situazione in ambito portuale si è determinata per l'incompetenza di chi presiede i porti. Invece nella vicenda in esame, il signor Morandi, alla luce del suo *curriculum*, appare persona competente in materia. Alla luce quindi delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo in ordine alla sollevata questione dell'incompatibilità, prendendo atto della proposta di nomina formulata dal Governo stesso, preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il deputato Roberto CASTELLI (gruppo della lega nord) osserva come non ci si trovi in presenza di una questione che concerne la persona del signor Morandi, che d'altronde appare dal curriculum una persona competente nella materia; si è piuttosto in presenza di dubbi e perplessità non fugati dal Governo. A suo giudizio, inoltre, questo tipo di pareri parlamentari espressi sulla proposta fatta dal Governo di un solo nome, presta il fianco a interpretazioni maliziose: sarebbe preferibile operare su una terna di nomi. Poiché i dubbi emersi dalla denuncia degli operatori del porto di Ancona non sono stati completamente sciolti, dichiara che il proprio gruppo voterà contro la proposta del relatore, per motivi generali e non particolari.

Il deputato Maurizio PIERONI (gruppo dei verdi) rileva come l'Azienda dei mezzi meccanici del porto di Ancona non sia competente unicamente per l'ordinaria gestione del porto, essendo altresì concessionaria per circa cento miliardi per la ristrutturazione del porto di Ancona. Secondo un parere unanime espresso del consiglio comunale di Ancona, l'Azienda in questione non ha brillato nell'espletamento di tale importante compito, tenendo fermi gli stanziamenti e bloccando la ristrutturazione del porto nonché creando insanabili conflitti con le istituzioni cittadine. Il candidato proposto, inoltre, proviene da strutture interne della stessa Azienda dei mezzi meccanici. Infine, tutta Ancona sente l'esigenza di un profondo rinnovamento che non si fondi sulla proposta di candidature interne all'Azienda. Per questi motivi, in assenza di ulteriori informazioni, il proprio gruppo voterà contro la proposta del relatore.

Il deputato Pino LUCCHESI (gruppo della DC) rileva come la situazione sia assai complessa, non risultando, tra l'altro, chiaro il valore del parere espresso dalle Commissioni parlamentari sulle proposte di nomina del Governo. I pareri espressi dalle Commissioni parlamentari hanno, infatti, conseguito effetti assai differenziati, anche perché non sempre i due rami del Parlamento si sono pronunciati nello stesso senso. Nel caso, risulta a suo giudizio abbastanza difficile valutare dei fatti esterni. Da una parte ci sono delle prese di posizione della stampa locale che entrano nel merito della questione, dall'altra valutazioni, emerse nel corso del dibattito in Commissione, che riguardano la fase precedente. A tale proposito, esprime il suo apprezzamento per l'operato del precedente presidente, l'*ex* deputato Cerioni. Ritiene peraltro fuori luogo qualunque valutazione di merito. Semmai, visto che la riforma dell'ordinamento portuale è ormai in dirittura di arrivo, il voler procedere ora alla nomina in questione può essere considerato un eccesso di premura, che avrebbe potuto essere evitato con un periodo di interregno. Visto che non sussistono forti elementi di impedimento, la Commissione dovrebbe, a suo giudizio, stabilire un raccordo fiduciario col Governo, esprimendo parere favorevole, evitando così di assumersi gravi responsabilità nel caso si indirizzasse per un'altra strada.

Il Presidente Pasquale LAMORTE pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore nella seduta del 20 gennaio, sulla proposta di nomina del signor Renato Morandi a Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini del porto di Ancona.

Comunica quindi il risultato della votazione:

Presenti e votanti	28
Astenuti	0
Maggioranza	15
Hanno votato *sì*	14
Hanno votato *no*	14

Hanno preso parte alla votazione Abbate Fabrizio, Angelini Giordano, Zampieri Amedeo in sostituzione di Astone Giuseppe, Barbalace Francesco, Biasci Mario, Biricotti Guerrieri Anna Maria, Caprili Milziade, Castelli Roberto, Chiaventi Massimo, Cimmino Tancredi, Maira Raimondo in sostituzione di Del Mese Paolo, Faraguti Luciano, Fredda Angelo, Grilli Renato, Impegno Berardino, Lamorte Pasquale, La Penna Girolamo, Leoni Orsenigo Luca, Corrao Calogero in sostituzione di Lia Antonio, Magnabosco Antonio, Marenco Francesco, Mensurati Elio, Michielon Mauro, Nucara Francesco, Pieroni Maurizio, Piredda Matteo, Russo Raffaele.

Il Presidente Pasquale LAMORTE, essendosi determinata una situazione di votazione con esito di parità, fa presente che la proposta di parere favorevole formulata dal relatore risulta respinta perché non si è costituita una maggioranza. Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di nomina, riservandosi di valutare l'esito della votazione.

La seduta termina alle 18.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 16,15. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Florindo D'Aimmo.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai Fondi speciali gestiti dall'INPS (2134).
(Parere della I, della V, della VI, della IX e della X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il Presidente Vincenzo MANCINI comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

All'articolo 1, comma 1 e comma 3 sopprimere le parole: del Fondo di previdenza per il personale di volo.

1. 1 (= 1. 2).

Ratto.

All'articolo 1, commi 1 e 3 sopprimere le parole: del Fondo di previdenza per il personale di volo.

1. 2 (= 1. 1).

Sartori.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Miglioramento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da Aziende di Navigazione Aerea gestito dall'INPS).

1. Alle pensioni a carico del Fondo volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo rivalutato del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

2. L'aumento mensile complessivo di cui al comma 1 è attribuito in misura pari al cento per cento per la quota di aumento fino a lire 500.000, in misura pari al 70 per cento per la quota da lire 500.001 a lire 1.000.000, e in misura pari al 50 per cento per la quota oltre lire 1.000.000.

3. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sui trattamenti pensionistici computati a calcolo, hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, per le pensioni con decorrenza posteriore al 1° gennaio 1978 in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare mentre per le pensioni liquidate prima del 1978 le misure saranno rispettivamente del 70, 80, 90 e 100 per cento del loro ammontare.

4. Alle pensioni di invalidità erogate dal Fondo volo, in applicazione del comma 3/b dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, o in conseguenza di menomazioni fisiche dovute a causa di servizio, erogate prima del 12 giugno 1984, viene attribuito l'aumento mensile minimo di lire 900.000, già dal 1° gennaio 1991, o quello risultante dal computo di cui ai commi 1, 2 e 3 se più favorevole, fatte salve tutte le condizioni di miglior favore disposte dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, con eventuale maggiore esborso, dal 1° gennaio 1991, a carico del Fondo volo.

1. 0. 1. (= 1. 0. 2).

Ratto.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Miglioramento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da Aziende di Navigazione Aerea gestito dall'INPS).

1. Alle pensioni a carico del Fondo volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo rivalutato del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

2. L'aumento mensile complessivo di cui al comma 1 è attribuito in misura pari al cento per cento per la quota di aumento fino a lire 500.000, in misura pari al 70 per cento per la quota da lire 500.001 a lire 1.000.000, e in misura pari al 50 per cento per la quota oltre lire 1.000.000.

3. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, sui trattamenti pensionistici computati a calcolo, hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, per le pensioni con decorrenza posteriore al 1° gennaio 1978 in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare mentre per le pensioni liquidate prima del 1978 le misure saranno rispettivamente del 70, 80, 90 e 100 per cento del loro ammontare.

4. Alle pensioni di invalidità erogate dal Fondo volo, in applicazione del comma 3/b dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, o in conseguenza di menomazioni fisiche dovute a causa di servizio, erogate prima del 12 giugno 1984, viene attribuito l'aumento mensile minimo di lire 900.000, già dal 1° gennaio 1991, o quello risultante dal computo di cui ai commi 1, 2 e 3 se più favorevole, fatte salve tutte le condizioni di miglior favore disposte dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, con eventuale maggiore esborso, dal 1° gennaio 1991, a carico del Fondo volo.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede con le disponibilità attive della gestione del Fondo volo.

1. 0. 2. (= 1. 0. 1).

Sartori.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Norme in materia di finanziamento dei patronati).

1. Le somme affluite al Fondo di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli esercizi 1989, 1990 e 1991, sono definitivamente ripartite, relativamente all'89,20 per cento del loro ammontare, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, con esclusione degli istituti di cui al comma 2, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base di aliquote di ripartizione riconosciute con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati e pervenuti ai predetti Ministeri entro la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per quanto concerne la residua parte del 10,80 per cento – da ripartire secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1 tra l'Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), l'ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), l'ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), l'Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), il Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), l'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), l'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (IPLAS), l'Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), l'Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), il Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), il patronato dell'Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI) e il patronato Sozialer beratungsring (SBR) – i medesimi istituti, qualora non l'abbiano già fatto, sono tenuti a far pervenire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento, sottoscritto da tutti i relativi legali rappresentanti, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

3. Rimangono acquisiti al Fondo di cui al comma 1 i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, fino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

5. 0. 1.

Innocenti, Pizzinato, Ghezzi, Larizza, Rebecchi, Sanna, Turco, Mussi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Norme in materia di finanziamento dei patronati).

1. Le somme affluite al Fondo di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale che hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

2. Le somme affluite al Fondo di cui al comma 1 per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al 61,50 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associa-

zioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

b) quanto al 27,80 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA) e Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO);

c) quanto al 10,70 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza di lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA).

3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

4. Rimangono acquisiti al Fondo di cui al comma 1 i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

5. 0. 3.

D'Aimmo.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*ter*.

(Classi di contribuzione).

Il Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, è delegato a sostituire con proprio decreto, da emanarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tabelle C, D e F allegate al D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, elevando il numero delle classi di contribuzione dalle attuali 52 a 70.

5. 0. 2.

Innocenti, Larizza, Rebecchi, Pizzinato, Sanna, Gelpi.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-*ter*.

(Classi di contribuzione).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1993, le Tabelle C e D allegate al decreto 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, sono sostituite dalle Tabelle A e B allegate alla presente legge.

5. 0. 4.

Governo.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

Classi di Contribuzione	Retribuzione settimanale		Per assicuraz. invalidità vecchiaia e superstiti	Per assicurazione tubercolosi	Per assicurazione disoccupazione	Per assistenza degli orfani dei lav.	In complesso
	da L.	a L.					
1ª	0	4.000	6	1	1	1	9
2ª	4.000	6.400	8	1	1	1	11
3ª	6.400	10.000	10	1	1	1	13
4ª	10.000	12.600	13	1	1	1	16
5ª	12.600	15.100	15	1	1	1	18
6ª	15.100	17.600	18	2	2	2	24
7ª	17.600	21.000	21	2	2	2	27
8ª	21.000	24.600	25	2	2	2	31
9ª	24.600	28.300	29	3	3	3	38
10ª	28.300	31.900	33	3	3	3	42
11ª	31.900	35.500	37	3	3	3	46
12ª	35.500	39.700	41	4	4	4	53
13ª	39.700	44.100	45	4	4	4	57
14ª	44.100	48.300	51	5	5	5	66
15ª	48.300	52.500	55	5	5	5	70
16ª	52.500	56.700	60	5	5	5	75
17ª	56.700	60.900	65	6	6	6	83
18ª	60.900	65.100	69	6	6	6	87
19ª	65.100	69.300	74	7	7	7	95
20ª	69.300	74.000	78	7	7	7	99
21ª	74.000	79.200	84	8	8	8	108
22ª	79.200	85.000	90	8	8	8	114
23ª	85.000	91.300	97	9	9	9	124
24ª	91.300	97.600	104	9	9	9	131
25ª	97.600	104.900	111	10	10	10	141
26ª	104.900	113.300	120	11	11	11	153
27ª	113.300	121.800	129	12	12	12	165
28ª	121.800	130.100	138	13	13	13	177
29ª	130.100	138.500	148	13	13	13	187
30ª	138.500	146.900	158	14	14	14	200
31ª	146.900	156.200	168	15	15	15	213
32ª	156.200	165.500	178	16	16	16	226
33ª	165.500	174.800	188	17	17	17	239
34ª	174.800	184.200	198	18	18	18	252
35ª	184.200	193.500	208	19	19	19	265
36ª	193.500	202.800	218	20	20	20	278
37ª	202.800	212.100	228	21	21	21	291

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

Classi di Contribuzione	Retribuzione settimanale		Per assicuraz. invalidità vecchiaia e superstiti	Per assicurazione tubercolosi	Per assicurazione disoccupazione	Per assistenza degli orfani dei lav.	In complesso
	da L.	a L.					
38ª	212.100	221.500	238	22	22	22	304
39ª	221.500	230.800	249	23	23	23	318
40ª	230.800	240.100	260	24	24	24	332
41ª	240.100	249.500	269	24	24	24	341
42ª	249.500	258.900	279	25	25	25	354
43ª	258.900	268.300	290	26	26	26	368
44ª	268.300	277.700	300	27	27	27	381
45ª	277.700	287.100	311	28	28	28	395
46ª	287.100	296.500	321	29	29	29	408
47ª	296.500	306.100	331	30	30	30	421
48ª	306.100	315.700	342	31	31	31	435
49ª	315.700	325.300	353	32	32	32	449
50ª	325.300	334.900	363	33	33	33	462
51ª	334.900	344.500	374	34	34	34	476
52ª	344.500	354.100	385	35	35	35	490
53ª	354.100	363.700	395	36	36	36	503
54ª	363.700	373.300	405	37	37	37	516
55ª	373.300	382.900	416	38	38	38	530
56ª	382.900	392.500	426	39	39	39	543
57ª	392.500	402.100	437	40	40	40	557
58ª	402.100	411.700	448	41	41	41	571
59ª	411.700	421.300	458	42	42	42	584
60ª	421.300	430.900	469	43	43	43	598
61ª	430.900	440.500	479	44	44	44	611
62ª	440.500	450.100	490	45	45	45	625
63ª	450.100	459.700	500	45	45	45	635
64ª	459.700	469.300	511	46	46	46	649
65ª	469.300	478.900	522	47	47	47	663
66ª	478.900	488.500	532	48	48	48	676
67ª	488.500	498.100	543	49	49	49	690
68ª	498.100	507.700	553	50	50	50	703
69ª	507.700	517.300	564	51	51	51	717
70ª	517.300		574	52	52	52	730

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di Contribuzione	Retribuzione mensile		Per assicuraz. invalidità vecchiaia e superstiti	Per assicuraz. tubercolosi	Per assicur. disoccupazione	Per assistenza degli orfani dei lav.	In complesso
	da L.	a L.					
1°	0	17.200	26	1	1	1	29
2°	17.200	27.600	36	2	2	2	42
3°	27.600	43.200	44	4	4	4	56
4°	43.200	54.500	56	5	5	5	71
5°	54.500	65.500	66	6	6	6	84
6°	65.500	76.300	78	8	8	8	102
7°	76.300	90.900	92	8	8	8	116
8°	90.900	106.400	108	10	10	10	138
9°	106.400	122.700	126	11	11	11	159
10°	122.700	138.200	144	13	13	13	183
11°	138.200	153.600	160	15	15	15	205
12°	153.600	171.800	178	16	16	16	226
13°	171.800	190.900	200	18	18	18	254
14°	190.900	209.100	220	20	20	20	280
15°	209.100	227.300	240	22	22	22	306
16°	227.300	245.500	260	24	24	24	332
17°	245.500	263.600	280	25	25	25	355
18°	263.600	281.800	300	27	27	27	381
19°	281.800	300.000	320	29	29	29	407
20°	300.000	320.500	340	31	31	31	433
21°	320.500	343.200	365	33	33	33	464
22°	343.200	368.200	390	36	36	36	498
23°	368.200	395.500	420	38	38	38	534
24°	395.500	422.700	450	41	41	41	573
25°	422.700	451.500	480	44	44	44	612
26°	451.500	490.900	520	47	47	47	661
27°	490.900	527.300	560	51	51	51	713
28°	527.300	563.600	600	55	55	55	765
29°	563.600	600.000	640	58	58	58	814
30°	600.000	636.400	680	62	62	62	866
31°	636.400	676.800	720	66	66	66	918
32°	676.800	717.200	765	70	70	70	975
33°	717.200	757.600	810	74	74	74	1 032
34°	757.600	798.000	855	78	78	78	1 089
35°	798.000	838.400	900	82	82	82	1 146
36°	838.400	878.800	945	86	86	86	1 203
37°	878.800	919.200	990	90	90	90	1 260

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di Contribuzione	Retribuzione mensile		Per assicuraz. invalidità-vecchiaia e superstiti	Per assicuraz. tubercolosi	Per assicur. disoccupazione	Per assistenza degli orfani dei lav.	In complesso
	da L.	a L.					
38°	919.200	959.600	1.035	94	94	94	1.317
39°	959.600	1.000.000	1.080	98	98	98	1.374
40°	1.000.000	1.040.400	1.125	102	102	102	1.431
41°	1.040.400	1.081.100	1.165	106	106	106	1.483
42°	1.081.100	1.121.800	1.210	110	110	110	1.540
43°	1.121.800	1.162.500	1.255	114	114	114	1.597
44°	1.162.500	1.203.300	1.300	118	118	118	1.654
45°	1.203.300	1.244.000	1.345	122	122	122	1.711
46°	1.244.000	1.284.700	1.390	126	126	126	1.768
47°	1.284.700	1.326.300	1.435	131	131	131	1.828
48°	1.326.300	1.367.900	1.480	135	135	135	1.885
49°	1.367.900	1.409.500	1.530	139	139	139	1.947
50°	1.409.500	1.451.100	1.575	143	143	143	2.004
51°	1.451.100	1.492.700	1.620	147	147	147	2.061
52°	1.492.700	1.534.300	1.670	151	151	151	2.123
53°	1.534.300	1.575.900	1.711	156	156	156	2.179
54°	1.575.900	1.617.500	1.756	160	160	160	2.236
55°	1.617.500	1.659.100	1.802	164	164	164	2.294
56°	1.659.100	1.700.700	1.848	168	168	168	2.352
57°	1.700.700	1.742.300	1.894	172	172	172	2.410
58°	1.742.300	1.783.900	1.939	176	176	176	2.467
59°	1.783.900	1.825.500	1.985	180	180	180	2.525
60°	1.825.500	1.867.100	2.031	185	185	185	2.586
61°	1.867.100	1.908.700	2.077	189	189	189	2.644
62°	1.908.700	1.950.300	2.122	193	193	193	2.701
63°	1.950.300	1.991.900	2.168	197	197	197	2.759
64°	1.991.900	2.033.500	2.214	201	201	201	2.817
65°	2.033.500	2.075.100	2.260	205	205	205	2.875
66°	2.075.100	2.116.700	2.305	210	210	210	2.935
67°	2.116.700	2.158.300	2.351	214	214	214	2.993
68°	2.158.300	2.199.900	2.397	218	218	218	3.051
69°	2.199.900	2.241.500	2.443	222	222	222	3.109
70°	2.241.500		2.489	226	226	226	3.167

All'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera c).

6. 2.

Sartori.

All'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

per il fondo di previdenza per il personale di volo, a copertura del maggior onere, con la disponibilità della gestione.

6. 1.

Ratto.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Florindo D'AIMMO evidenzia che la formulazione proposta per il personale di volo non è in linea con il disegno perequativo indicato dal Governo sulla base degli accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali. Peraltro, gli aumenti proposti con l'articolo aggiuntivo Ratto 1. 0. 1 e con l'articolo aggiuntivo Sartori 1. 0. 2 comportano maggiori oneri che, al momento, non è possibile quantificare. Pertanto, sarebbe opportuno che i presentatori degli articoli aggiuntivi e degli emendamenti ad essi connessi ritirassero gli stessi. Viceversa, al momento l'orientamento del governo non potrebbe che essere contrario.

Il Presidente Vincenzo MANCINI invita al ritiro degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi Ratto 1. 1, 1. 0. 1 e 6. 1 e Sartori 1. 2, 1. 0. 2 e 6. 2, ferma restando la possibilità di ripresentare gli stessi in Aula.

Il deputato Marco SARTORI (gruppo della lega nord) dichiara di ritirare gli emendamenti e articoli aggiuntivi 1. 2, 1. 0. 2 e 6. 2, esortando tuttavia il Governo a procedere alla quantificazione degli oneri arrecati dall'articolo aggiuntivo 1. 0. 2.

Il relatore Remo RATTO (gruppo repubblicano) sottolinea che il proprio articolo aggiuntivo 1. 0. 1 deve essere valutato con la massima attenzione, in quanto ci si trova di fronte ad un fondo in attivo e ad un numero di soggetti interessati abbastanza limitato. Auspicando che il Governo effettui la necessaria quantificazione degli oneri dichiara di ritirare per il momento gli emendamenti e articoli aggiuntivi 1. 1, 1. 0. 1 e 6. 1.

Il Presidente Vicenzo MANCINI, preso atto del ritiro degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi Sartori 1. 2, 1. 0. 2 e 6. 2 e Ratto 1. 1, 1. 0. 1 e 6. 1, auspica che il governo, ove gli stessi dovessero essere ripresentati per l'Aula, possa fornire i dati richiesti in ordine alla quantificazione degli oneri.

Per quanto concerne gli articoli aggiuntivi Innocenti ed altri 5. 0. 1 e Governo 5. 0. 3, evidenzia che, trattandosi di materia non del tutto omogena con il contenuto del decreto, sarebbe forse opportuno ritirare per il momento gli stessi.

Viceversa, gli articoli aggiuntivi Innocenti ed altri 5. 0. 2 e Governo 5. 0. 4, concernenti l'elevazione del numero delle classi di contribuzione di cui alle tabelle allegate al decreto-legge 402 del 1981, convertito nella legge n. 537 del 1981, sono da ritenere ammissibili. Evidenzia tuttavia che bisognerebbe riformulare l'articolo aggiuntivo Innocenti ed altri 5. 0. 2 – al quale sembra preferibile fare riferimento –, affidandosi ad un decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, soluzione questa preferibile rispetto alla previsione di una delega nel testo di un disegno di legge di conversione. Per la stessa ragione, non sembra opportuno prevedere già nel testo del disegno di legge la revisione delle tabelle, come proposto dall'emendamento 5. 0. 4 del Governo.

Il deputato Renzo INNOCENTI (gruppo del PDS) ritiene condivisibile il suggerimento del Presidente.

Pertanto, l'articolo aggiuntivo Innocenti ed altri 5. 0. 2 deve intendersi così riformulato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sostituisce con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tabelle C, D ed F allegate al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, elevando il numero delle classi di contribuzione a 70.

5. 0. 2.

Innocenti, Larizza, Rebecchi, Pizzinato, Sanna, Gelpi.

Il relatore Remo RATTO (gruppo repubblicano) evidenzia che gli articoli aggiuntivi Innocenti ed altri 5.0.1 e 5.0.2 e Governo 5.0.3 e 5.0.4 non comportano aumenti di spesa. Pur dichiarandosi d'accordo con la proposta di fare riferimento per quanto riguarda la revisione delle classi di contribuzione all'articolo aggiuntivo Innocenti ed altri 5.0.2, come riformulato, chiede tuttavia dei chiarimenti in ordine al riferimento alle tabelle *C)* e *D)* che attualmente, dato il riferimento alla retribuzione effettiva, non dovrebbero più essere utilizzate.

Chiede inoltre per quale motivo l'articolo aggiuntivo del Governo 5.0.4 non faccia riferimento alla tabella *F)*.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Florindo D'AIMMO sottolinea che l'articolo aggiuntivo del Governo 5.0.4 si riferisce solo alle tabelle *C)* e *D)* in quanto la revisione delle classi di contribuzione della tabella *F)* richiede uno studio accurato che è stato affidato proprio nella giornata odierna al servizio statistico del ministero del lavoro.

Il Presidente Vincenzo MANCINI chiarisce che nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria si fa tuttora riferimento alle classi di retribuzione, il che giustifica la formulazione dell'articolo aggiuntivo Innocenti ed altri 5.0.2.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo Innocenti ed altri 5.0.2, come riformulato.

Il deputato Antonio PIZZINATO (gruppo del PDS) sottolinea l'importanza di risolvere definitivamente il problema del finanziamento dei patronati di cui agli articoli aggiuntivi Innocenti ed altri 5.0.1 e Governo 5.0.3.

Il Presidente Vincenzo MANCINI evidenzia che, ferma restando l'importanza di risolvere il problema del finanziamento dei patronati, sarebbe per il momento opportuno ritirare gli articoli aggiuntivi presentati sull'argomento. Sarà sua cura sottoporre la questione all'attenzione del Presidente della Camera per verificare la possibilità di affrontare la questione medesima durante il successivo *iter* del provvedimento.

Il deputato Antonio PIZZINATO (gruppo del PDS), accedendo all'invito testé formulato, ritira l'articolo aggiuntivo Innocenti ed altri 5.0.1.

Il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Florindo D'AIMMO dichiara di ritirare l'articolo aggiuntivo 5.0.3.

La Commissione delibera, quindi, di dar mandato al relatore a riferire in senso favorevole al provvedimento, come modificato nel corso dell'esame, deliberando altresì di richiedere che il relatore stesso sia autorizzato a riferire oralmente.

Il PRESIDENTE si riserva la nomina dei componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

Proposta di legge:
PIZZINATO ed altri: Istituzione e regolamentazione del servizio di ristorazione per i lavoratori (1466).
(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della X e della XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione avvia l'esame della proposta di legge.

Il relatore Gianfranco MORGANDO (gruppo della DC), ricordato che del problema delle mense ci si era già occupati in sede di discussione del decreto-legge 333 del 1992, sottolinea che tuttavia si tratta ancora di un argomento attuale sul quale fervono le trattative sindacali.

Il riconoscimento del diritto alla mensa si inserisce in un processo importante che ha caratterizzato il mondo del lavoro e che ha portato a lotte parallele per ottenere un salario dignitoso e la disponibilità di determinati servizi per i lavoratori, quali, ad esempio, le mense e gli asili nido. L'affermarsi dello stato sociale ha comportato l'assunzione di tali servizi da parte della collettività, perché tutti ne potessero usufruire, con l'eccezione del servizio di mensa che si è progressivamente caratterizzato come servizio individuale o, in altri termini, come prestazione al singolo lavoratore. In questa direzione si collocano anche gli accordi interconfederali cui nel tempo si è giunti come, ad esempio, l'intesa del 20 aprile 1956 tra CGIL, CISL e UIL e Confindustria, recepita poi con il decreto del Presidente della Repubblica 1026 del 1960. Tale intesa definì gli istituti contrattuali sui quali calcolare l'indennità di mensa, nonché il valore convenzionale e la natura retributiva della stessa riconosciuta quest'ultima anche dalla giurisprudenza più recente.

Le posizioni si diversificano tuttavia sull'individuazione del valore dell'indennità sostitutiva: infatti, mentre per alcuni si tratta di un valore convenzionale, pari a 120 lire, di cui 100 quale contributo dell'azienda e 20 quale contributo dei lavoratori, altri fanno riferimento al valore effettivo del pasto. Naturalmente, l'incidenza sugli istituti retributivi indiretti è differente a seconda che si acceda all'una o all'altra interpretazione. Quanto alla giurisprudenza, la medesima accede in larga maggioranza alla seconda interpretazione.

Evidenzia quindi che i ricorsi promossi dai lavoratori e dalle Organizzazioni sindacali per il riferimento al valore effettivo del pasto hanno comportato la disdetta da parte di varie aziende degli accordi sui servizi di ristorazione aziendale, con conseguente licenziamento dei lavoratori operanti nella gestione delle mense.

È quindi intervenuto l'articolo 6 del decreto-legge 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359, il cui nucleo centrale è individuabile nell'esclusione della natura retributiva del servizio di mensa e dell'indennità sostitutiva, salvo che ciò sia previsto da accordi collettivi, anche aziendali.

A suo giudizio si pone sicuramente l'esigenza di rivedere la normativa recata dall'articolo 6 richiamato, in quanto il problema della disdetta degli accordi sui servizi di ristorazione aziendale in alcuni casi, come ad esempio la FIAT, non è ancora risolto. Inoltre, sono state sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale in ordine all'articolo 6 della legge n. 359.

Illustra quindi il contenuto della proposta, che sancisce il diritto alla mensa, definendo anche le modalità di esercizio e di fruizione dello stesso. Particolarmente importante è la previsione di cui all'articolo 3, comma 3, laddove si stabilisce che in caso di ristrutturazioni, riorganizzazioni o crisi aziendali, o di andamenti del ciclo produttivo che comportino conseguenze negative per i lavoratori addetti al servizio di ristorazione, gli interventi di integrazione salariale che si applicano ai lavoratori dell'azienda presso la quale tale servizio è assicurato, si applicano altresì ai lavoratori addetti allo stesso.

Ritiene quindi particolarmente importanti gli articoli 8, 9, 10 e 11 della proposta di legge che definiscono il valore dell'indennità sostitutiva, le variazioni percentuali della stessa e del contributo eventuale da parte del lavoratore, nonché il valore dell'indennità di mensa ai fini della

contribuzione previdenziale: in particolare, l'articolo 11 demanda ai contratti ed agli accordi collettivi la determinazione della natura retributiva del servizio di mensa o dell'indennità sostitutiva dello stesso.

Evidenzia che, mentre è importante la definizione della mensa come diritto, tuttavia suscita qualche preoccupazione la formulazione dell'articolo 1, soprattutto laddove lo si colleghi alle norme transitorie recate dall'articolo 12 e alle sanzioni previste dall'articolo 16. Infatti, ritiene che bisogna considerare l'impatto che potrebbe avere una normativa del genere sul quadro di riferimento generale. Pertanto, è opportuno riflettere adeguatamente sul punto.

Inoltre, andrebbe considerata la possibilità di demandare alla contrattazione determinate questioni come, ad esempio, la definizione della lista delle vivande di cui all'articolo 5, anche al fine di rendere quanto più snella possibile la normativa sul punto.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che per quanto riguarda il contenuto degli articoli 10 e 11 della proposta di legge bisogna fare riferimento anche alla normativa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 503 del 1992.

Il deputato Emilia CALINI CANAVESI (gruppo di rifondazione comunista) fa presente che è stata presentata dal proprio gruppo una proposta di legge A.C. 1996 su argomento analogo a quello in discussione: chiede pertanto perché non si sia proceduto all'abbinamento della stessa.

Il Presidente Vincenzo MANCINI fa presente che la proposta di legge AC 1996 non è stata ancora assegnata alla Commissione: non appena si perverrà alla assegnazione medesima, la proposta sarà certamente abbinata.

Il deputato Marco SARTORI (gruppo della lega nord) manifesta alcune perplessità in relazione ai contenuti della proposta di legge: infatti, la garanzia del diritto alla consumazione di un pasto caldo viene presentata come una conquista del movimento sindacale quando, invece, si inquadra, più semplicemente, nella normale evoluzione dell'organizzazione industriale del Paese. Del tutto inaccettabile appare poi l'imposizione di cui all'articolo 1 che, facendo riferimento a tutti i datori di lavoro, potrebbe comportare conseguenze forse non adeguatamente considerate. Inoltre, si stabilisce, all'articolo 3, comma 2, che per le mense interaziendali la sede per la definizione delle intese riguardanti le modalità di fruizione del servizio di mensa è rappresentata dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previsione questa che non si giustifica in considerazione dei compiti che sono assegnati all'ufficio medesimo. Nè appare accettabile il riconoscimento ai lavoratori addetti al servizio di mensa degli interventi di integrazione salariale eventualmente applicati ai lavoratori dell'azienda presso cui il servizio viene svolto: infatti, con una previsione del genere tutto l'indotto avanzerà richieste per ottenere l'applicazione della cassa integrazione.

Forti perplessità suscita inoltre l'articolo 4, soprattutto per quanto concerne i commi 1, 2 e 4: infatti, non si capisce perché riconoscere un carattere sociale alle mense interaziendali, perché prevedere l'istituzione di società a responsabilità limitata o di società per azioni per la gestione delle stesse e, infine, perché prevedere che le strutture di tali mense possano essere utilizzate anche per attività sociali e culturali: in particolare per quanto concerne quest'ultimo aspetto, ritiene che dovrebbero essere le società che gestiscono le mense stesse a decidere se utilizzarle per le attività richiamate.

Né appare condivisibile la formulazione degli articoli 5 e 6 che sembrano quasi istituire due organismi di controllo fondati, entrambi, sulle stesse basi.

Infine, appare inaccettabile la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 8 secondo cui il lavoratore che volontariamente rinuncia alla consumazione del pasto non ha diritto ad alcuna indennità sostitutiva.

Concludendo, ritiene che non sia condivisibile imporre ai datori di lavoro l'ob-

bligo di assicurare ai lavoratori il diritto alla mensa, in quanto bisogna considerare anche le esigenze delle singole aziende.

Il Presidente Vincenzo MANCINI propone di rinviare il seguito dell'esame, in considerazione degli ulteriori impegni della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,20.

IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 17,20. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Savino Melillo.

Proposta di legge:
Senatore BISCARDI: Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi (Approvata della VII Commissione permanente del Senato) **(1514).**
(Parere della I, della V e della VII Commissione).

(Seguito della discussione e costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che erano sorti alcuni dubbi sulla attualità della proposta in discussione, essendo stati alcuni dei suoi punti recepiti dalla legge 501 del 1992. Comunica altresì che le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti e articoli aggiuntivi 1.1, 1.0.2 e 1.0.3, approvati dalla Commmissione in linea di principio. Sono stati successivamente presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

Sostituire il titolo e l'articolo 1 con i seguenti:

Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale ispettivo e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado comprese le istituzioni educative.

ART. 1.

1. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli ispettivi e direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie hanno validità triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando.

2. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli ispettivi e direttive delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, indetti rispettivamente con i decreti ministeriali 21 giugno 1988, registrati alla Corte dei conti il 21 dicembre 1988 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1989 (4ª serie speciale, n. 2) per i concorsi ispettivi, ed indetti con i decreti ministeriali 10 aprile 1990, 17 aprile 1990, 18 aprile 1990, 20 aprile 1990 e 26 aprile 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (4ª serie speciale) n. 56-*bis* del 17 luglio 1990 per i concorsi ai ruoli direttivi, hanno validità per ulteriori due anni, rispetto al solo anno di validità previsto dai bandi di concorso per i concorsi ad ispettore tecnico, che siano stati espletati entro l'anno scolastico 1990-1991; e per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai due indicati nei relativi bandi dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi ai fini della copertura dei posti vacanti disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1993-94. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura di tutti i posti che si rendano disponibili nel periodo di validità delle graduatorie stesse.

3. Nel caso in cui le graduatori dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi di cui al comma 2 siano esaurite e rimangano posti ad esso assegnati questi vanno ad

aggiungersi alla corrispondente graduatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione del concorso successivo per l'accesso al ruolo direttivo.

1. 3.

Caldoro.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

I candidati al concorso a preside di scuola secondaria di I e II grado, che hanno superato i concorsi con riserva indetti con i decreti ministeriali 21 dicembre 1990, 27 dicembre 1990, 28 dicembre 1990 e 29 dicembre 1990, ai sensi della legge 27 dicembre 1989, n. 417, articolo 9-*bis*, sono immessi in ruolo con decorrenze dal 1° settembre 1992.

1. 5.

La Gloria.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Ai sensi della legge 928 del 22 dicembre 1980 i docenti che hanno conseguito una votazione di almeno 35/50 nelle prove-colloquio del concorso a posti di preside nella scuola media, indetto per effetto dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1990 ed hanno maturato il biennio di incarico di presidenza negli istituti secondari di I grado alla data del 31 maggio 1991 (indizione degli esami-colloquio per l'immissione nei ruoli del personale direttivo delle scuole secondarie di I grado) sono immessi in ruolo del personale direttivo purché alla data di partecipazione all'esame-colloquio del predetto concorso riservato fossero forniti di laurea e avessero maturato dopo la nomina nei ruoli del personale docente un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

1. 6.

La Gloria.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

I docenti che hanno conseguito una votazione di almeno 35/50 nella prova colloquio dei concorsi a posti di preside nella scuola media, indetto per effetto dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che hanno partecipato, con riserva, al concorso indetto a sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1990 ed hanno maturato il biennio di incarico di presidenza negli istituti secondari di primo grado alla data di pubblicazione del bando di concorso (*Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1991), sono immessi nel ruolo del personale direttivo, purché, alla data di partecipazione all'esame-colloquio del predetto concorso riservato, fossero forniti di laurea ed avessero maturato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

1. 8.

Sapienza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

I docenti che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato le rpove di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo a seguito di ammissione con riserva, hanno titoli ad essere immessi nei ruoli secono la posizione occupata nelle relative graduatorie permanenti purché in possesso dei presritti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

1. 10.

Tiscar.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ai sensi della legge dell'11 febbraio 1992, n. 151, « validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento

del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure », è prorogata per un ulteriore anno scolastico, 1993-1994, la validità delle graduatorie per i concorsi a cattedra già espletati ed in corso di espletamento, delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.

1. 7.

La Gloria.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sostituire le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto » con le seguenti: « alla data del 1° luglio 1991 ».

1. 9.

Sapienza.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico banditi con i decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (4ª serie speciale) rispettivamente n. 90 del 15 novembre 1988, n. 2, del 10 gennaio 1989 mantengono validità, oltre l'anno previsto dall'articolo 43, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge quanto ai concorsi già espletati e per sei mesi decorrenti dalla data di compimento dell'anno di validità quanto ai concorsi in via di espletamento.

3-*ter*. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura dei posti vacanti e disponibili nel periodo di validità prorogata delle relative graduatorie.

1. 4.

Sapienza.

Nell'articolo 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-*bis*. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, la valutazione dei titoli viene effettuata nei riguardi dei soli candidati che hanno superato la prova scritta e la prova orale.

3-*ter*. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande dei partecipanti a detti concorsi, potrà disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale od interregionale. In tal caso, il sovraintendente scolastico della sede ove avrà luogo la prova scritta curerà l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni.

3-*quater*. Ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 151.

3-*quinquies*. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in atto, qualora non si sia già provveduto alla valutazione dei titoli.

1. 2.

Nucci Mauro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

A decorrere dall'anno scolastico 1992-1993 coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei consorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee, nelle Accademie e nei Conservatori, limitatamente agli insegnamenti o ai posti per i quali risultano inseriti nelle predette graduatorie nel concorso per soli titoli.

1. 0. 3.

Nucci Mauro.

Il Presidente Vincenzo MANCINI fa presente che gli emendamenti presentati potrebbero eventualmente essere solo approvati in linea di principio, ai fini della loro trasmissione alle Commissioni competenti.

Il relatore Anna Maria NUCCI MAURO (gruppo della DC), sottolineato che, trattandosi di una proposta di legge già approvata dal Senato, è opportuno evitare di sovraccaricarla di contenuti, propone un breve passaggio in Comitato ristretto.

Il Presidente Vincenzo MANCINI ritiene che sia opportuno costituire il Comitato ristretto proposto dal relatore.

Il deputato Aldo REBECCHI (gruppo del PDS) si dichiara favorevole alla costituzione del Comitato ristretto.

Il deputato Antonio LA GLORIA (gruppo del PSI), dichiaratosi favorevole alla costituzione del Comitato ristretto, ritiene sia necessario prevedere anche un raccordo con le disposizioni del decreto sul pubblico impiego relative al personale della scuola.

Il deputato Gaetano COLUCCI (gruppo del MSI-destra nazionale), condividendo le osservazioni del deputato La Gloria, ritiene sia opportuno procedere all'approfondimento dei contenuti degli emendamenti presentati, da raccordare con disposizioni di recente approvate, quali quelle recate dalla legge n. 501 del 1992 e dal decreto delegato sul pubblico impiego.

Il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Savino MELILLO si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione approva quindi la proposta di costituire un Comitato ristretto.

Il Presidente Vincenzo MANCINI si riserva la nomina dei membri del Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17,30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 17,15. — Presidenza del Presidente Lino ARMELLIN. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Luciano Azzolini.

Parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di Regolamento per il recepimento della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il relatore Alessandra MUSSOLINI (gruppo del MSI-destra nazionale) osserva che lo schema di regolamento reca le disposizioni necessarie per dare attuazione in Italia alla direttiva CEE n. 90/539, relativa alle norme sanitarie sugli scambi di pollame e uova da cova.

Per l'attuazione di tale direttiva la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991) autorizza il Governo a provvedere in via regolamentare (articolo 3 della legge ed allegato C). Lo schema di regolamento è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione speciale per le politiche comunitarie. Il parere deve essere espresso entro l'8 febbraio 1993; in mancanza di tale parere, il Governo è autorizzato a procedere all'emanazione del regolamento.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 riproducono fedelmente i corrispondenti articoli della direttiva, concernenti le disposizioni generali e le norme per gli scambi intracomunitari, l'articolo 12 dà attuazione all'articolo 12 della direttiva, che riguarda la spedizione di pollame e di uova da cova da Stati membri che praticano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle. Si osserva che il punto 2) della lettera *d)* dell'articolo 12 dello schema di regolamento rinvia ad un inesistente allegato VI circa l'effettuazione del *test* ai fini dell'isolamento del virus della suddetta malattia: la direttiva dispone che tale *test* sia effettuato secondo modalità fissate dal comitato veterinario permanente della Comunità europea. L'articolo attua l'articolo

13 della direttiva, concernente la presentazione, da parte degli Stati membri, di eventuali programmi di lotta contro malattie cui è sensibile il pollame. Lo schema di regolamento non prevede – a differenza della direttiva – che il programma precisi taluni elementi elencati dalla direttiva stessa, né che tale programma possa essere modificato secondo criteri stabiliti dalla Comunità. L'articolo 14 riguarda il riconoscimento dell'indennità del territorio nazionale, o di parte di esso, dalle malattie cui è sensibile il pollame. Lo schema di regolamento non prevede che tra le giustificazioni che lo Stato membro deve presentare alla Commissione per il riconoscimento dell'indennità, ne siano precisate in particolare alcune che la direttiva menziona esplicitamente. Gli articoli 15, 16 e 17 danno attuazione ai corrispondenti articoli della direttiva. Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 recano le norme di attuazione, per quanto riguarda le competenze degli Stati membri, degli articoli 20-29 della direttiva, concernenti le importazioni in provenienza dai Paesi terzi. Gli allegati riproducono quelli della direttiva; si fa, peraltro presente che, nello schema di regolamento, il modello 6 dell'allegato IV reca la dicitura: « Selvaggina da ripopolamento », anziché quella « Pollame da macello » contemplata dalla direttiva.

Infine, propone alla Commissione il seguente schema di parere:

La XII Commissione Affari sociali,

esaminato lo schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

il punto 2) della lettera *d)* dell'articolo 12 dello schema di regolamento rinvia ad un inesistente allegato VI circa l'effettuazione del *test* ai fini dell'isolamento del virus della suddetta malattia: la direttiva dispone che tale *test* sia effettuato secondo modalità fissate dal comitato veterinario permanente della Comunità europea (articolo 32);

l'articolo 13 attua l'articolo 13 della direttiva, concernente la presentazione, da parte degli Stati membri, di eventuali programmi di lotta contro le malattie cui è sensibile il pollame. Lo schema di regolamento non prevede – a differenza della direttiva – che il programma precisi taluni elementi elencati dalla direttiva stessa, né che tale programma possa essere modificato secondo criteri stabiliti dalla Comunità;

l'articolo 14, che attua l'articolo 14 della direttiva, riguarda il riconoscimento dell'indennità del territorio nazionale, o di parte di esso, dalle malattie cui è sensibile il pollame. Lo schema di regolamento non prevede le giustificazioni che lo Stato membro deve presentare alla Commissione per il riconoscimento dell'indennità; ne siano precisate alcune che la direttiva menziona esplicitamente;

gli allegati riproducono quelli della direttiva; si fa, peraltro, presente che, nello schema di regolamento, il modello 6 dell'allegato IV reca la dicitura: « Selvaggina da ripopolamento », anziché quella « Pollame da macello » contemplata dalla direttiva.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva lo schema di parere del relatore.

La seduta termina alle 17,30.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 17,30. — Presidenza del Presidente Lino ARMELLIN. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Luciano Azzolini.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale (2133).
(Parere della I, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il relatore Mario PERANI (gruppo della DC) osserva che è all'esame il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge del 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.

Tale decreto più volte reiterato e sottoposto all'esame di questa commissione, contempla gli stessi articoli previsti nel decreto-legge n. 441 del 19 novembre 1992 decaduto per decorrenza dei termini, con l'aggiunta di norme di ripiano della spesa sanitaria per gli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1990.

Nel presente decreto vengono recepite con lo stesso spirito e nella stessa forma le modificazioni apportate in precedenza dalla XII Commissione riguardanti i servizi assistenziali e i contributi per le associazioni di promozione sociale.

Sottolinea che il recente decreto delegato in materia sanitaria ha definitivamente precluso l'inserimento nel presente decreto delle disposizioni sul trattamento pensionistico del personale medico che pure la commissione aveva raccomandato.

Non ha capito invece come non abbia potuto essere accolto il riferimento della Commissione la quale, nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)* della legge 5 giugno 1990, n. 142, aveva invitato il Governo ad autorizzare le Università all'assunzione di personale medico e paramedico delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria.

L'articolo 1 del provvedimento determina le maggiori occorrenze finanziari del Servizio sanitario nazionale per il 1991 determinate in 5.610 miliardi e della Croce Rossa italiana, disciplinando l'assunzione dei relativi mutui e delle procedure inerenti e fissando la valutazione degli oneri per l'ammortamento dei mutui e la copertura degli stessi secondo lo stato di previsione del Ministero del tesoro.

Dispone il divieto di esecuzione forzata per le Unità sanitarie locali tranne che per i fondi necessari a garantire gli stipendi e di quelli a destinazione vincolata necessari per l'erogazione dei servizi sanitari.

L'articolo 2 prevede un intervento finanziario aggiuntivo per il definitivo ripiano della maggiore spesa per l'anno 1991.

Essa consiste in 5.686 miliardi di cui 1/3 a carico dei bilanci regionali e 2/3 a carico del bilancio dello Stato.

Al comma 2 prevede un intervento finanziario a carico del bilancio statale di 6.130 miliardi per la maggior spesa sanitaria 1992.

Questo stanziamento, frutto di un divario tra previsione e consuntivo, pone ancora una volta in evidenza come le previsioni di spesa nel settore siano sempre sottodotate come spesso la XII Commissione ha evidenziato.

Detto intervento sarà coperto dalla concessione di mutui da parte della cassa depositi e prestiti in ragione del 30 per cento nell'anno 1993 e 70 per cento nel 1994.

Per quanto riguarda il 1994 l'onere a carico dello Stato è valutato in 610 miliardi e per il 1995 in 1.200 miliardi la cui copertura è prevista nella legge finanziaria del 1993.

L'articolo 3 concerne talune disposizioni inerenti alla maggiore spesa sanitaria per gli anni 1987-1990 e precisamente al ripiano della spesa sanitaria per gli anni 1987-1988 già prevista nel decreto-legge n. 382 per un importo di 3.650 miliardi circa.

Il comma 2 valuta in 1.500 miliardi l'onere a carico dello Stato per il ripiano della maggior spesa sanitaria per l'anno 1989 e ne regola le procedure d'ammortamento.

L'articolo 4 riguarda una norma di salvaguardia per il bilancio dello Stato la

quale prevede che le eccedenze delle somme non utilizzate da parte delle Regioni siano restituite.

L'articolo 5 assicura, sia pure in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali, l'erogazione di Servizi socio-assistenziali da parte degli Enti locali secondo le indicazioni da noi fornite.

Le stesse indicazioni della Commissione sono state recepite nell'articolo 6 per quanto riguarda l'individuazione delle associazioni di promozione sociale destinatarie di contributi statali, che per l'anno 1993 per altro sono stati aumentati di 5 miliardi con l'indicazione della relativa copertura di spesa.

Crede che siano rimaste inalterate le ragioni che ci hanno fatto concludere dando mandato di riferire favorevolmente e che parimenti siano rimaste inalterate o addirittura aggravate le ragioni di necessità ed urgenza per il decreto in discussione.

Da troppo tempo i dipendenti, gli amministratori delle Unità sanitarie locali, gli Enti convenzionati, i fornitori di materie prime e di medicinali attendono il saldo di prestazioni non ancora pagate o rimaste a lungo insolute.

Il deputato Cosimo CASILLI (gruppo della DC) chiede al relatore dei chiarimenti nel merito dell'articolo 3 « Disposizioni relative al ripiano dagli anni dal 1987 al 1990 ».

Il deputato Sergio CASTELLANETA (gruppo della lega nord) esprime a nome del suo gruppo una ferma protesta in quanto si esamina un decreto-legge che è stato reiterato più volte ed anzi ricorda che nell'esame del decreto-legge n. 441 del 1992, anch'esso decaduto, il Ministro della sanità aveva dichiarato la necessità e l'urgenza che si approvasse il decreto-legge, pena il mancato pagamento degli stipendi.

Il relatore Mario PERANI (gruppo della DC) propone alla Commissione di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, 28 gennaio, al fine di approfondire in maniera più adeguata la materia del provvedimento in esame.

Il Presidente Lino ARMELLIN, su proposta del relatore, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 18.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 16. — Presidenza del Presidente Franco BRUNI. — Intervengono il Ministro dell'ambiente, Carlo Ripa Di Meana ed il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Paolo Fogu.

Proposta di legge:
SALERNO ed altri: Ordinamento della professione di tecnologo alimentare (1598).
(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XII Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

(Seguito dell'esame e rinvio con costituzione di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Dopo che il Presidente Franco BRUNI ha avvertito che è stata predisposta la documentazione sollecitata nella precedente seduta, il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Paolo FOGU rileva che il disegno di legge in discussione nell'odierna seduta regolamenta la figura professionale del tecnologo alimentare, anche attraverso l'istituzione del relativo albo. Le finalità perseguite dal disegno di legge, nell'ottica del miglioramento qualitativo dei prodotti agroalimentari, appaiono condivisibili. Peraltro, deve essere rilevato che il corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari fornisce una competenza di tipo interdisciplinare che ha come oggetto di studio l'alimento nei suoi differenti risvolti. La proposta di legge riguardante l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare va di conseguenza ad individuare le varie attribuzioni della nuova specifica professione. Non tiene conto tuttavia del fatto che fra le attribuzioni conferite alla professione del tecnologo, come indicato nell'articolo 2 (lettere da *a)* ad *n)*), sono svolte da professionalità già esistenti (agronomi, biologi, chimici, ingegneri, statistici, ecc.) e tutelate dai rispettivi ordini professionali, e da altre di carattere specialistico (come ad esempio specialisti in Scienza dell'alimentazione) che operano al momento nei diversi settori.

Da qui deriva l'esigenza che la legge in questione definisca l'attività professionale che rientra nelle competenze del tecnologo come integrativa di competenze previste da altri albi professionali. Tale approccio è stato seguito solamente in parte nell'articolo 2 della proposta di legge e più specificatamente ai punti *b), h)* e *m)* del comma 1 dove si dice « eventualmente in collaborazione con altri professionisti ». Ritiene, quindi, che, nell'ambito dell'articolo 2 dovrebbero essere citate nei diversi punti delle competenze da *a)* a *n)* tutte le professioni che debbono e/o possono operare in stretta collaborazione con il tecnologo alimentare a secondo del tipo di attività professionale prevista.

Il deputato Domenico COMINO (gruppo della lega nord) ricorda che nella precedente seduta aveva richiesto un rinvio del seguito dell'esame della proposta di legge in primo luogo per acquisire ulteriori elementi di documentazione, in particolare per confrontare il piano di studi del corso di laurea di scienze alimentari e le competenze che nella proposta di legge sono richieste per lo svolgimento della professione di tecnologo alimentare.

Nel rilevare con soddisfazione che tali dati sono stati forniti, sottolinea di mantenere alcune perplessità in merito al contenuto del provvedimento, e in particolare riguardo all'articolo 2. Rileva quindi il rischio di creare conflitti di competenze con professioni già esistenti. Precisa altresì che da un esame sommario del piano di studio della facoltà di scienze alimentari non sembrano sussistere gli elementi necessari per lo svolgimento della professione. Peraltro, lo stesso inciso di cui alla lettera *h)* dell'articolo 2, laddove si prevede la collaborazione con altri professionisti, conferma che gli stessi firmatari della proposta di legge intendono procedere con cautela nell'attribuzione di funzioni proprie ai biotecnologi. Preannuncia infine la presentazione di proposte emendative nel senso indicato.

Il deputato Stelio DE CAROLIS (gruppo repubblicano) rileva che il provvedimento interessa in modo particolare gli addetti ai lavori; ringrazia quindi il sottosegretario per il suo breve ma incisivo intervento, soprattutto per quello che non ha detto ma che dall'intervento trapelava.

Ricorda altresì che nel corso della X legislatura sul tema dell'istituzione di un albo dei tecnologi alimentari si è svolto un approfondito dibattito; il provvedimento, tuttavia, non fu approvato, per le legittime resistenze che tuttora permangono. La proposta di legge tenta infatti di regolamentare una materia molto incerta, dai confini indefiniti, e non tiene conto di un grave pericolo: quello di precostituire situazioni che possono tradursi nella creazione di nuova disoccupazione. Ritiene pertanto che non si possa svolgere un esame affrettato, ma che sia anzi necessario procedere ad alcuni approfondimenti, eventualmente consultando i soggetti interessati. Esclude pertanto che si ipotizzino corsie preferenziali.

Il Presidente Franco BRUNI precisa che da nessuno è stata prospettata l'ipotesi di corsie preferenziali; l'esame della proposta di legge si sta infatti svolgendo secondo la procedura ordinaria.

Il deputato Lino Osvaldo FELISSARI (gruppo del PDS), con riferimento alle considerazioni del collega De Carolis, ricorda che il provvedimento era stato licenziato dalla Camera nel corso della X legislatura e che non fu approvato definitivamente soltanto per lo scioglimento anticipato delle Camere. Quanto alle presunte resistenze legittime cui ha fatto riferimento il collega De Carolis, rileva che già nel corso della precedente legislatura si erano svolte una serie di audizioni che avevano consentito di acquisire le valutazioni dei soggetti interessati.

Ricorda quindi che nella stessa legislatura sono stati definiti i profili di diverse professioni con la creazione di appositi albi. Si è infatti definita o modificata la disciplina relativa agli agrotecnici, ai periti agrari e agli agronomi. I soli biotecnologi sono rimasti fuori; occorre quindi intervenire anche per questi soggetti, per

evitare discriminazioni. Oltre tutto, a livello europeo la materia è già stata disciplinata. Rileva infine che i laureati in scienza dell'alimentazione subiscono una pesante penalizzazione laddove è loro inibito l'accesso ad alcune carriere tecniche del Ministero dell'agricoltura. Non ritiene quindi che si tratti di un provvedimento di favore, ma piuttosto di un atto di giustizia.

Il deputato Giuseppe TORCHIO (gruppo della DC) ritiene opportuno consentire alla Commissione, che risulta largamente rinnovata nella sua composizione rispetto alla precedente legislatura, di acquisire gli elementi necessari per pervenire a conclusioni approfondite; in tal senso, sottolinea che nell'ambito di un Comitato ristretto si potranno ascoltare i soggetti interessati. Rileva in conclusione che si dovrà lavorare per l'individuazione di soluzioni che consentano a chi ha concluso un corso di studi impegnativo di applicare le competenze acquisite nelle forme che risulteranno opportune.

Il deputato Teresio DELFINO (gruppo della DC) intende porre una questione di ordine generale che attiene alla opportunità di insistere sulla attuale proliferazione degli albi professionali. In proposito sottolinea che la tendenza a garantire una sorta di monopolio alle singole professioni suscita qualche dubbio. Significativo, in tal senso, è il caso, emerso in questi giorni, relativo all'albo dei giornalisti. Sottolinea altresì che appare indiscutibile il fatto che le garanzie e la tutela assicurate ad alcuni ordini professionali nei rapporti con i pubblici poteri risultano spesso eccessive.

Occorre inoltre verificare la congruità dei corsi di studio esistenti rispetto alle caratteristiche professionali richieste, nonché la situazione vigente negli altri paesi europei. Concorda infine con l'ipotesi del collega Torchio di procedere ai necessari approfondimenti nell'ambito di un Comitato ristretto.

Il deputato Marte FERRARI (gruppo PSI) ritiene che gli approfondimenti sollecitati non impediscono di procedere rapidamente nell'esame della proposta di legge che riveste una indubbia rilevanza.

Il relatore Giuseppe ALBERTINI (gruppo PSI), replicando, sottolinea di ritenere opportuno procedere alla nomina di un Comitato ristretto nel cui ambito si potranno svolgere gli approfondimenti richiesti. Rileva quindi che la questione più significativa attiene alle competenze della professione di tecnologo alimentare, vale a dire all'articolo 2. Sottolinea quindi che risulterebbe ingiusto impedire il perseguimento di una soluzione omogenea a quella adottata nei confronti di professioni per certi versi simili. Occorre quindi trovare un punto di equilibrio per contemperare gli interessi contrapposti che potranno emergere e che rientrano nella normale dialettica democratica.

La Commissione procede quindi alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il Presidente Franco BRUNI si riserva di nominare i membri del Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2102).
(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il Presidente Franco BRUNI avverte che risultano presentati i seguenti emendamenti e articolo aggiuntivo riferiti agli articoli del decreto-legge n. 2 del 1993, di cui al disegno di legge 2102:

All'articolo 1, comma 1, capoverso 1, dopo le parole: sotto qualsiasi regime doganale *è aggiunta la seguente:* detiene.

1. 3.

Apuzzo.

All'articolo 1, comma 1, capoverso 3, le parole: derivante dagli esemplari di *sono sostituite dalle seguenti:* di avorio, tartaruga marina o di pellice di animali delle.

1. 2.

Giovanardi.

All'articolo 1, capoverso 3, le parole: articolo VIII *sono sostituite dalle seguenti:* articolo VII.

1. 1.

Pratesi.

All'articolo 2, comma 1, capoverso 1, dopo le parole: sotto qualsiasi regime doganale *sono aggiunte le seguenti:* detiene.

2. 2.

Apuzzo.

All'articolo 2, comma 1, capoverso 1, lettera a) *le parole:* arresto fino a tre mesi o *sono soppresse.*

2. 1.

Giovanardi.

All'articolo 4, comma 1, il capoverso 3 è soppresso.

4. 2.

Relatore.

All'articolo 4, comma 1, capoverso 4, le parole: allegato C, parte I, *sono sostituite dalle seguenti:* allegato C, parte 1.

4. 3.

Relatore.

All'articolo 4, comma 1, capoverso 8, le parole: da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge *sono soppresse; conseguentemente, dopo il coma 2, è aggiunto il seguente:*

2-*bis.* Il decreto di cui all'articolo 5-*bis,* comma 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 4.

Relatore.

All'articolo 4, capoverso 8, le parole: nonché gli organi abilitati a rilasciare i relativi pareri *sono sostituite con le seguenti:* La Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro.

4. 1.

Pratesi.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

ART. 4-*bis.*

1. Dopo l'articolo 5-*bis* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è inserito il seguente:

« ART. 5-*ter.* — 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 adottate rispettivamente dalle Conferenze degli Stati parte della Convenzione di Washington svoltesi a Losanna nel 1989 e a Kyoto nel 1992, il personale dei Nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto 4 settembre 1992 del Ministro dell'ambiente, presenti nelle dogane di cui al decreto 26 giugno 1992 del Ministro delle finanze, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovranno riportare su appositi moduli, conformi a quello riportato nella citata risoluzione della conferenza degli Stati Parte della Convenzione di Washington 7.13, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II del regolamento (CEE) 362/82 e successive mo-

dificazioni, nonché il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti, saranno inviati, su base annuale alla segreteria di cui all'articolo XIII della convenzione di Washington. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità stabilisce con apposito decreto, da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di animali vivi durante il trasporto internazionale per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, misure più restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le specie maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto internazionale ».

4. 01.

Pratesi.

All'articolo 5, capoverso 1, le parole: per la salute *sono soppresse; conseguentemente, al capoverso 3, le parole:* della salute *sono soppresse.*

5. 1.

Pratesi.

All'articolo 5, comma 1, capoverso 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: e che subiscano un elevato tasso di mortalità durante il trasporto.

5. 4.

Apuzzo.

All'articolo 5, comma 1, capoverso 2, le parole: Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge *sono soppresse; conseguentemente, 7 aggiunto in fine il seguente comma:*

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. 3.

Relatore.

All'articolo 5, comma 1, capoverso 6, le parole: circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti *sono soppresse.*

5. 5.

Apuzzo.

All'articolo 5, capoverso 6, le parole: mostre faunistiche permanente o viaggianti *sono soppresse.*

5. 2.

Pratesi.

All'articolo 6, capoverso 1, le parole: appendici I, II e III *sono sostituire dalle seguenti:* I e II.

6. 1.

Pratesi.

All'articolo 7, comma 1, capoverso 1, le parole: e marcaggio *sono soppresse; conseguentemente, sono aggiunte in fine le seguenti parole:* Le scorte di pelle destinate all'esportazione devono essere sottoposte al marcaggio.

7. 3.

Giovanardi.

All'articolo 7, comma 1, capoverso 1, le parole: da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge *sono soppresse; al capoverso 2, le parole:* Entro 30 giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge *sono sostituite dalle seguenti:* Entro il 31 marzo 1993; *è aggiunto in fine il seguente comma:*

2. Il decreto di cui all'articolo 8-*ter*, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, aggiunto dal comma 1, del presente

articolo, è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 2.

Il Relatore.

All'articolo 7, capoverso 2, le parole: Entro 30 giorni *sono sostituite dalle seguenti:* Entro 45 giorni.

7. 1.

Pratesi.

All'articolo 8, comma 1, capoverso 1, le parole: Il Ministero dell'ambiente provvede *sono sostituite dalle seguenti:* I Ministeri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste provvedono.

8. 2.

Torchio, Delfino, Giovanardi, Carli, Zambon, Berni.

All'articolo 8, capoverso 1, dopo le parole: il cui ammontare è determinato *sono aggiunte le seguenti:* ai sensi della risoluzione 8.1 della Conferenza degli Stati parte della Convenzione di Washington tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, nell'equivalente in lire italiane di 235.678 franchi svizzeri all'anno per il periodo 1993-1995. Per gli anni seguenti l'ammontare sarà determinato dalle risoluzioni delle prossime Conferenze degli Stati parte della Convenzione di Washington.

8. 1.

Pratesi.

All'articolo 8, comma 1, è aggiunto il seguente capoverso:

All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1993-1995 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento Ministero dell'ambiente.

8. 3.

Pratesi.

All'articolo 9, comma 1, capoverso 1, lettera b), *sono aggiunte in fine le seguenti parole:* e le denunce di cui all'articolo 5-*bis*.

9. 1.

Pratesi.

All'articolo 9, comma 1, capoverso 2, le parole: allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente *sono sostituite dalle seguenti:* agli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; *le parole:* per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3 *sono soppresse.*

9. 2.

Pratesi.

All'articolo 9, comma 1, è soppresso il capoverso 3.

9. 3.

Pratesi.

All'articolo 10, comma 1, capoverso 1, lettera c) le parole: appendici I e II *sono sostituite dalle seguenti:* appendici I, II e III.

10. 1.

Pratesi.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

ART. 11.

1. All'articolo 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. Le funzioni di coordinamento degli adempimenti previsti dalla convenzione di Washington, la preparazione dei rapporti da presentare alla Conferenza degli Stati Parte, le funzioni di istruttoria ne-

cessarie al funzionamento della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono svolte, nell'ambito del Servizio conservazione della natura del Ministro dell'ambiente da una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale di sei unità. Il predetto contingente è composto da due esperti scelti in base all'attività svolta sulla Convenzione di Washington ed in materia di conservazione delle specie minacciate di estinzione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nonché da quattro dipendenti dei Ministeri interessati all'applicazione della Convenzione di Washington in Italia di cui uno appartenente al Ministero dell'ambiente, uno appartenente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno appartenente al Ministero del commercio con l'estero ed uno appartenente al Ministero delle finanze. Con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, sentiti gli altri Ministeri interessati all'applicazione della Convenzione di Washington in Italia, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni a partire dall'anno 1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 400 milioni per ciascun anno del triennio 1993-1995 e a regime si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad approtare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. 1.

Pratesi.

Il relatore Stelio DE CAROLIS (gruppo repubblicano), nel raccomandare l'approvazione dei suoi emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 5.3 e 7.2, esprime parere favorevole su tutti gli altri emendamenti e articolo aggiuntivo presentati.

Il ministro Carlo RIPA di MEANA chiede una breve sospensione della seduta per consentirgli di riordinare gli appunti relativi alle proposte emendative presentate.

Il Presidente Franco BRUNI sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 16,55, è ripresa alle 17,05).

Il ministro Carlo RIPA di MEANA esprime parere contrario sull'emendamento Apuzzo 1.3 in quanto la convenzione di Washington non fa riferimento anche alla fattispecie della detenzione. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Giovanardi 1.2, stante il rischio di procedere in maniera difforme per le varie specie in via di estinzione. Esprime quindi parare favorevole sull'emendamento Pratesi 1.1, si rimette alla Commissione sull'emendamento Apuzzo 2.2, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Giovanardi 2.1 nella prospettiva di un inasprimento delle ammende.

Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4 del relatore, Pratesi 4.1 e sull'articolo aggiuntivo Pratesi 4.01.

Dopo che il deputato Fulco PRATESI (gruppo dei verdi) ha ritirato il suo emendamento 5.1, il Ministro Carlo RIPA di MEANA invita l'onorevole Apuzzo al ritiro del suo emendamento 5.4 in quanto pleonastico alla luce dell'articolo aggiuntivo 4.01.

Avendo il deputato Stefano APUZZO (gruppo dei verdi) insistito sul suo emendamento 5.4 che ritiene integrativo dell'articolo aggiuntivo Pratesi 4.01, il Ministro Carlo RIPA di MEANA dichiara di rimettersi alla Commissione sull'emendamento stesso. Esprime quindi parere favorevole

sugli emendamenti 5.3 del relatore e Pratesi 5.2, e contrario sull'emendamento Apuzzo 5.5. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Pratesi 6.1; quanto all'emendamento Giovanardi 7.3, si dichiara contrario ritenendo incomprensibile il motivo per cui si dovrebbe escludere il marcaggio per le pelli destinate al mercato interno. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 7.2 del relatore e Pratesi 7.1 e si rimette alla Commissione sull'emendamento Torchio 8.2. Si dichiara quindi contrario all'emendamento Pratesi 8.1 per ragioni tecniche, non potendosi, in sede di bilancio, prevedere indicizzazioni delle spese. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Pratesi 8.3; quanto all'emendamento Pratesi 9.1, si dichiara favorevole a condizione che sia riformulato aggiugendo in fine le parole: « , comma 9 ». Si rimette quindi alla Commissione sugli emendamenti Pratesi 9.2 e 9.3. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Pratesi 10.1. Quanto all'emendamento Pratesi 11.1, precisa di condividerne le finalità, ma di non poter concordare sulla formulazione. In proposito preannuncia l'intenzione di presentare in sede di esame in Assemblea tre emendamenti, il primo dei quali intende proporre alcune variazioni di stanziamenti riferiti a capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente. Tale emendamento deriva dalla necessità di rimediare ad un errore tecnico compiuto al Senato in sede di esame dei documenti di bilancio; il secondo emendamento intende corrispondere all'esigenza di incrementare di 30 milioni il contributo annuo da versare al CITES, per effetto delle oscillazioni dei cambi fra lire e marco svizzero, moneta in cui si effettuano i pagamenti. Il terzo emendamento, infine, per larga parte coincidente con l'emendamento 11.1, intende disporre un ampliamento dell'organico del Ministero dell'ambiente che appare indispensabile anche per evitare di ricorrere a contratti a termine o allo strumento del comando di personale proveniente da altre amministrazioni.

Il relatore Stelio DE CAROLIS, con riferimento all'emendamento Pratesi 8.1, ribadisce il suo parere favorevole ed invita il Ministro a pronunciarsi in termini chiari.

Il ministro Carlo RIPA di MEANA precisa di condividere le motivazioni dell'emendamento 8.1, ma di dover confermare il parere già espresso per le ragioni dette.

Il deputato Stefano APUZZO (gruppo dei verdi) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.3 che intende disincentivare la detenzione di animali protetti anche alla luce della difficoltà da parte dei soggetti abilitati a intervenire in alcune aree del paese per evitarne l'uso anche nella pratica della caccia.

Avendo il Presidente Franco BRUNI rilevato che probabilmente l'emendamento 1.3 dovrebbe essere riformulato, il deputato Uber ANGHINONI (gruppo della lega nord) sottolinea di ritenere inaccettabile tale emendamento che porrebbe serie difficoltà anche ai cittadini comuni che in assoluta buona fede detengono anche un capo unico.

Dopo ulteriori interventi del deputato Giorgio CONCA (gruppo della lega nord), che sottolinea di condividere il giudizio circa la imprecisione della formulazione dell'emendamento, e Fulco PRATESI (gruppo dei verdi), che precisa che la norma in oggetto riguarda animali estremamente rari, il relatore Stelio DE CAROLIS rileva di avere espresso parere favorevole sull'emendamento ritenendo che il termine « detiene » debba intendersi come sostitutivo di: « vende ». Se così non è, il suo parere è contrario.

Il deputato Lino Osvaldo FELISSARI (gruppo del PDS) ritiene che l'intervento del collega Apuzzo richieda qualche chiarimento; sottolinea quindi che, trattandosi di specie estremamente rare, non sembrano porsi particolari problemi in merito all'approvazione dell'emendamento.

Il deputato Carlo GIOVANARDI (gruppo della DC), nel dichiararsi particolarmente interessato alla conversione del decreto-legge in esame, sottolinea altresì di essere fortemente preoccupato per le questioni che attengono, oltre che alla tutela dell'ambiente, anche alle garanzie da assicurare alle attività produttive.

Rileva quindi di ritenere assolutamente inaccettabile che il Governo abbia chiesto di sospendere la seduta per concordare i pareri da dare sugli emendamenti con il collega Pratesi. Considera infatti estremamente offensivo per la Commissione il fatto che il Governo non abbia un giudizio autonomo, ma debba consultarsi con il rappresentante di un gruppo.

Nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 1.2, rileva che lo stesso intende evitare di screditare ulteriormente le istituzioni pubbliche. In proposito ricorda che già nei mesi scorsi gli uffici competenti sono stati presi d'assalto dai cittadini che volevano mettersi in regola. Occorre quindi evitare di ripetere la stessa situazione e di obbligare alla richiesta del rilascio di un certificato ogni volta che, recandosi all'estero, ogni cittadino porti con sé un orologio con un cinturino di coccodrillo o una cinta dello stesso materiale. L'emendamento vuole quindi garantire la serietà e l'applicabilità del provvedimento evitando l'introduzione di inutili controlli di sapore borbonico.

Il deputato Fulco PRATESI (gruppo dei verdi) rifiuta l'accusa mossagli dal collega Giovanardi che evidentemente ha equivocato riguardo a ciò che è accaduto durante la breve sospensione dei lavori. Quanto all'emendamento 1.2, rileva di non ritenere essenziale andare all'estero portandosi dietro borse di coccodrillo o pellicce di giaguaro; comunque, analoghe procedure sono previste, senza che ciò crei particolari problemi, per chi si reca all'estero portando con se un'arma.

Il ministro Carlo RIPA di MEANA si duole per il fatto che l'onorevole Giovanardi abbia confuso quelle che erano consultazioni con gli uffici del Ministero con un presunto accordo con l'onorevole Pratesi. Ricorda quindi di aver richiesto una breve sospensione dei lavori per estrapolare dagli appunti che aveva predisposto un giudizio sintetico sugli emendamenti presentati.

Il deputato Stefano APUZZO (gruppo dei verdi) rileva che l'emendamento Giovanardi 1.2 non risolverebbe i problemi sollevati dal presentatore dello stesso; sottolinea quindi che la norma di cui al capoverso 3 intende garantire proprio chi, recatosi all'estero, rientrando in Italia senza i necessari documenti potrebbe essere soggetto a pesanti sanzioni. Nel rilevare che i certificati si potranno ottenere senza difficoltà, sottolinea in conclusione che la disposizione evidentemente non si applica ad oggetti quali cinturini di orologi o cinture.

Avendo il Presidente Franco BRUNI rilevato che dalla lettura dell'emendamento 1.2 non sembrano emergere contrasti insanabili fra lo stesso e le argomentazioni degli onorevoli intervenuti, il deputato Fulco PRATESI (gruppo dei verdi) precisa che il problema riguarda specificamente il pellame di coccodrillo; infatti, posto che non tutte le relative specie sono protette, il collegha Giovanardi, ritenendo di semplificare la questione, propone di escludere il riferimento a tutte le specie di coccodrillo.

Il deputato Carmine NARDONE (gruppo del PDS) intende proporre una riflessione di carattere generale; sottolinea quindi che un'adeguata tutela delle specie protette comporta il divieto di utilizzo di manufatti derivanti dalle specie stesse dall'origine, e quindi prima della immissione nel mercato dei prodotti lavorati.

Dopo che il deputato Giorgio CONCA (gruppo della lega nord) ha dichiarato di concordare con le considerazioni del collega Nardone , la Commissione approva gli emendamenti Giovanardi 1.2 e Pratesi 1.1.

Avendo il relatore Stelio DE CAROLIS fatto riferimento, riguardo all'emenda-

mento Apuzzo 2.2, alle considerazioni svolte sull'emendamento 1.3, la Commissione respinge l'emendamento 2.2.

Dopo che il deputato Fulco PRATESI (gruppo dei verdi) ha dichiarato il suo voto contrario sull'emendamento Giovanardi 2.1, il deputato Carlo GIOVANARDI (gruppo della DC) rileva che la pena dell'arresto penalizzerebbe anche i soggetti in buona fede.

Avendo il deputato Stefano APUZZO (gruppo dei verdi) rilevato che è giustamente lasciata a discrezione del giudice la scelta fra l'arresto o l'ammenda, la Commissione approva l'emendamento Giovanardi 2.1. Approva altresì gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4 del relatore, nonché l'emendamento Pratesi 4.1, e l'articolo aggiuntivo Pratesi 4.01.

Avendo il deputato Carlo GIOVANARDI (gruppo della DC) preannunciato il suo voto contrario sull'emendamento Apuzzo 5.4, che gli sembra incomprensibile e ingestibile, il deputato Flavio TATTARINI (gruppo del PDS) invita il presentatore a rinviare il suddetto emendamento in considerazione dell'avvenuta approvazione dell'articolo aggiuntivo 4.01.

Ritirato l'emendamento Apuzzo 5.4, la Commissione approva l'emendamento 5.3 del relatore.

Dopo che il Ministro Carlo RIPA di MEANA ha ribadito il parere contrario del Governo sull'emendamento Apuzzo 5.5 in considerazione della inclusione dell'attività circense, il deputato Flavio TATTARINI preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Apuzzo 5.5.

Avendo il deputato Fulco PRATESI (gruppo dei verdi) raccomandato il suo emendamento 5.2, il deputato Flavio TATTARINI (gruppo del PDS) sottolinea che il testo del decreto-legge fa riferimento alle mostre faunistiche che vengano dichiarate idonee da apposita Commissione scientifica.

La Commissione respinge l'emendamento Pratesi 5.2 e approva l'emendamento Pratesi 6.1.

Il deputato Carlo GIOVANARDI (gruppo della DC) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 7.3 che intende evitare di sottoporre gli operatori ad inutili ed onerosi adempimenti.

Dopo che il deputato Fulco PRATESI (gruppo dei verdi) ha preannunciato il voto contrario sull'emendamento 7.3, il deputato Silvio MAGISTRONI (gruppo della lega nord) rileva che nel corso di incontri con gli operatori del settore gli sono state rappresentate le stesse preoccupazioni manifestate dal collega Giovanardi, tanto più che spesso le pelli da marcare hanno un valore inferiore alla somma dovuta per la marcatura. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sull'emendamento 7.3 anche in considerazione dei problemi connessi all'occupazione.

Il deputato Giuseppe TORCHIO (gruppo della DC) invita i colleghi ad evitare di pervenire a conseguenze aberranti sul piano occupazionale ed economico; rileva quindi che l'emendamento 7.3 vuole escludere ulteriori oneri per le aziende di un settore da tempo in crisi.

La Commissione approva quindi gli emendamenti Giovanardi 7.3, 7.2 del relatore e Pratesi 7.1. Approva altresì gli emendamenti Torchio 7.2 e respinge gli emendamenti Pratesi 8.1 e 8.3. Approva inoltre gli emendamenti Pratesi 9.1, come integrato nel senso proposto dal Ministro dell'ambiente e Pratesi 9.2.

Su invito del Presidente Franco BRUNI, il deputato Fulco PRATESI (gruppo dei verdi) ritira quindi i suoi emendamenti 9.3 e 11.1 riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Pratesi 10.1.

Dà quindi mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole sul testo approvato deliberando altresì di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

Procede infine alla nomina del Comitato dei nove i cui membri saranno indicati sulla base della designazione dei gruppi.

Sui lavori della Commissione.

Il Presidente Franco BRUNI, stante l'immediata sconvocazione delle Commissioni per l'inizio delle votazioni in Assemblea, propone che l'esame in sede referente delle proposte di legge in materia di Doc agroalimentari sia rinviato alla seduta di domani alle 9,20, e che alle 9.10 si svolga l'esame, ai sensi dell'articolo 143 del regolamento, dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno dell'odierna seduta. Propone infine di richiedere al Presidente della Camera la proroga di dieci giorni del termine per l'espressione dei pareri sulle proposte di nomina alle presidenze di vari istituti di ricerca e sperimentazione.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 18,30.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE SPECIALE

per le politiche comunitarie

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 17,40. — Presidenza del Presidente Carlo FRACANZANI.

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, sui problemi connessi all'attuazione del trattato di Maastricht.

Audizione dei rappresentanti delle Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL.

Introduce il Presidente Carlo FRACANZANI.

Intervengono quindi la dottoressa Marina RICCIARDELLI, collaboratrice del Segretario Generale per l'Europa, il dottor Carmelo CEDRONE, responsabile europeo della UIL, il dottor Stefano PATRIARCA, responsabile dell'Ufficio economico della CGIL ed il dottor Luigi VIVIANI, Segretario confederale della CISL.

La seduta termina alle 18,35.

N.B. – L'edizione provvisoria del resoconto stenografico della seduta per l'audizione dei rappresentanti delle Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL è pubblicata in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le riforme istituzionali

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 17,15. — Presidenza del Presidente Ciriaco DE MITA.

Discussione degli esiti dei lavori del Comitato « Legge elettorale ».

Il Presidente Ciriaco DE MITA avverte che è stato richiesto di assicurare la pubblicità dei lavori tramite la telecamera a circuito chiuso e che, se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Fa presente che la seduta odierna è stata convocata per fare il punto sui lavori riguardanti la riforma del sistema elettorale. Dopo aver ricordato il principio favorevole ad un sistema misto, accolto dalla Commissione con l'approvazione dell'ordine del giorno e l'andamento dei lavori del Comitato « Legge elettorale », che si è orientato per un sistema prevalentemente maggioritario con collegi uninominali senza l'alternativa fra turno unico o doppio, dà la parola al relatore per il Comitato « Legge elettorale ».

Il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo della DC), referente per il Comitato « Legge elettorale », illustra la proposta da lui presentata al Comitato.

Il senatore Cesare SALVI (gruppo del PDS) chiede la sospensione dei lavori della Commissione e il rinvio della discussione per permettere ai gruppi di valutare la proposta del relatore Mattarella.

Dopo interventi dei deputati Antonio PATUELLI (gruppo liberale) e Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), favorevoli alla proposta di rinvio, e dei deputati Marco PANNELLA (gruppo federalista europeo), Lucio MAGRI (gruppo di rifondazione comunista) e Marco BOATO (gruppo dei verdi), contrari alla proposta di rinvio, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione a domani 28 gennaio 1993, alle 15,30.

La seduta termina alle 18.

N.B. – L'edizione non definitiva del resoconto stenografico della seduta è pubblicata in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

---

Sottocommissione permanente per l'accesso.

Mercoledì 27 gennaio 1993, ore 15. — Presidenza del Presidente provvisorio LIBERTINI, indi del Presidente BORDON.

Elezione del Presidente.

La Sottocommissione procede, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, del Regolamento della Commissione, alla elezione del Presidente.

Dopo il mancato raggiungimento del *quorum* nelle prime tre votazioni, al quarto scrutinio risulta eletto il deputato BORDON.

Assunta la Presidenza, il presidente BORDON ringrazia i colleghi per il consenso manifestatogli.

La seduta termina alle 15,50.

PAGINA BIANCA

RELAZIONI PRESENTATE

—*—

Giunta per le autorizzazioni a procedere:

Contro il deputato Borghezio per il reato di cui all'articolo 610 del codice penale (violenza privata) (Doc. IV, n. 115).

Relatore: Ferdinando Margutti.

Contro il deputato Abbatangelo per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 306, primo comma, del codice penale (banda armata); per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 285 del codice penale (strage) aggravato ai sensi dell'articolo 112, n. 1, del codice penale; per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui all'articolo 280 del codice penale (attentato per finalità terroristiche o di eversione) aggravato ai sensi dell'articolo 112, n. 1, del codice penale; per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nei reati di cui agli articoli 1 e 21 della legge 18 aprile 1975, n. 110, 1, 2, e 4, prima parte ed ultimo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificati dagli articoli 9, 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (illegale fabbricazione, detenzione e porto di ordigni esplosivi), continuati ai sensi dell'articolo 81 del codice penale ed aggravati ai sensi degli articoli 61, n. 2, e 112, n. 1, del codice penale e dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1989, n. 15; per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nei reati di cui agli articoli 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificati dagli articoli 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (detenzione e porto di esplosivo) continuati ai sensi dell'articolo 81 del codice penale e aggravati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, con recidiva specifica; per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nei reati di cui agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come modificati dagli articoli 9, 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (illegale fabbricazione, detenzione e porto di ordigni esplosivi), continuati ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ed aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 2, del codice penale, con recidiva specifica (Doc. IV, n. 116).

Relatore: Roberto Pinza.

ERRATA CORRIGE

A pagina 7, seconda colonna, del Bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari del 26 gennaio 1993, nel resoconto dei lavori della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, dopo le parole: « documentazione processuale inviata. » inserire il seguente paragrafo:

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato LIA per il reato di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse); per il reato di cui all'articolo 612, primo comma, del codice penale (minaccia); per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale (ingiuria) (doc. IV, n. 126).

Il relatore Umberto DEL BASSO DE CARO illustra i fatti all'origine della domanda e propone che l'autorizzazione a procedere sia concessa.

La Giunta approva quindi la proposta del relatore, dandogli mandato di riferire all'Assemblea nel senso della concessione dell'autorizzazione a procedere.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

SMC11-124
Lire 3600